BOLLETTINO UFFICIALE

n. 17
DEL 28 APRILE 2021

Anno LVIII n. 17

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

21_17_1_DPR_54_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2021, n. 054/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. "Fondazione Villa Russiz" avente sede a Capriva del Friuli (GO). Approvazione di modifica statutaria.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 021/Pres. del 19 gennaio 2009 l'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) "Istituto Adele Cerreti-Villa Russiz", con sede a Capriva del Friuli (GO), ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, è stata depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato, assumendo la denominazione di "Fondazione Villa Russiz", e ne è stato approvato lo statuto con conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 198;
PREMESSO altresì che la suddetta Fondazione, avente quale scopo l'accoglienza e l'educazione integrale dei minori, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, è assoggettata alla vigilanza di cui all'articolo 25 c.c. da parte della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
VISTO il decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia sostituto n. 581/SPS del 31 luglio 2015 con il quale, a seguito dell'accertamento di un accentuato squilibrio economico finanziario tale da impedire il perseguimento delle finalità statutarie, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione con contestuale decadenza del Presidente della stessa ed è stato nominato un Commissario straordinario a decorrere dall'1 agosto 2015;
VISTA la sopravvenuta entrata in vigore dell'articolo 5, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33, ai sensi del quale, nell'ambito dell'attività di controllo sulle fondazioni, "il commissario straordinario viene nominato dalla Giunta regionale";
VISTA, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 1425 del 27 luglio 2018 con la quale il dott. Gianni Mighetti è stato nominato Commissario straordinario della suddetta Fondazione con un incarico prorogato, da ultimo, con la delibera della Giunta regionale n. 104 del 29 gennaio 2021 fino "al giorno 31 luglio 2021, salvo eventuale ulteriore proroga o in ogni caso fino al diverso termine di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 26 marzo 2021 con la quale si è precisato che il Commissario straordinario è fornito dei poteri di legge ordinari e straordinari necessari ad apportare modifiche allo statuto della Fondazione ed in particolare a quelle relative alla composizione del Consiglio di amministrazione;
VISTA l'istanza del 13 aprile 2021 con cui il Commissario straordinario della predetta Fondazione ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 7 dello Statuto fondazionale rubricato "Nomina del Consiglio di Amministrazione", deliberata in data 9 aprile 2021;
VISTO il verbale di tale delibera di modifica statutaria, a rogito del dott. Francesco Caruso, notaio in Cormons, rep. n. 4378, racc. n. 2941, registrato a Gorizia il 13 aprile 2021 al n. 625/1T;
RILEVATO che la modifica sopra indicata si è resa necessaria per adeguare la composizione del Consiglio di amministrazione fondazionale alla luce degli interventi finanziari con cui si è riequilibrata la situazione economica della Fondazione e per meglio consentire l'attuazione del piano di risanamento della Fondazione medesima;
VISTA la nota prot. n. 13395/P del 15 aprile 2021 con la quale la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, competente per la vigilanza di cui all'articolo 25 c.c., ha espresso il proprio nulla osta

alla suddetta modifica statutaria;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica. 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvata la modifica dell'articolo 7 dello statuto della "Fondazione Villa Russiz", deliberata dal Commissario straordinario in data 9 aprile 2021.
2. Il nuovo statuto, il cui testo integrale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELLA "FONDAZIONE VILLA RUSSIZ"

CAPRIVA DEL FRIULI (GO)

La storia di Villa Russiz affonda le sue radici nel tempo. E' infatti il 1868 quando, a 27 anni, Elvine Ritter de Zahony sposa il Conte Teodoro de La Tour ricevendo come dono nuziale dal padre Barone Giulio Ettore Ritter de Zahony un consistente appezzamento terriero denominato Russiz, località del comprensorio di Capriva, adiacente all'allora confine italo — austriaco.

Completata la costruzione del castello, il Conte Teodoro de La Tour dà inizio ad una prosperosa attività agricola, dedicandosi in particolar modo alle attività vitivinicole, le cui tecniche enologiche innovative per il tempo anticipano e favoriscono l'imprenditorialità del comprensorio.

La contessa, senza figli e ben conscia delle ristrettezze che opprimono i bimbi delle classi sociali meno abbienti, nel gennaio 1877 fonda, ispirata da grande fervore religioso, l'Istituto Scolastico a favore delle giovani bisognose. Rimasta vedova nel 1894, fonda un altro istituto a Treffen in Austria e patrocina iniziative di grande valore anche in Germania.

L'opera, estinta con lo scoppio della prima guerra mondiale, trova rinnovato sostegno ed energia nel primo - dopoguerra, per merito di un'altra donna tenace e risoluta, la contessa Adele Cerruti, conosciuta come Suor Adele. Figlia di un aristocratico ligure, Adele partecipa alle operazioni belliche dell'Isonzo come crocerossina e alla sua direzione viene affidato il lazzaretto di Russiz. Nel 1919 fonda l'Istituto per accogliere le Orfane di Guerra della Venezia Giulia e di altre province d'Italia.

L'11 febbraio 1926 l'Istituto viene eretto in Ente Morale. Successivamente i beni di Russiz della Fondazione Elvine de La Tour vengono attribuiti all'Istituto e la località di Russiz viene identificata con il toponimo di Villa Russiz.

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE

E' costituita in Capriva del Friuli, con sede in via Russiz n. 4/6, la Fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 19, denominata "Fondazione Villa Russiz".

ART. 2

SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera nell'ambito regionale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, con l'obiettivo dell'educazione integrale dei minori, agisce nelle forme previste dalla legislazione regionale vigente e persegue i seguenti scopi:

a) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrata, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e di integrazione sociale, con particolare attenzione ai servizi di accoglienza ed educazione integrale di minori, di ambo i sessi, con particolari problemi familiari, sociali o assistenziali, nel rispetto delle disposizioni e dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento;

b) contribuire alla programmazione sociale e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti;

c) progettare e gestire servizi indirizzati alla prevenzione del disagio e politiche di sostegno rivolte direttamente alle famiglie quali percorsi educativi, ludico ricreativi, animazione di eventi;

d) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alle lettere b) e c);

e) attualizzare, nel rispetto delle volontà originarie dei fondatori dell'ente, agevolazioni sia nell'accoglienza che nelle varie forme di sostegno nei casi di ospiti orfani o che subiscono il disagio

familiare.

La Fondazione, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

La Fondazione può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della gestione associata dei servizi.

È consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali, purché connesse, compatibili e finalizzate al raggiungimento delle finalità della Fondazione ed in particolare di quella agricola ad indirizzo vitivinicolo che rappresenta la storica gestione del patrimonio sociale.

ART. 3

EROGAZIONE DEI SERVIZI

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati, in armonia con lo Statuto medesimo, l'organizzazione, le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni della Fondazione e le modalità di accesso degli utenti agli stessi.

ART. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni acquisiti a seguito del lascito della Contessa Elvine Ritter de Zahony, del conte Teodoro de La Tour e della contessa Suor Adele Cerruti, che si compone oltre che nei fabbricati dell'educandato e del centro aziendale, in una proprietà terriera destinata ad attività agricola, e dai beni acquisiti al patrimonio successivamente.

Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è pari ad euro 27.000.000,00 (ventisettemilioni virgola zero zero). Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che verranno disposti a favore della Fondazione con specifica destinazione alla realizzazione di opere e servizi a favore degli ospiti della struttura e per progetti educativi specificamente identificati;

- contributi a destinazione vincolata;

- proventi della gestione destinati alla valorizzazione dei beni del patrimonio.

ART. 5

MEZZI FINANZIARI

La Fondazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione delle proprie attività con:

- le rendite del patrimonio, che consiste, oltre che nei fabbricati destinati ad attività assistenziale, dal centro aziendale e da una proprietà terriera destinata ad attività agricole in particolare vitivinicola;

- le rendite derivanti da attività strumentali dell'attività agricola quali a titolo esemplificativo: produzione di energia da fonti rinnovabili, trasformazione, valorizzazione e vendita diretta di prodotti aziendali, agriturismo, fattoria didattica;

- i ricavi provenienti dalle rette di ricovero;

- i contributi ed elargizioni straordinari di enti pubblici e privati, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.

Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili devono essere reimpiegati nell'attività della Fondazione o comunque destinati ad incrementare il patrimonio della stessa.

ART. 6

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili solo per un ulteriore mandato;

- il revisore dei conti.

La carica di consigliere è retribuita con un gettone di presenza, per ogni seduta del Consiglio, nella misura pari all'importo del gettone di presenza spettante ai consiglieri del Comune in cui ha sede la Fondazione.

Al Presidente compete un'indennità di carica pari a quella spettante al Sindaco del Comune in cui ha sede la Fondazione. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un rimborso delle spese vive di viaggio e trasferta sostenute per la partecipazione ad attività di interesse della Fondazione. Ai consiglieri verrà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'accesso alla Fondazione dalla propria residenza, in occasione dello svolgimento dei compiti istituzionali.

ART. 7

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Istituto è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette membri.

Il Presidente è nominato dal Presidente della Regione sentito il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia.

I Consiglieri vengono nominati:

* due dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

* due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia;

* uno dal Sindaco del Comune di Capriva del Friuli;

* uno dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

Gli organismi sopraddetti sono tenuti a provvedere alle nomine dei consiglieri di competenza entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- coloro che ricevono uno stipendio o salario dall'Ente;

- coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'Ente;

- i parenti fino al terzo grado dei dipendenti dell'Ente;

- coloro che abbiano compiuto reati contro la Pubblica Amministrazione, con condanna anche in primo grado o patteggiamento superiore ai dodici mesi o con condanna per reati nei confronti dei minori.

Non possono inoltre far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti, i discendenti, parenti ed affini entro il secondo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. La decadenza viene rilevata dal Consiglio di Amministrazione ed ha efficacia immediata.

ART. 8

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione a tutti gli effetti sia nei confronti dei terzi

che in giudizio.

Spetta inoltre al Presidente:

a) l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, anche valendosi dell'ausilio del Segretario;

b) la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;

c) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;

d) l'osservanza delle regole contenute nello statuto.

Nei casi di urgenza il Presidente può compiere qualsiasi tipo di atto che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva.

Il bilancio di previsione costituisce, in capo al Presidente, autorizzazione operativa in materia gestionale della Fondazione.

Il Presidente può delegare, anche in via transitoria, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei consiglieri, al Segretario o ai dirigenti e funzionari della Fondazione.

ART. 9

VICE PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun mandato.

ART. 10

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati di gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre su tutti i provvedimenti che ritiene finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione hanno luogo per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno tre dei componenti il Consiglio stesso.

L'invito alle adunanze, contenente l'ordine del giorno, deve essere sottoscritto dal Presidente ed inviato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo. La convocazione può essere effettuata anche via fax, e-mail o telegramma.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Qualora la delibera abbia ad oggetto la dismissione dei beni del patrimonio ed il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità della Fondazione, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale, rapportato ad attualità, per l'adozione della stessa è richiesto il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni vengo fatte per appello nominale e a voti palesi. Hanno sempre luogo a voti segreti le votazioni concernenti persone.

I consiglieri non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione e devono dichiararlo anche se non partecipano alla votazione.

ART. 11

VERBALI

Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di assenza del Segretario, i verbali vengono redatti da un consigliere o da un impiegato della Fondazione designato dal Consiglio.

ART.12

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza o la cessazione della carica per le dimissioni, morte o impedimento permanente, quando è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, è tempestivamente comunicata ai soggetti di cui al precedente art. 7 per la sostituzione, nonché all'autorità tutoria per quanto di competenza. La surroga è disposta dall'Ente o Autorità che ha provveduto alla sua nomina.

Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte.

ART 13

REVISORE DEI CONTI

L'Assessore Regionale con delega per le autonomie locali provvede alla nomina di un revisore dei conti.

Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato solo per un ulteriore mandato. Al revisore dei conti spetta il compenso annuo determinato in sede di nomina che comunque non può essere superiore ad 1/6 del compenso annuale spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al revisore spettano le funzioni di controllo sull'attività della Fondazione con particolare riguardo agli aspetti finanziari e contabili.

Il revisore dei conti ha diritto ad intervenire ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

ART 14

ORGANIZZAZIONE

Con apposito regolamento organico saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento interno della struttura, individuate le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e definite le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente.

ART 15

BILANCIO DELLA FONDAZIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente, entro il mese di dicembre, all'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo, comprensivo della relazione sull'attività svolta e da svolgere.

Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente, entro il mese di aprile, all'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione, comprensivo della relazione sull'attività svolta.

ART. 16

IL SEGRETARIO

Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario. La nomina può essere effettuata anche con incarico professionale e/o rapporto di collaborazione a progetto.

Il Segretario ha il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio di Amministrazione, coordinare l'attività dell'Ente e, su delega del Presidente, di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

CONTROLLO E VIGILANZA

La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulla Fondazione ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 18

MODIFICHE STATUTARIE

Ogni modifica al presente Statuto verrà apportata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri e sarà sottoposta all'esame tutorio a norma delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 19

ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio della stessa sarà destinato, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità dei voti espressa da tutti e sette i consiglieri aventi diritto, ad istituzioni con finalità analoghe e in particolare a quelle che si dedicano all'assistenza, all'educazione ed alla formazione in favore dei minori.

Il liquidatore viene nominato dal Presidente della Regione.

ART. 20

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative ed i regolamenti in vigore.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_17_1_DPR_55_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2021, n. 055/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. "Associazione Anziani - Casa Famiglia di Taipana APS" avente sede a Taipana (UD). Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 18 marzo 2021 e la successiva integrazione del 13 aprile 2021, con cui la Presidente della "Associazione Anziani - Casa Famiglia di Taipana APS" avente sede a Taipana (UD), già iscritta al n. 271 del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, ha chiesto l'approvazione dello statuto ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
VISTO lo statuto dell'Associazione approvato da ultimo dall'Assemblea dei soci dell'8 febbraio 2020;
VISTO il relativo verbale, a rogito dell'avv. Enrico Paludet, notaio in Pordenone, rep. n. 116, racc. n. 96, registrato a Pordenone il 17 febbraio 2020 al n. 2346 serie 1T;
VISTA la consistenza patrimoniale e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell'ente;
RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;
RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore dell'assistenza;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto della "Associazione Anziani - Casa Famiglia di Taipana APS" avente sede a Taipana (UD), nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L'Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI – CASA FAMIGLIA DI TAIPANA APS
TAIPANA (UD)

Art. 1 – Denominazione, sede e durata.
1.1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, un'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE ANZIANI – CASA FAMIGLIA DI TAIPANA APS" (di seguito: Associazione), con sede legale in Taipana (UD), fraz. Taipana n. 46 e con durata illimitata.

Art. 2 – Scopi, finalità e attività.
2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2.2. L'Associazione ha la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
2.3. In particolare, l'Associazione gestisce servizi e strutture a ciclo residenziale per attività socioassitenziali e sociosanitarie ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 6/2006, nel contesto di una residenza da reputarsi già funzionante ai sensi dell'art. 8, D.P.Reg. n. 0144/2015 in quanto autorizzata al funzionamento ai sensi del D.P.G.R. n. 83/1990.
2.4. Il servizio residenziale è organizzato funzionalmente come comunità a carattere familiare, destinato alla convivenza di persone adulte, in relazione alla disponibilità dei posti, che presentino problematiche omogenee o compatibili e che non possano o intendano vivere autonomamente presso il loro domicilio o i loro familiari o che non possano usufruire di servizi alternativi al ricovero o, ancora, che presentino condizioni psico-fisiche assimilabili a quelle geriatriche per le quali non sussistano sul territorio altre modalità di assistenza adeguate.
2.5. Il servizio è prevalentemente destinato ad anziani e/o portatori di handicap con un livello lieve o medio di non autosufficienza. Le attività svolte dall'Associazione rientrano, per un tanto, tra quelle di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e lett. q), del D.Lgs. n. 117/2017.
2.6. Le finalità sopra indicate verranno perseguite anche attraverso l'intervento dei soci nei servizi sottoindicati, atti a garantire la funzionalità e gli obiettivi della struttura, quali: giardinaggio, piccole opere di riparazione e falegnameria, aiuto alla somministrazione dei pasti, aiuto alle piccole pulizie, preparazione e predisposizione di oggettistica ed addobbi in caso di eventi ed altro. Dette attività sono prestate dai soci, compatibilmente con il proprio stato di salute, in forma volontaria, libera e gratuita.
2.7. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati (soci ospiti).
3.1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
3.2. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone anziane che ne facciano richiesta scritta, aventi i requisiti di cui all'art. 2 del presente Statuto, avuto particolare riguardo alle persone che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) situazione economica precaria;
b) mancanza di una propria abitazione;
c) mancanza di sostegni parentali;
d) portatori di handicap o bisognosi di assistenza.

3.3. Le condizioni anzidette risultano elencate in ordine di priorità ai fini della formazione di eventuali graduatorie, nel solo caso in cui vi siano delle domande di associazione superiori, per numero, alla capienza delle strutture. A parità di graduatoria avranno precedenza i soci residenti nel Comune di Taipana da almeno due anni. Un tanto non rappresenta una limitazione all'ammissione degli associati basata sulle condizioni economiche, né una procedura selettiva di natura discriminatoria, ma una soluzione – meramente eventuale – per il caso di domande di ammissione esorbitanti per numero.

3.4. La richiesta di ammissione dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti del richiedente, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.5. Sull'ammissione dei soci all'Associazione decide il Consiglio Direttivo, il quale potrà sentire il medico di base per quanto concerne l'aspetto sanitario e l'assistente sociale di riferimento per la valutazione della situazione complessiva sotto il profilo sociale, economico e familiare. Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo, ove non intenda accogliere la richiesta, deve comunicare all'interessato la deliberazione di rigetto della richiesta di ammissione, entro il termine di 60 giorni, motivandola adeguatamente. Qualora la richiesta non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

3.7. È previsto un periodo di accoglimento temporaneo di tre mesi, dovendosi verificare l'idoneità del nuovo ospite alla vita comunitaria.

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati.

4.1. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere degli organi associativi, nonché di effettuare il pagamento della quota associativa mensile.

4.2. Le quote associative, che dovranno essere versate mensilmente dai soci, saranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, saranno di tipo differenziato e definito come segue:

a) verrà stabilita una quota base da considerare come importo minimo per tutti i soci;
b) i Soci che non risultassero residenti nel Comune di Taipana (UD), da almeno due anni, all'atto dell'adesione all'Associazione corrisponderanno un importo fino al massimo del 40% (quaranta per cento) superiore alla quota base.

4.3. La quota associativa dovrà essere versata anticipatamente, entro la prima decade di ciascun mese di scadenza, mediante bonifico bancario o postale e con beneficiario l'Associazione.

4.4. I nuovi soci dovranno, prima dell'ingresso in struttura, versare, oltre alla quota associativa prevista, una cauzione pari ad una mensilità; detta cauzione verrà restituita al momento della fuoriuscita dall'Associazione.

4.5. Ove i soci non possedessero la disponibilità finanziaria sufficiente per assicurare il pagamento della quota base mensile, il versamento o l'integrazione del versamento dovrà essere assicurato dai parenti eventualmente obbligati, oppure dall'Amministrazione comunale competente.
4.6. All'atto della richiesta di ammissione e per tutto il tempo di permanenza all'interno dell'Associazione, con aggiornamenti annuali, i soci dovranno mettere a disposizione della stessa tutti i dati di carattere sanitario, reddituale e patrimoniale.
4.7. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire delle rette differenziate anche qualora ciò risulti giustificato da una maggiore o minore fruizione di taluni servizi.
4.8. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali con diritto di voto. Essi hanno il diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione, frequentare i locali dell'Associazione e beneficiare dei servizi resi all'interno delle strutture, nonché di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione.
4.9. È esclusa la possibilità di trasferire, a qualsiasi titolo, la quota associativa.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato.
5.1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
5.2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Colui che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
5.3. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o previsti negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, nonché l'associato che perda i requisiti di cui al punto 2.4. e/o al punto 2.5. potrà essere escluso dall'Associazione con delibera motivata del Consiglio Direttivo, anche avuto riguardo a quanto previsto al punto 3.2. e al punto 3.5.. Il Consiglio Direttivo, in caso di esclusione dell'associato, incaricherà il Presidente di notificare per iscritto il provvedimento di eslcusione e di conseguente dismissione del socio ospite, il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di giorni 15 e, eventualmente, ricorrere all'autorità giudiziaria entro i termini di legge.
5.4. L'esclusione dell'associato può essere deliberata anche nel caso in cui lo stesso si renda responsabile di attività lesive della funzionalità e del prestigio dell'Associazione.
5.5. Nel caso di esclusione dell'associato, i familiari civilmente obbligati o chi per essi saranno chiamati a provvedere e a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, una più idonea sistemazione all'associato escluso.
5.6. Nel caso di recesso, morte o esclusione dell'associato non sorgerà alcun diritto alla restituzione delle quote versate, né sarà attivabile alcuna pretesa – nemmeno restitutoria – che abbia riguardo al patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Organi.
6.1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, ove nominato;
- il revisore legale dei conti, ove nominato.

6.2. Tutte le cariche sociali, ad esclusione di quelle relative all'organo di controllo e al revisore legale dei conti, si intendono onorate a titolo gratuito. È previsto il rimborso delle spese vive sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e purché debitamente documentate.

Art. 7 – Assemblea dei soci.

7.1. I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività per l'esercizio in corso e per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.
7.2. Il bilancio di previsione ed il programma di attività verrà predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
7.3. I soci sono convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale straordinaria qualora motivi gravi o urgenti lo richiedano e, in particolare, qualora venga a mancare il numero legale degli associati, in caso di dimissioni o cessazione dell'incarico per altri motivi del Presidente o di un altro dei componenti del Consiglio Direttivo, alla cui sostituzione si dovrà provvedere entro 3 mesi dalla data di comunicazione delle dimissioni o dell'avvenuta cessazione dell'incarico.
7.4. I soci sono inoltre convocati, a cura del Presidente, in Assemblea generale straordinaria qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.
7.5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, spedita e/o portata a conoscenza, anche mediante affissione in luogo di comune accesso, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
7.6. Ogni associato che risulti iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto. Ciascun associato ha un voto. I soci possono intervenire in Assemblea personalmente ovvero a mezzo di delegato, che non potrà tuttavia detenere più di una delega. La delega deve essere rilasciata per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione.
7.7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza – in proprio o per delega – di almeno 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza con la presenza – in proprio o per delega – di almeno 1/5 dei soci.
7.8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di voti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto, in relazione a quanto deciso dal Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel Regolamento dei lavori assembleari.
7.9. Sono competenze inderogabili dell'Assemblea dei soci:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- l'approvazione dell'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- la deliberazione di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- la deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.10. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero da altra persona anche non socia che l'Assemblea intendesse nominare.
7.11. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo con le seguenti modalità: risulteranno eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, la precedenza spetta al candidato più anziano di età. Ciascun socio – o suo delegato – potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere.

Art. 8 – Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).
8.1. L'organo di amministrazione dell'Associazione, denominato Consiglio Direttivo, è formato da un minimo di tre a un massimo di cinque Consiglieri, eletti tra i soci. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
8.2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci. Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
In particolare provvede a:
- eleggere tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, i quali durano in carica sino alla scadenza del mandato di Consigliere; essi sono rieleggibili;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio di previsione con definizione delle quote sociali annuali e delle rette mensili, nonché della programmazione economica dell'esercizio;
- redigere il programma di attività per l'anno sociale;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre gli eventuali Regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare all'Assemblea dei soci;
- predisporre, in genere, gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e organizza l'attività amministrativa e statutaria dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

8.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di una volta all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri, mediante avviso da inviarsi al domicilio di ogni Consigliere con lettera raccomandata o con altro mezzo ritenuto idoneo ad attestare il ricevimento della comunicazione.
8.4. L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, subentreranno di diritto ai dimissionari i primi candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti ricevuti nel corso dell'elezione; nel caso di parità sarà preferito il più anziano di età.
8.5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
8.6. Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.7 il Consiglio direttivo ha la facoltà di invitare alle riunioni professionisti e/o esperti anche esterni per la trattazione di argomenti e/o problematiche di carattere tecnico.

Art. 9 – Presidente.

9.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca – per gravi motivi – decisa dall'Assemblea dei soci. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
9.2. Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Spetta, altresì, al Presidente:
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- vigilare sul corretto funzionamento dell'Associazione;
- dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- autorizzare tutte le spese, comprese quelle eccedenti l'ordinaria amministrazione, previo nulla osta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può adottare eventuali provvedimenti a carattere d'urgenza, riferendo poi al Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere convocato quanto prima, ovvero non oltre il quinto giorno dalla data in cui l'urgenza si è presentata.
9.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 – Organo di controllo.

10.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
10.2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
10.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
10.4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizia sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 – Revisore legale dei conti.

11.1. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 – Segretario.

12.1. Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, cercando di individuare la persona che, per capacità e competenza, possa dare un maggiore affidamento in tale funzione. Il Segretario cura la redazione e la conservazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Verbali.

13.1. Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono raccolti in ordine cronologico, distintamente per i due organi, a cura del Segretario.

Art. 14 – Patrimonio.

14.1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività anche da fonti diverse dalle quote associative, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, libere contribuzioni effettuate da privati, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

14.3. Le uscite riguarderanno principalmente: la spesa del personale (compresi tutti gli oneri, diretti ed indiretti, previsti dalla legge e dal rapporto di lavoro), gli acquisti di beni e servizi, le manutenzioni ordinarie, le eventuali manutenzioni straordinarie, le quote di ammortamento, eventuali contributi ad altri enti o associazioni aventi finalità socioassistenziali, gli altri oneri generali.

14.4. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dagli avanzi di gestione e da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia legittima titolare.

Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili.

15.1. Ai fini di cui al precedente art. 14, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Bilancio di previsione e Bilancio d'esercizio. Informativa sociale.

16.1. Il Bilancio di previsione riporta tutte le entrate che si ipotizza di poter realizzare e tutte le spese che si prevede di dover sostenere nel corso dell'esercizio, sulla base del Programma di attività. Sono indicate inoltre, separatamente, le somme ancora da riscuotere e quelle ancora da pagare al 31 dicembre dell'anno precedente.

16.2. Il Programma di attività indica ed illustra le iniziative alle quali si intende dare attuazione con i fondi a disposizione.
16.3. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
16.4. L'Associazione deve redigere il **Bilancio d'esercizio** formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione abbia dei ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
16.5. Il bilancio viene predisposto dal Consiglio Direttivo in conformità alla modulistica di legge e, quindi, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il bilancio deve, poi, essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
16.6. L'eventuale saldo attivo di amministrazione può essere utilizzato per far fronte a nuove iniziative o a maggiori spese soltanto dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci.
16.7. Ove l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti di legge, essa deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 17 – Libri sociali obbligatori.
17.1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo; dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

17.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà in tal senso – in assenza di giustificati motivi ostativi – mettendo a disposizione la relativa documentazione entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 18 – Volontari.
18.1. I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
18.2. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
18.3. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
18.4. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 – Lavoratori.

19.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, fermo restando che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

19.2. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti di legge, il loro trattamento normativo ed economico non dovrà essere inferiore a quello previsto nei contratti collettivi (di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015) e la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il Consiglio Direttivo dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Modifica dello Statuto.

20.1. Il presente Statuto potrà essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, soltanto con una deliberazione dell'Assemblea dei Soci approvata con i voti della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

21.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci avente ad ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

21.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea in sede di scioglimento.

21.3. L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 – Rinvio.

22.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_17_1_DPR_56_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2021, n. 056/Pres.

Art. 30 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 29 luglio 2009. Sostituzione di alcuni componenti del Collegio arbitrale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 30 del vigente Accordo collettivo nazionale (di seguito in breve ACN) del 29 luglio 2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale dispone che, in ciascuna Regione, sia costituita una commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, preposta alla valutazione delle violazioni, da parte dei medici convenzionati di medicina generale, degli obblighi e dei compiti previsti dall'ACN e dagli accordi regionali ed aziendali;
PRESO ATTO che il Collegio arbitrale sopra citato è nominato con provvedimento regionale ed è composto da:
– un Presidente, nominato dall'Assessore regionale alla Sanità e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione;
– tre componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore regionale alla Sanità;
– tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale della Regione, ed uno designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione, con funzione di vicepresidente;
RILEVATO che il Collegio in parola:
- è stato da ultimo costituito con proprio decreto n. 0115/Pres. del 29 maggio 2012, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 835, del 17 maggio 2012, il quale rimarrà in carica sino al rinnovo dello stesso con il prossimo ACN;
- è stato successivamente integrato con proprio decreto n. 0181/Pres. del 27 settembre 2016, e successivi propri decreti n. 042/Pres. del 28 febbraio 2018, e n. 0209/Pres. del 4 dicembre 2019 e risulta attualmente così composto:

TITOLARI	DESIGNAZIONE	SUPPLENTE
Avv. Pierpaolo Safret - Presidente	Ordine Avvocati	
Dott. Mario Balestra - Vice Presidente	Ordine dei Medici	Dott. Maurizio Spedicati
Avv. Fosca Togni	Parte pubblica	Dott. Adelì Mattiussi
Dott.ssa Magda Uliana	Parte pubblica	Dott.ssa Tamara Lollis
Dott.ssa Clara Zuch	Parte pubblica	Dott. Francesco Gongolo
Dott. Gian Luigi Tiberio	Parte sindacale	Dott. Fabrizio Gangi
Dott. Gianfranco Matera	Parte sindacale	Dott. Paolo Spagnul

DATO ATTO:
- che, con nota prot. n. 12386 del 3 giugno 2020, il componente supplente di parte pubblica dott.ssa Tamara Lollis ha rassegnato le proprie dimissioni dall'organo collegiale e delle quiescenze rispettivamente del supplente di parte pubblica dott. Adelì Mattiussi e della componente titolare di parte pubblica dott.ssa Clara Zuch;
- che con nota prot. n. 8814 del 22 marzo 2021 la Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità ha chiesto all'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trieste e alle OO.SS. Maggiormente Rappresentative di segnalare eventuali cause ostative che comportino la necessità di sostituire dei componenti designati rispettivamente dalle stesse da comunicare entro il 26 marzo 2021;
VISTE:
- la nota prot. n. 209 del 10 marzo 2021, con la quale l'Assessore alla salute ha individuato il componente supplente di parte pubblica in sostituzione della dott.ssa Tamara Lollis dimissionaria nella persona dell'avv. Sonia Borghese e il componente supplente di parte pubblica in sostituzione del dott. Adelì Mattiussi nella persona dell'avv. Gianluigi Moise;
- la nota prot. n. 262 del 25 marzo 2021 con la quale, ad integrazione della nota prot. 209 del 10 marzo 2021, l'Assessore alla salute ha individuato il componente titolare di parte pubblica in sostituzione della dott.ssa Clara Zuch nella persona del dott. Francesco Gongolo, già componente supplente di parte pubblica, e, pertanto, il componente supplente dello stesso è stato individuato nella persona del dott. Antonino Riolo;
- la nota prot. n. 9373 del 26 marzo 2021 di riscontro dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della

provincia di Trieste che, nella riunione del 25 marzo 2021, ha deliberato di confermare la designazione del dott. Mario Balestra quale componente titolare di parte ordinistica in seno al Collegio arbitrale di cui all'art. 30 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e di designare quale componente supplente il dott. Maurizio Pagan;
- la nota prot. n. 9178 del 25 marzo 2021 di riscontro dell'Organizzazione Sindacale SNAMI con la quale la stessa conferma gli attuali componenti di designazione sindacale;
RITENUTO, quindi, necessario provvedere alle sostituzioni suddette onde consentire l'operatività del Collegio nel rispetto delle norme della contrattazione nazionale e di nominare, quindi, l'avv. Gianluigi Moise quale componente supplente di parte pubblica, in sostituzione del dott. Adelì Mattiussi, l'avv. Sonia Borghese quale componente supplente di parte pubblica, in sostituzione della dott.ssa Tamara Lollis, il dott. Francesco Gongolo quale componente titolare di parte pubblica in sostituzione della dott.ssa Clara Zuch e il dott. Antonino Riolo quale componente supplente di parte pubblica del dott. Francesco Gongolo;
PRESO ATTO della nota prot. n. 9373 del 26 marzo 2021 di riscontro dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trieste con cui è stata confermata la designazione del dott. Mario Balestra quale componente titolare di parte ordinistica in seno al Collegio e con cui è stato designato, quale componente supplente, il dott. Maurizio Pagan;
RILEVATO che dalle dichiarazioni rilasciate ed agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità circa l'insussistenza di motivi di inconferibilità e incompatibilità alla nomina quali componenti dell'organo collegiale, non emergono motivi ostativi alla partecipazione;
PRECISATO che:
- è confermata ogni altra previsione del citato proprio decreto n. 0115/Pres./2012 non espressamente modificata dal presente provvedimento;
- i componenti nominati in sostituzione dei componenti cessati dall'incarico restano in carica fino alla prossima ricostituzione dell'organo collegiale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 9 aprile 2021;

DECRETA

1. Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale componente supplente di parte pubblica del Collegio arbitrale, l'avv. Gianluigi Moise, in sostituzione del dott. Adelì Mattiussi, l'avv. Sonia Borghese quale componente supplente di parte pubblica del Collegio arbitrale, in sostituzione della dott.ssa Tamara Lollis, il dott. Francesco Gongolo quale componente titolare di parte pubblica del Collegio arbitrale in sostituzione della dott.ssa Clara Zuch e il dott. Antonino Riolo quale componente supplente di parte pubblica del Collegio arbitrale del dott. Francesco Gongolo.
2. Di nominare il dott. Maurizio Pagan quale componente supplente del Vicepresidente dott. Mario Balestra, su designazione da parte dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trieste.
3. Di dare atto che, per effetto delle suddette sostituzioni, il Collegio arbitrale risulta così composto:

TITOLARI	DESIGNAZIONE	SUPPLENTE
Avv. Pierpaolo Safret - Presidente	Ordine Avvocati	
Dott. Mario Balestra - Vice Presidente	Ordine dei Medici	Dott. Maurizio Pagan
Avv. Fosca Togni	Parte pubblica	Avv. Gianluigi Moise
Dott.ssa Magda Uliana	Parte pubblica	Avv. Sonia Borghese
Dott. Francesco Gongolo	Parte pubblica	Dott. Antonino Riolo
Dott. Gian Luigi Tiberio	Parte sindacale	Dott. Fabrizio Gangi
Dott. Gianfranco Matera	Parte sindacale	Dott. Paolo Spagnul

4. Di precisare che i componenti sub punto 3, nominati in sostituzione dei componenti cessati dall'incarico, restano in carica fino alla prossima ricostituzione dell'organo collegiale.
5. Di dare atto che i componenti sub punto 3 quali componenti dell'organo collegiale hanno dichiarato l'insussistenza di motivi di inconferibilità e incompatibilità alla nomina.
6. Di precisare che resta confermata ogni altra previsione del decreto del Presidente della Regione n. 0115/Pres./2012 di costituzione del Collegio arbitrale, non espressamente modificata dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

21_17_1_DPR_57_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2021, n. 057/Pres.

Classificazione della variante sud di Dignano a nuova strada regionale SR 464 var "di Dignano" e declassificazione a strada comunale di tratto di strada regionale SR 464 "di Spilimbergo", nel Comune di Dignano (UD).

IL PRESIDENTE

VISTI l'articolo 2, commi 5, 6, 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione), che definiscono e disciplinano la classificazione, declassificazione e i passaggi di proprietà delle strade, e richiamata in particolare l'attribuzione alle regioni delle competenze relative alla classificazione amministrativa delle strade non statali;
VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice;
VISTO altresì l'articolo 2, commi 5 e 6 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;
VISTO l'articolo 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;
RICHIAMATE le norme della disciplina regionale in materia di classificazione delle strade, contenute negli articoli da 62 a 62 quater della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, e in particolare:
- l'articolo 62 bis per cui la classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati, mentre la classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente o dell'Assessore competente, su proposta del Consiglio comunale;
- l'articolo 62 ter per cui alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza, e che il medesimo atto determina la nuova classificazione della strada o del tronco;
- l'articolo 62 quater della citata legge regionale 23/2007 per cui l'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità;
RICHIAMATO inoltre l'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, ai sensi del quale è stata costituita la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., società in house a capitale interamente regionale, per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità di interesse regionale, ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111;
VISTO il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare la tabella A che individua la rete di interesse regionale tra cui, per l'intero suo itinerario, la S.R. 464 "di Spilimbergo" con estesa dal km 0,000 al km 44,850;
TENUTO CONTO che l'articolo 65, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 prevede che la Giunta regionale può conferire alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., tra le altre, funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa, ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lett. i) dell'allegato A di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 e successive modificazioni ed integrazioni (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni

delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali), il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione cura la classificazione delle strade regionali e della viabilità acquisita dalle Province;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1867, del 6 agosto 2009, modificata dalla n. 2573, del 19 novembre 2009, era stato approvato il "Programmazione degli interventi di viabilità 2009 - 2013" in cui compariva l'intervento di "Riqualificazione della viabilità dalla S.R. 177 alla S.R. 464", già previsto dall'allora vigente Piano regionale della viabilità;
- con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 806 del 28 aprile 2010, è stato disposto di affidare alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in delegazione amministrativa intersoggettiva la realizzazione del citato intervento articolandolo nelle due opere "Variante sud di Dignano" e "Bretella di Barbeano";
- la delegazione amministrativa è stata conseguentemente affidata con decreto regionale n. PMT/222/VS.1.0.20, del 3 giugno 2010, dell'allora denominato Servizio infrastrutture, vie di comunicazione e telecomunicazioni;

PRESO ATTO che:

- l'intervento "Variante sud di Dignano" lungo la S.R. 464, in conformità al vigente Piano regione delle infrastrutture dei trasporti, della mobilità delle merci e della logistica, è stato completato e che la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ne ha disposto la messa in esercizio provvisoria con Ordinanza n. 137/2019 del 30 settembre 2019;
- è stato emesso in data 23 maggio 2020 l'atto unico di collaudo tecnico amministrativo, ai sensi dell'articolo 229 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, repertoriato da FVG Strade S.p.A. con prot.n. GEN-GEN-2020-0022677-A-A del 28 maggio 2020;
- con Ordinanza n. 075/2021 del 9 aprile 2021 del Responsabile della Divisione esercizio di FVG Strade è stata disposta la messa in esercizio definitiva della nuova viabilità relativa alla "Variante sud di Dignano", a decorrere dalla data medesima;

CONSIDERATO che l'opera dà attuazione alle previsioni del richiamato Piano di settore regionale, realizzando il bypass dell'abitato di Dignano con un nuovo itinerario di interesse regionale impostato in continuità lungo la S.R. 464 e attraverso la nuova bretella e a un tratto di S.R. 463, mentre il tratto storico di strada regionale attraversante il centro abitato assume conseguentemente la funzionalità di viabilità comunale;

VISTA la nota di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Prot. n. 0041185 del 23 settembre 2020, rubricata al protocollo regionale con n. TERINF-GEN 56478 del 28 settembre 2020, con cui a valle di un primo positivo confronto con il Comune di Dignano:

- si propone per la nuova bretella, dal km 0+000 al km 1+255, la denominazione «S.R. 464 Var "di Dignano"» e la classificazione funzionale "C" - Strada extraurbana secondaria - Sezione tipo C1;
- si propone la dismissione del tratto di S.R. 464 interessato dalla variante, dal km 23+625 al km 24+915, ricomprendente il tratto in centro abitato dal km 23+935 al km 24+308;

VISTA la nota del Comune di Dignano prot. n. 7645 del 4 dicembre 2020, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN 74464/A del 7 dicembre 2020, di trasmissione della delibera di Consiglio comunale n. 42 del 25 novembre 2020 con la quale si esprime parere favorevole all'acquisizione al patrimonio comunale del succitato tratto di S.R. 464, dal km 23+625 al km 24+915;

RITENUTO di condividere i contenuti della citata nota del 23 settembre 2020 di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., nonché il nuovo quadro delle competenze sui tratti stradali in oggetto, così come condivisi dagli organi comunali competenti, e pertanto di procedere alle classificazioni e declassificazioni suddette;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto e secondo lo schema della planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, si deve procedere alla classificazione della nuova strada regionale S.R. 464 Var "di Dignano", dal km 0+000 al km 1+255, e alla declassificazione a strada comunale del tratto di strada regionale S.R. 464 "di Spilimbergo", dal km 23+625 al km 24+915, in Comune di Dignano;

ATTESO che, ai sensi degli articoli 2 e 13 del Codice e secondo quanto disposto con D.M. del 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), è compito dell'Ente proprietario procedere alla classificazione tecnico funzionale della rete di propria competenza;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, si ritiene infine di procedere alla classificazione tecnico funzionale del nuovo tratto regionale quale strada "C" - Strada extraurbana secondaria - Sezione tipo C1;

DECRETA

1. Di classificare a strada regionale, con la denominazione di S.R. 464 Var "di Dignano", dal km 0+000 al km 1+255, l'opera "Variante sud di Dignano", in Comune di Dignano.

2. Di declassificare il tratto di strada regionale S.R. 464 “di Spilimbergo”, dal km 23+625 al km 24+915, in Comune di Dignano, e classificarlo a strada comunale.
3. Le classificazioni e declassificazioni di cui ai punti precedenti sono graficamente rappresentate nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
4. Di disporre che le aree stradali costituenti l’infrastruttura di cui al punto 2, comprensive di tutte le relative aree di pertinenza, siano conseguentemente acquisite al patrimonio comunale e cedute e consegnate dall’attuale gestore Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con apposito verbale da formalizzarsi ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5. Di procedere alla classificazione tecnico funzionale del nuovo tratto regionale di cui al punto 1 quale strada “C” - Strada extraurbana secondaria - Sezione tipo C1.
6. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell’articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.
7. Il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, della Direzione centrale infrastrutture e territorio, è incaricato dell’esecuzione del presente atto.

FEDRIGA
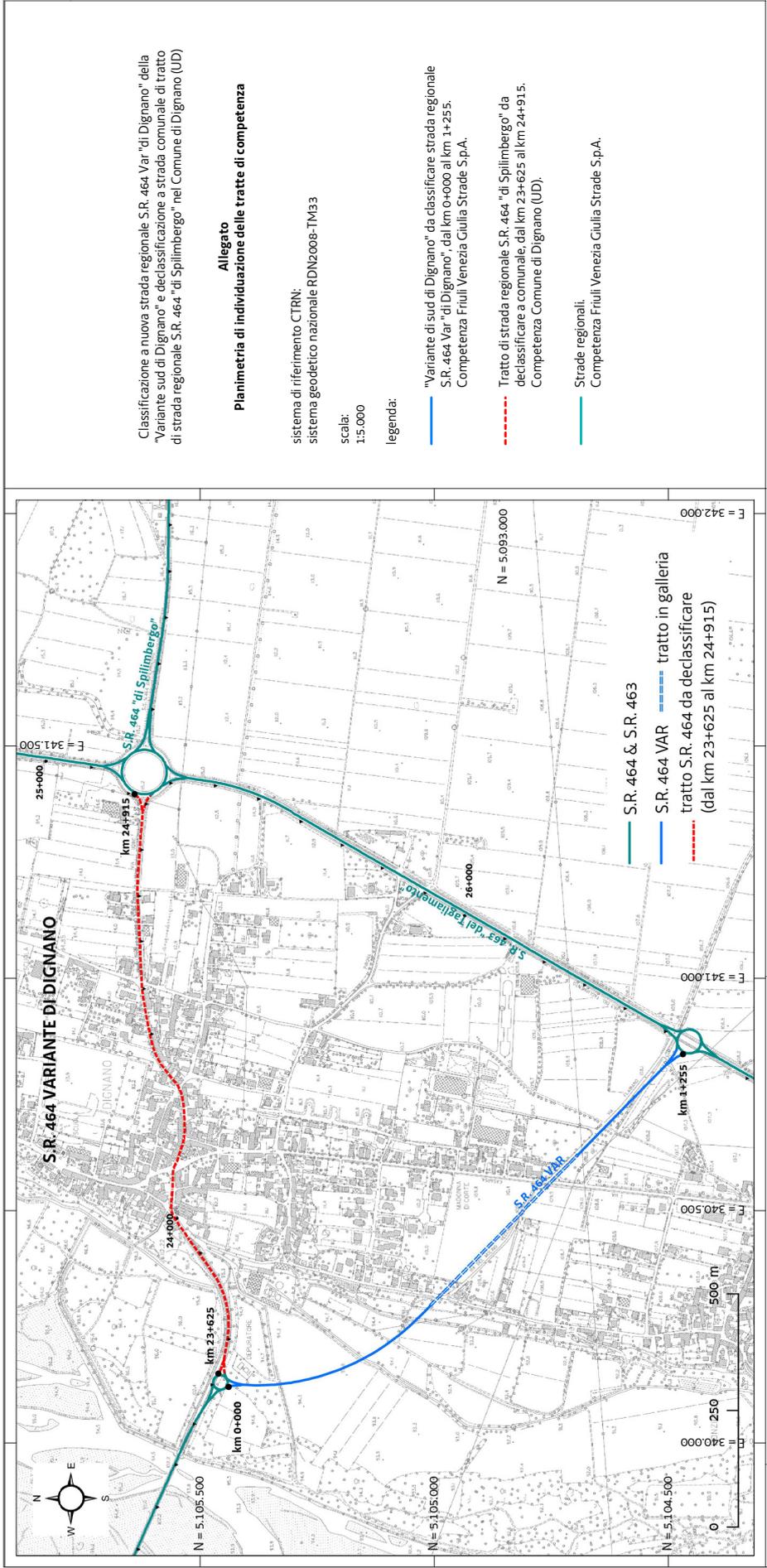
Classificazione a nuova strada regionale S.R. 464 Var "di Dignano" della "Variante sud di Dignano" e declassificazione a strada comunale di tratto di strada regionale S.R. 464 "di Spilimbergo" nel Comune di Dignano (UD)

Allegato
Planimetria di individuazione delle tratte di competenza

sistema di riferimento CTRN:
sistema geodetico nazionale RDN2008-TM33

scala:
1:5.000

legenda:

"Variante di sud di Dignano" da classificare strada regionale S.R. 464 Var "di Dignano", dal km 0+000 al km 1+255.
Competenza Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Tratto di strada regionale S.R. 464 "di Spilimbergo" da declassificare a comunale, dal km 23+625 al km 24+915.
Competenza Comune di Dignano (UD).

Strade regionali.
Competenza Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

21_17_1_DDC_AMB ENER_2117_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 13 aprile 2021, n. 2117

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di Valutazione di impatto ambientale del progetto riguardante un allevamento per galline ovaiole da realizzarsi nel Comune di Fagagna (VIA 559) - Proponente: Società agricola Vicario Ss.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006 che prevede, per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, l'adozione di un provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

VISTO in particolare l'art. 27-bis, comma 7, ultimo periodo, ai sensi del quale la decisione di concedere i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5, 6, del D.lgs. 152/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 803 del 21 marzo 2018 (D.lgs. 152/2006- art. 27-bis Individuazione dell'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale);

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 3 agosto 2020 è pervenuta alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile l'istanza, da parte della Società Agricola Vicario ss, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al progetto di un allevamento per galline ovaiole da realizzarsi nel Comune di Fagagna;
- il progetto prevede la realizzazione di un complesso destinato all'allevamento di galline ovaiole a terra di 137.862 capi, costituito da tre corpi principali destinati all'allevamento vero e proprio, più un quarto volume destinato a deposito uova, magazzino, uffici amministrativi, spogliatoi e servizi igienici. Inoltre sono previsti una concimaia coperta di emergenza, una cabina ENEL ed altre strutture accessorie (silos stoccaggio mangimi, cella frigo per capi morti, deposito temporaneo rifiuti);
- il progetto in argomento è soggetto alla procedura di VIA, ai sensi della lettera ac) dell'allegato III alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 60.000 posti per galline";
- con nota n. 38317 del 13 agosto 2020 è stata data comunicazione della pubblicazione documentale dell'istanza alle amministrazioni ed enti interessati con contemporanea richiesta di perfezionamento dell'istanza;
- con nota n. 41145 del 2 settembre 2020 è stata data comunicazione del perfezionamento dell'istanza alle amministrazioni ed enti interessati;
- in data 5 ottobre 2020 è stato pubblicato l'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del D.Lgs 152/2006;
- con nota prot. 48200 del 9 ottobre 2020 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento del PAUR, nell'ambito del quale viene acquisita la Valutazione di impatto ambientale;
- con nota prot. 54932 il Servizio valutazioni ambientali ha richiesto un parere collaborativo al Comune di Fagagna, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia e all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;

VISTI in particolare i seguenti pareri ed osservazioni espressi sulla documentazione originariamente presentata:

- Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati con nota n. 52622 del 31 ottobre 2020;
- Servizio gestione risorse idriche con nota prot. 56947 del 20 novembre 2020;
- Comune di Fagagna con note prot. n. 13230 del 3 dicembre 2020 e prot. 13373 del 7 dicembre 2020;
- Comune di Mereto di Tomba con nota prot. n. 8144 del 3 dicembre 2020;
- ARPA con nota n. 36450 del 4 dicembre 2020;
- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con nota prot. n. 7513 del 24 dicembre 2020;

RILEVATO, a seguito dei pareri suddetti, che:

- con nota prot. n. 62237 di data 18 dicembre 2020, con la quale, a seguito dei predetti pareri, sono state chieste al proponente specifiche integrazioni documentali;

- con pec pervenuta in data 14 gennaio 2021 il proponente ha richiesto una proroga di 30 giorni al fine della trasmissione delle integrazioni;
- con nota prot. n. 2566 del 19 gennaio 2021 è stata concessa la summenzionata proroga;
- con nota prot. n. 23/21 del 29 gennaio 2021 sono pervenute le integrazioni richieste;

VISTI in particolare i seguenti pareri espressi sulla documentazione integrativa:
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale con nota n. 37893 del 15 marzo 2021;
- Comune di Fagagna con nota prot. n. 3087 del 16 marzo 2021;
- Servizio gestione risorse idriche con nota prot. n. 15188 del 16 marzo 2021;
- ARPA con nota n. 7829 del 16 marzo 2021;

RILEVATO che:
- in data 17 marzo 2021 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi deputata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nella quale si è ritenuto necessario chiedere integrazioni;
- in data 30 maro 2021 sono pervenute le suddette integrazioni;

VISTA la Relazione Istruttoria del Servizio valutazioni ambientali di data 2 aprile 2021;
VISTO il parere n. VIA/3/2021 relativo alla riunione del 7 aprile 2021, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione al D.Lgs. 152/2006 ed alla L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, con la condizione ambientale, finalizzata a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, che di seguito si riporta:

Numero condizione ambientale	1
Macrofase/fase	Post-operam, in fase di esercizio
Oggetto della condizione ambientale	Qualora dovessero pervenire ai Comuni interessati segnalazioni acclarate di disturbi da emissioni odorigene potenzialmente riconducibili all'attività in esame, la ditta dovrà attivarsi, su richiesta dei Comuni medesimi, attuando prontamente: attività di monitoraggio delle emissioni odorigene, da concordarsi preventivamente con ARPA (la valutazione delle sorgenti emissive e la campagna di prelievo olfattometrico dovranno essere eseguite previa comunicazione e in accordo con ARPA); la messa in esercizio delle ulteriori misure mitigative rispetto a quelle adottate qualora ne venga riscontrata la necessità (in primis la barriera osmogenica già valutata).
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio Valutazioni ambientali
Soggetti coinvolti	Comuni, ARPA FVG

RILEVATO che, come risulta dal menzionato parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, la condizione ambientale ivi prevista tiene conto anche dei pareri formulati dalle Amministrazioni ed enti che hanno collaborato all'istruttoria;
CONSIDERATO che il piano attuativo di previsione dell'allevamento in oggetto è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/2006 artt 13 e 18, ed è stato approvato con delibera n. 19 del Consiglio Comunale di Fagagna del 23 aprile 2020;
TENUTO CONTO, come si evince dal parere della sopra citata Commissione, che il quadro valutativo finale complessivo è basato in particolare sui seguenti impegni progettuali assunti dal proponente nella documentazione presentata:
- lungo i lati Nord, Est ed in parte del lato Ovest è prevista la realizzazione di un rilevato perimetrale mediante riporto di terreno da scavo sulla cui sommità si prevede la posa di un filare di siepe di mascheramento di specie arboreo-arbustive autoctone;
- realizzazione di un "box contenimento polveri" e della relativa copertura;
- predisposizione per l'eventuale alloggiamento di una "barriera osmogenica" con i dettagli costruttivi indicati nella documentazione inviata;
- miglioramento della viabilità di ingresso e relativi fossati come da progetto in modo da ridurre le interferenze da traffico e sul reticolo idrografico;

EVIDENZIATO che la Commissione in relazione all'impatto odorigeno ha considerato che:
- i pareri pervenuti hanno posto in evidenza che il modello numerico di simulazione della dispersione degli odori evidenzia l'improbabile sussistenza di un possibile disagio olfattivo presso i recettori individuati già con il solo box contenimento polveri;
- a tal riguardo di prevedere una specifica condizione ambientale al fine di consentire di intervenire qualora dovessero verificarsi situazioni di disagio odorigeno o si dovessero riscontrare scostamenti peggiorativi rispetto quanto già stimato, come richiesto anche dalle autorità intervenute nella presente procedura;
- in merito alle richieste del Comune di Mereto si ritiene di non imporre già da ora la barriera osmogenica, ma solo la sua predisposizione, in quanto non appare al momento necessaria;

RILEVATO che la Commissione nel precitato parere, relativamente agli impatti indotti dal progetto in argomento, ha considerato che:

- le stime acustiche garantiscono, con accettabile attendibilità, il rispetto dei limiti di immissione di rumore presso recettori contermini;
- le stime odorigene descrivono un quadro previsionale compatibile con il contesto e non emergono impatti significativi presso i potenziali recettori. Non risultando tuttavia possibile escludere dei possibili fastidi odorigeni, per quanto circoscritti nel tempo, in corrispondenza di particolari condizioni meteorologiche (es: calma di vento) presso i recettori più vicini agli insediamenti, al fine di mantenere una riserva di prudenza a favore della popolazione residente, verrà inserita un'idonea condizione ambientale;
- gli impatti di cantiere saranno modesti data la realizzazione con elementi prefabbricati di veloce allestimento;
- l'aumento di impatto dovuto alla gestione degli effluenti sarà ridotto perché essi saranno rapidamente conferiti ad impianti appositi;
- l'impatto sulla viabilità esistente sarà compatibile con la struttura viaria (in media 2 viaggi/gg di tra mezzi leggeri e pesanti);
- l'impatto dovuto alla produzione di rifiuti è modesto;
- l'impatto sulla vegetazione terrestre/rete ecologica è leggermente positivo per la creazione delle fasce arboree/arbustive;
- l'impatto sul paesaggio sarà basso dato il contesto territoriale e le misure di mitigazione previste;

CONSIDERATO, in sintesi, che sotto il profilo localizzativo e strutturale il progetto non produce impatti significativi, proponendo una condizione ambientale finalizzata a limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento;

RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti condizioni ambientali;

RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole - relativamente alla valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 ed alla LR 43/1990 - il progetto riguardante un allevamento per galline ovaiole da realizzarsi nel Comune di Fagagna, presentato dalla Società Agricola Vicario ss, con la suddetta condizione ambientale, finalizzata a limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo;

RICORDATO che;
- il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale del progetto al d.lgs. 152/2006, parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione di impatto ambientale e alla LR 43/1990, non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e di tutti gli altri atti necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
- la decisione di concedere i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto sarà assunta sulla base del presente provvedimento di VIA;

VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Società Agricola Vicario ss - riguardante un allevamento per galline ovaiole da realizzarsi nel Comune di Fagagna.

Al fine di limitare l'impatto ambientale viene prevista la seguente condizione ambientale:

Numero condizione ambientale	1
Macrofase/fase	Post-operam, in fase di esercizio
Oggetto della condizione ambientale	Qualora dovessero pervenire ai Comuni interessati segnalazioni acclarate di disturbi da emissioni odorigene potenzialmente riconducibili all'attività in esame, la ditta dovrà attivarsi, su richiesta dei Comuni medesimi, attuando prontamente: attività di monitoraggio delle emissioni odorigene, da concordarsi preventivamente con ARPA (la valutazione delle sorgenti emissive e la campagna di prelievo olfattometrico dovranno essere eseguite previa comunicazione e in accordo con ARPA); la messa in esercizio delle ulteriori misure mitigative rispetto a quelle adottate qualora ne venga riscontrata la necessità (in primis la barriera osmogenica già valutata).
Soggetto competente per la verifica di ottemperanza	Servizio Valutazioni ambientali
Soggetti coinvolti	Comuni, ARPA FVG

2. Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale del progetto al d.lgs. 152/2006, parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione di impatto ambientale e alla LR 43/1990, non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta e di tutti gli altri atti necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

3. La decisione di concedere i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto sarà assunta sulla base del presente provvedimento di VIA.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, verrà inviato al proponente, trasmesso agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel presente provvedimento nonché al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento quale autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale e a tutte le Amministrazioni ed enti interessati.
5. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale di cinque anni, termine entro in quale il presente progetto deve essere realizzato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 13 aprile 2021

CANALI

21_17_1_DDS_ENER_5267_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 30 dicembre 2020, n. 5267/AMB - Fascicolo ALP-EN/288.3. (Estratto)

LR 19/2012 - Società Adria Link Srl - Decreto di Autorizzazione unica n. 3293 del 31/12/2010 per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto interrato con tensione di 110 kV di carattere sovraregionale e le opere e le infrastrutture connesse tra il Confine di Stato con la Repubblica di Slovenia a Rabuiese nel Comune di Muggia e la stazione elettrica di Zaule nel Comune di Trieste. Proroga del termine di inizio e fine lavori. Titolare dell'Autorizzazione unica: Adria Link Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Il termine di inizio dei lavori dell'elettrodotto in cavo interrato, come da ultimo modificato con Decreto del Servizio energia n. 5052 del 31/12/2018, è prorogato di tre (3) anni, fino quindi al 31/12/2023, e conseguentemente la data entro la quale dovranno essere conclusi i lavori risulta il 31/12/2025. Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni e le eventuali condizioni di efficacia riportate nel decreto sopra citato.

(omissis)

Trieste, 30 dicembre 2020

CACCIAGUERRA

21_17_1_DDS_LLPP TRASP_1455_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 29 marzo 2021, n. 1455-D/ESP/327/122. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell'indennità provvisoria, per la costituzio-

ne coattiva di una servitù per la realizzazione dei lavori di rifacimento del metanodotto “Mestre Trieste, tratto Silea - Gonars, DN 400 - DP 75 bar”, aree in Comune di Porpetto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E’ determinata, nella misura seguente, l’indennità provvisoria urgente che Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata a corrispondere, alle ditte proprietarie degli immobili, di seguito elencati, individuabili nell’allegata planimetria facente parte integrante del presente provvedimento, da espropriazione parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di metanodotto, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 327/2001, per la realizzazione dell’opera citata in premessa:

Comune di Porpetto

1) foglio 1, mapp. 9 di mq. 116.630,
superficie da asservire: mq. 10.075,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 10.075 = € 10.075,00.=

foglio 1, mapp. 8 di mq. 5.950,
superficie da asservire: mq. 307,
in natura: fosso con vegetazione spontanea,
indennità: €/mq. 0,20 x mq. 307 = € 61,40.=
Ditta: CUOGHI Carlo, n. a Udine il 02.08.1974, c.f. CGHCRL74M02L483Y.

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

(omissis)

Trieste, 29 marzo 2021

PADRINI

21_17_1_DDS_LLPP TRASP_1456_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 29 marzo 2021 n. 1456-D/ESP/327/122. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell’indennità provvisoria, per la costituzione coattiva di una servitù per la realizzazione dei lavori di rifacimento del metanodotto “Mestre Trieste, tratto Silea - Gonars, DN 400 - DP 75 bar”, aree in Comune di Castions di Strada, nonché, ai sensi dell’art. 49 del DPR 327/2001, Autorizzazione all’occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata, nella misura seguente, l'indennità provvisoria urgente che Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata a corrispondere, alle ditte proprietarie degli immobili, di seguito elencati, individuabili nell'allegata planimetria facente parte integrante del presente provvedimento, da espropriazione parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di metanodotto, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 327/2001, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Castions di Strada

1) foglio 20, mapp. 385 di mq. 3.040,
superficie da asservire: mq. 217,
in natura: seminativo in fascia di rispetto stradale,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 217 = € 217,00.=
Ditta: DI LUCA Gianni, nato a Aquileia il 16.06.1943, prop. ½, c.f. DLCGNN43H16A346D,
GATTESCO Giovanna, nata a Talmassons il 25.04.1951, prop. ½, c.f. GTTGNN51D65L039H;

2) foglio 23, mapp. 219 di mq. 1.540,
superficie da asservire: mq. 393,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 393 = € 393,00.=

foglio 23, mapp. 222 di mq. 4.760,
superficie da asservire: mq. 286,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 286 = € 286,00.=

foglio 24, mapp. 29 di mq. 15.600,
superficie da asservire: mq. 1.312,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 1.312 = € 1.312,00.=

foglio 24, mapp. 160 di mq. 4.440,
superficie da asservire: mq. 269,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 269 = € 269,00.=
Ditta: AZIENDA AGRICOLA TOMASIN di TOMASIN Bruno & C. S.a.s. con sede in Porpetto (UD),
c.f. 01731700306;

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7

(omissis)

ORDINA

Art. 8

la società Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata ad occupare temporaneamente ai sensi dell'art. 49, DPR 327/2001, per la durata di anni 5 decorrenti dalla data del presente provvedimento, ovvero, fino alla data di validità della pubblica utilità se temporalmente antecedente, gli immobili di seguito indicato di proprietà delle ditte a fianco segnate, evidenziati in verde nella planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento:

Comune di Castions di Strada

1) foglio 20, mapp. 197, di mq. 1.600,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 336,
in natura: strada campestre,
Ditta: GIGANTE Volveno, n. a Castions di Strada il 28.03.1912, deceduto, erede GIGANTE Pasqualino,
n. a Porpetto il 17.08.1948, c.f. 01731700306;

2) foglio 23, mapp. 222 di mq. 4.760,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 770,
in natura: seminativo,

foglio 24, mapp. 29 di mq. 15.600,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 352,
in natura: seminativo,
Ditta: AZIENDA AGRICOLA TOMASIN di TOMASIN Bruno & C. S.a.s. con sede in Porpetto (UD), c.f. 01731700306;

Art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

(omissis)

Trieste, 29 marzo 2021

PADRINI

21_17_1_DDS_LLPP TRASP_1561_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 31 marzo 2021, n. 1561-D/ESP/327/122. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell'indennità provvisoria, per la costituzione coattiva di una servitù per la realizzazione dei lavori di rifacimento del metanodotto "Mestre Trieste, tratto Silea - Gonars, DN 400 - DP 75 bar", aree in Comune di Gonars, nonché, ai sensi dell'art. 49 del DPR 327/2001, Autorizzazione all'occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata, nella misura seguente, l'indennità provvisoria urgente che Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata a corrispondere, alle ditte proprietarie degli immobili, di seguito elencati, individuabili nell'allegata planimetria facente parte integrante del presente provvedimento, da espropriazione parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di metanodotto, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 327/2001, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Gonars

1) foglio 13, mapp. 293 di mq. 4.500,
superficie da asservire: mq. 2.409,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 2.409 = € 2.409,00.=
Ditta: MININ Maria, n. a Gonars il 25.03.1920, c.f. MNNMRA20C65E083Q (deceduta)
erede: GATTESCO Meri, n. a Gonars il 13.03.1946;

2) foglio 13, mapp. 295 di mq. 1.920,
superficie da asservire: mq. 520,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 520 = € 520,00.=

foglio 23, mapp. 296 di mq. 1.730,
superficie da asservire: mq. 457,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 457 = € 457,00.=
Ditta: DEL FRATE Roberto, n. a Palmanova il 21.08.1953, c.f. DLFRRT53M21G284J;

3) foglio 13, mapp. 233 di mq. 3.350,
superficie da asservire: mq. 1.505,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 1.505 = € 1.505,00.=
Ditta: GANDIN Antonio, n. a Palmanova il 09.05.1953, prop. 1/6, c.f. GNDNTN53E09G284T,
GANDIN Carla, n. a Palmanova il 07.04.1958, prop. 1/6, c.f. GNDCRL58D47G284D,
GANDIN Giuseppina, n. a Gonars il 29.10.1946, prop. 1/6, c.f. GNDGPP46R69E083Z,
GANDIN Margherita, n. a Gonars il 16.02.1943, prop. 1/6, c.f. GNDMGH43B56E083R,
GANDIN Maria Pompea, n. a Gonars il 07.03.1949, prop. 1/6, c.f. GNDMPM49C47E083W,
GANDIN Pietro, n. a Gonars il 15.10.1944, prop. 1/6, c.f. GNDPTR44R15E083G;

4) foglio 14, mapp. 197 di mq. 3.110,
superficie da asservire: mq. 186,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 186 = € 186,00.=

foglio 14, mapp. 188 di mq. 1.770,
superficie da asservire: mq. 617,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 617 = € 617,00.=

foglio 14, mapp. 189 di mq. 2.980,
superficie da asservire: mq. 591,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 591 = € 591,00.=
Ditta: DI BERT Rosalba, n. a Palmanova il 28.10.1953, prop. 1/3, c.f. DBRRLB53R68G284L,
DI BERT Stefania, n. a Palmanova il 28.12.1959, prop. 1/3, c.f. DBRSFN59T68G284T,
PIU Bianca, n. a Gonars il 01.10.1925, prop 1/3, c.f. PIUBNC25R41E083O;

5) foglio 16, mapp. 216 di mq. 2.830,
superficie da asservire: mq. 52,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 52 = € 52,00.=
Ditta: DI BENEDETTO Graziella, n. a Gonars il 28.12.1942, c.f. DBNGZL42T68E083I;

6) foglio 16, mapp. 250 di mq. 937,
superficie da asservire: mq. 32,
in natura: prato,
indennità: €/mq. 0,32 x mq. 32 = € 10,24.=,

foglio 16, mapp. 255 di mq. 3.864,
superficie da asservire: mq. 1.376,
in natura: prato,
indennità: €/mq. 0,32 x mq. 1.376 = € 440,32.=,

foglio 16, mapp. 252 di mq. 129,
superficie da asservire: mq. 19,
in natura: prato,
indennità: €/mq. 0,32 x mq. 19 = € 6,08.=,

foglio 16, mapp. 220 di mq. 1.500,
superficie da asservire: mq. 32,
in natura: prato,
indennità: €/mq. 0,32 x mq. 335 = € 107,20.=,
Ditta: RUPENO Natalino, n. a Parenzo il 02.06.1940, c.f. RPNNLN40H02G332V, (deceduto), eredi:

RUPENO Angela, n. a Gorizia il 08.01.1965, c.f. RPNNGL65A48E098D,
BRAUT Milena, n. a Gorizia il 10.07.1975, c.f. BRTMLN75L50E098V;

7) foglio 16, mapp. 213 di mq. 20,
superficie da asservire: mq. 9,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 9 = € 9,00.=
Ditta: BOARO Paolo, n. a Gonars il 31.01.1943, c.f. BROPLA43A31E083F, (deceduto), eredi SIBEN Giannina, n.a Porpetto il 18.08.1946, BOARO Simone, n. a Palmanova il 18.07.1972,
BOARO Loredana, n. a Palmanova il 22.02.1979, BOARO Carlo, n. a Palmanova il 23.09.1969;

8) foglio 16, mapp. 162 di mq. 1.120,
superficie da asservire: mq. 508,
in natura: prato,
indennità: €/mq. 0,32 x mq. 508 = € 162,56.=
Ditta: STOCCO Carlo, n. a Castions di Strada il 13.05.1943, prop. 2/3, c.f. STCCRL43E13C327K,
RUPENO Natalino, n. a Parenzo il 02.06.1940, prop. 1/3, c.f. RPNNLN40H02G332V, (deceduto), eredi:
RUPENO Angela, n. a Gorizia il 08.01.1965, c.f. RPNNGL65A48E098D,
BRAUT Milena, n. a Gorizia il 10.07.1975, c.f. BRTMLN75L50E098V;

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7

(omissis)

ORDINA

Art. 8

la società Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata ad occupare temporaneamente ai sensi dell'art. 49, DPR 327/2001, per la durata di anni 5 decorrenti dalla data del presente provvedimento, ovvero, fino alla data di validità della pubblica utilità se temporalmente antecedente, gli immobili di seguito indicato di proprietà delle ditte a fianco segnate, evidenziati in verde nella planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento:

Comune di Gonars

foglio 16, mapp. 138 di mq. 1.610,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 882,
in natura: strada campestre,
Ditta: RUPENO Natalino, n. a Parenzo il 02.06.1940, c.f. RPNNLN40H02G332V, (deceduto), eredi:
RUPENO Angela, n. a Gorizia il 08.01.1965, c.f. RPNNGL65A48E098D,
BRAUT Milena, n. a Gorizia il 10.07.1975, c.f. BRTMLN75L50E098V;

Art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

(omissis)

Trieste, 31 marzo 2021

PADRINI

21_17_1_DDS_LLPP TRASP_1584_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 1 aprile 2021, n. 1584-D/ESP/327/122. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell'indennità provvisoria, per la costituzione coattiva di una servitù per la realizzazione del metanodotto "Ricoll. All. Comune di San Michele al Tagliamento, DN 150 (6") - DP 75 bar", aree in Comune di Morsano al Tagliamento (PN).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata, nella misura seguente, l'indennità provvisoria urgente che Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata a corrispondere, alle ditte proprietarie degli immobili, di seguito elencati, individuabili nell'allegata planimetria facente parte integrante del presente provvedimento, da espropriazione parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di metanodotto, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 327/2001, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Morsano al Tagliamento

1) foglio 20, mapp. 73 di mq. 3.680,
superficie complessiva da asservire: mq. 22 + 81,
in natura: seminativo,
indennità:
passaggio, €/mq. 5,40 x mq. 22 = € 118,80.=
metanodotto, €/mq. 1,20 x mq. 81 = € 97,20.=
Ditta: BIASON Claudio, n. in Svizzera il 03.02.1960, c.f. BSNCLD60B03Z133A.

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

(omissis)

Trieste, 1 aprile 2021

PADRINI

21_17_1_DDS_LLPP TRASP_1776_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 12 aprile 2021 n. 1776-D/ESP/327/122. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell'indennità provvisoria, per la costituzione coattiva di una servitù per la realizzazione dei lavori di rifacimento del metanodotto "Mestre Trieste, tratto Silea - Gonars, DN 400 - DP 75 bar", aree in Comune di Pocenia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata, nella misura seguente, l'indennità provvisoria urgente che Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata a corrispondere, alle ditte proprietarie degli immobili, di seguito elencati, individuabili nell'allegata planimetria facente parte integrante del presente provvedimento, da espropriazione parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di metanodotto, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 327/2001, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pocenia

1) foglio 6, mapp. 103 di mq. 960,
superficie da asservire: mq. 365,

in natura: terreno incolto con vegetazione spontanea,
indennità: €/mq. 0,40 x mq. 365 = € 146,00.=
Ditta: BARBAN Mara, n. a Latisana il 11.07.2002, prop. ½, c.f. BRBMRA02L51E473Y,
BARBAN Martina, n. a Latisana il 11.07.2002, prop. ½, c.f. BRBMTN02L51E473R.

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

(omissis)

Trieste, 12 aprile 2021

PADRINI

21_17_1_DDS_LLPP TRASP_1825_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 14 aprile 2021, n. 1825-D/ESP/327/122. (Estratto)

DPR 327/2001, artt. 22 e 52-octies. Decreto di esproprio parziale e di fissazione dell'indennità provvisoria, per la costituzione coattiva di una servitù per la realizzazione dei lavori di rifacimento del metanodotto "Mestre Trieste, tratto Silea - Gonars, DN 400 - DP 75 bar", aree in Comune di Rivignano Teor, nonché, ai sensi dell'art. 49 del DPR 327/2001, Autorizzazione all'occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata, nella misura seguente, l'indennità provvisoria urgente che Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata a corrispondere, alle ditte proprietarie degli immobili, di seguito elencati, individuabili nell'allegata planimetria facente parte integrante del presente provvedimento, da espropriazione parzialmente, mediante costituzione coattiva di una servitù di metanodotto, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 327/2001, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Rivignano Teor

1) foglio 28, mapp. 6 di mq. 1.210,
superficie da asservire: mq. 180,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 180 = € 180,00.=
Ditta: CORTIULA Federico, n. a Codroipo il 30.08.1967, prop. 1/3, c.f. CRTFRC67M30C817E,
CORTIULA Massimo, n. a Latisana il 06.08.1972, prop. 1/3, c.f. CRTMSM72M06E473V,
CORTIULA Roberto, n. a Codroipo il 14.11.1965, prop. 1/3, c.f. CRTRRT65S14C817F;

2) foglio 28, mapp. 13 di mq. 1.370,
superficie da asservire: mq. 57,
in natura: cortile a prato,
indennità: €/mq. 0,32 x mq. 57 = € 18,24.=
Ditta: PASQUAL Angelo, n. a Eraclea (VE) il 02.09.1959, c.f. PSQNGL59P02D415S;

3) foglio 28, mapp. 38 di mq. 1.500,
superficie da asservire: mq. 211,
in natura: incolto,
indennità: €/mq. 0,26 x mq. 211 = € 54,86.=
Ditta: BENVENUTO Antonia, n. a Roma il 15.06.1949, prop. 1/3, c.f. BNVNTN49H55H501G,

BENVENUTO Donatella, n. a Roma il 13.06.1961, prop. 1/3, c.f. BNVDTL61M63H501N,
BENVENUTO Rosanna, n. a Roma il 01.08.1947, prop. 1/3, c.f. BNVRNN46M41H501B (deceduta), presunti eredi:
FINAMORE Francesco, FINAMORE Mariangela;

4) foglio 28, mapp. 75 di mq. 5.730,
superficie da asservire: mq. 560,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 560 = € 560,00.=
Ditta: GASPAROTTO Adriano, n. a Teor il 27.09.1954, prop. 12/144 + 3/18, c.f. GSPDRN54P27L101G,
GASPAROTTO Dario, n. a Teor il 31.05.1959, prop. 12/144 + 3/18, c.f. GSPDRA59E31L101O,
GASPAROTTO Paolo, n. a Teor il 31.07.1956, prop. 12/144 + 3/18, c.f. GSPPLA56L31L101O,
MIOTTO Cristian, n. a Latisana il 30.09.2001, prop. 1/18 + 6/144, c.f. MTTCST01P30E473Q,
MIOTTO Lorenzo, n. a Latisana il 16.12.1998, prop. 1/18 + 6/144, c.f. MTTLNZ98T16E473L,
MIOTTO Rino, n. a Udine il 01.08.1969, prop. 1/18, c.f. MTTRNI69M01L483R;

5) foglio 4, mapp. 595 di mq. 9.284,
superficie da asservire: mq. 161,
in natura: area incolta di pertinenza di capannone industriale,
indennità: €/mq. 2,15 x mq. 161 = € 346,15.=
Ditta: RENO LEASE S.R.L., con sede in Conegliano (TV), c.f. 91046360268;

6) foglio 4, mapp. (CT) 571, (CF) 571, 556 di mq. 1.702,
superficie da asservire: mq. 496,
in natura: piazzale asfaltato di pertinenza di capannone industriale,
indennità: €/mq. 2,15 x mq. 496 = € 1.066,40.=
Ditta: COMUNE DI TEOR (ora Rivignano Teor), prop. per l'area 1/1, c.f. 83000570305,
BPN PARIBAS LEASE GRUP LEASING SOLUTIONS S.P.A., prop. 1/1, c.f. 00862460151;

7) foglio 4, mapp. 639, di mq. 42,
superficie da asservire: mq. 8,
in natura: area a verde,
indennità: €/mq. 2,15 x mq. 8 = € 17,20.=
Ditta: BPN PARIBAS LEASE GRUP LEASING SOLUTIONS S.P.A., con sede in Milano, prop. 1/1, c.f. 00862460151;

8) foglio 1, mapp. 48, di mq. 2.350,
superficie da asservire: mq. 897,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 897 = € 897,00.=

foglio 1, mapp. 226, di mq. 2.340,
superficie da asservire: mq. 929,
in natura: seminativo,
indennità: €/mq. 1,00 x mq. 929 = € 929,00.=
Ditta: FABBRO Andrea, n. a Latisana il 18.09.1975, prop. 7/81, c.f. FBBNDR75P18E473T,
FABBRO Christian, n. a Latisana il 24.08.1971, prop. 7/81, c.f. FBBCRS71M24E473M,
FABBRO Cristina, n. a Latisana il 08.03.1973, prop. 7/81, c.f. FBBCST73C48E473S,
FABBRO Raimando, n. a Talmassons il 11.07.1946, prop. 6/81, c.f. FBBRND46L11L039G,
MATTIUSSI Daniela, n.a. Teor il 09.05.1953, prop. 27/81, c.f. MTTDNL53E49L101Q,
MATTIUSSI Orietta, n. a Teor il 27.06.1958, prop. 27/81, c.f. MTTRTT58H67L101R;

9) foglio 20, mapp. 81, di mq. 10.410,
superficie da asservire: mq. 234,
in natura: pioppeto,
indennità: €/mq. 0,94 x mq. 234 = € 219,96.=

foglio 20, mapp. 83, di mq. 33.810,
superficie da asservire: mq. 5.567,
in natura: pioppeto,
indennità: €/mq. 0,94 x mq. 5.567 = € 5.232,98.=

foglio 20, mapp. 52, di mq. 20.040,
superficie da asservire: mq. 712,
in natura: pioppeto,
indennità: €/mq. 0,94 x mq. 712 = € 669,28.=

foglio 20, mapp. 84, di mq. 3.330,
superficie da asservire: mq. 608,
in natura: bosco ceduo,
indennità: €/mq. 0,20 x mq. 608 = € 121,60.=

foglio 20, mapp. 169, di mq. 59.530,
superficie da asservire: mq. 1.670,
in natura: bosco ceduo,
indennità: €/mq. 0,20 x mq. 1.670 = € 334,00.=
Ditta: AZIENDA AGRICOLA STEFANI SS. SOCIET° AGRICOLA DI STEFANI Flavia e GIGANTE Aldo con sede in Palazzolo dello Stella (UD), c.f. 02399040308.

Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7

(omissis)

ORDINA

Art. 8

a società Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara, 7, è autorizzata ad occupare temporaneamente ai sensi dell'art. 49, DPR 327/2001, per la durata di anni 5 decorrenti dalla data del presente provvedimento, ovvero, fino alla data di validità della pubblica utilità se temporalmente antecedente, gli immobili di seguito indicato di proprietà delle ditte a fianco segnate, evidenziati in verde nella planimetria allegata facente parte integrante del presente provvedimento:

Comune di Rivignano Teor

1) foglio 4, mapp. 595 di mq. 9.284,
superficie da occupare temporaneamente: mq. 83,
in natura: area incolta di pertinenza di capannone industriale,
Ditta: RENO LEASE S.R.L., con sede in Conegliano (TV), c.f. 91046360268;

Art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

(omissis)

Trieste, 14 aprile 2021

PADRINI

21_17_1_DDS_RIC_FSE_3662_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 aprile 2021, n. 3662

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Approvazione operazioni clone a valere sull'Asse 1 - Occupazione - relativi all'Area 4 - Sostegno alle imprese neo costituite - Attività consulenziali - presentate nel mese di marzo 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019 e n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020 con i quali è stato modificato l'Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico ad AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 2388/LAVFORU del 21 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 1° aprile 2020, modificato con decreti n. 5853/LAVFORU del 5 maggio 2020, n.14183/LAVFORU del 22 maggio 2020 e n. 15988/LAVFORU dell'11 giugno 2020, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per la realizzazione delle attività di assistenza online";
PRECISATO che le attività dell'Area 4 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	320.000,00
8 iv	240.000,00
Totale	560.000,00

PRECISATO che le attività di cui all'Area 4 si suddividono in due tipologie

- attività consulenziale
- assistenza on-line;

EVIDENZIATO altresì che l'attività di prestazione consulenziale ha come oggetto dieci aree tematiche elencate nelle Direttive e il soggetto attuatore deve presentare un prototipo per ciascuna delle dieci tematiche inerente la priorità d'investimento 8i e un prototipo per ciascuna delle dieci tematiche inerente la priorità d'investimento 8iv;
VISTO il decreto n. 19514/LAVFORU del 21 agosto 2020, con il quale sono stati approvati 20 prototipi relativi all'Area 4 - Attività consulenziali, di cui 10 prototipi formativi - priorità d'investimento 8i, e 10 prototipi formativi - priorità d'investimento 8iv;
VISTO il decreto n. 19444/LAVFORU del 18 agosto 2020 con il quale è stato approvato ed ammesso a finanziamento il progetto relativo all'Area 4 - Attività di assistenza online - presentato entro il 18 giugno 2020 - ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all'Area 4 è la seguente:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	159.144,00
8 iv	240.000,00
Totale	399.144,00

VISTE le operazioni clone relative all'Area 4 - Attività consulenziali - presentate nel mese di marzo 2021;
RAVVISATA la necessità di provvedere in ordine al finanziamento delle operazioni clone presentate nel mese di marzo 2021;
RITENUTO di approvare i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 4 operazioni clone per complessivi euro 3.136,00, rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 i	159.144,00
8 iv	236.864,00
Totale	396.008,00

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 3 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione alle operazioni clone relative all'Area 4 - Attività consulenziali - presentate nel mese di marzo 2021, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 4 operazioni clone per complessivi euro 3.136,00, rivolte alla categoria di destinatari priorità d'investimento 8iv.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 aprile 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420-A4AS8IV Cloni

FSE 2014/2020 - AREA 4 - ATTIVITA' CONSULENZIALI - 8.IV - CLONI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2104913901	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	784,00	784,00	APPROVATO
2	PRIVACY - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2104913902	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	392,00	392,00	APPROVATO
3	MARKETING - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2104913903	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	1.176,00	1.176,00	APPROVATO
4	REVISIONE DEL BUSINESS PLAN - 8IV - AREA4 - CONSULENZA IMPRENDITORIALE PS7/15	FP2106642401	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	784,00	784,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		3.136,00	3.136,00	
			Totale		3.136,00	3.136,00	
			Totale con finanziamento		3.136,00	3.136,00	
			Totale		3.136,00	3.136,00	

21_17_1_DDS_RIC_FSE_3667_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 aprile 2021, n. 3667

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020 - Programma specifico n. 99/20 - Progetti di "Alternanza scuola-lavoro" - Dolomiti friulane. Modifiche all'Avviso approvato con decreto n. 842/LAVFORU/2021 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020", di seguito PPO 2020, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 4 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO che il PPO 2020 prevede la realizzazione del programma specifico n. 99/20 - Progetti di "Alternanza scuola-lavoro" - Dolomiti friulane;
PRESO ATTO che il suddetto programma specifico n. 99/20 si colloca nell'ambito dell'asse 1 - Occupazione - del POR FSE e che prevede una disponibilità finanziaria di euro 150.000,00:
VISTO il decreto n. 842/LAVFORU del 18/02/2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 3 marzo 2021, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle operazioni;
VISTO il decreto n. 1612/LAVFORU del 04/03/2021 con il quale sono state approvate modifiche e integrazioni all'avviso di cui al richiamato decreto n. 1612/LAVFORU/2021;
CONSIDERATO che l'avviso, rispettivamente al paragrafo 3 della Parte seconda - Tirocini estivi - ed al paragrafo 3 della Parte terza - Tirocini formativi e di orientamento - dell'avviso indica "le imprese private aventi una sede produttiva sul territorio di Aree interne Dolomiti friulane - area strategica" quali possibili soggetti ospitanti delle due tipologie di tirocinio;
TENUTO CONTO della finalità complessiva dei tirocini in questione data dalla opportunità per allievi frequentanti gli Istituti scolastici che ne costituiscono soggetto promotore e di recente uscita dai medesimi a seguito del superamento dell'esame di Stato di poter fruire di un periodo di presenza presso realtà lavorative del territorio delle Dolomiti friulane che consenta di approfondire le conoscenze e competenze conseguite nel percorso scolastico;
RAVVISATA l'opportunità di estendere il ruolo di soggetto ospitante anche a soggetti pubblici presenti nel territorio eletto;
CONSIDERATA l'opportunità, in relazione ai tirocini estivi di cui alla Parte seconda, di favorire l'operatività dei soggetti promotori e del loro raccordo con i soggetti ospitanti, con la previsione di due termini per la presentazione delle proposte di tirocinio alla Regione, confermando il termine del 30 aprile 2021 e aggiungendo l'ulteriore termine del 20 maggio 2021;
CONSIDERATA l'opportunità, in relazione al termine di esecuzione dei tirocini estivi di cui alla Parte seconda dell'avviso, di rendere tale termine coerente con quanto indicato dal "Regolamento per l'attivazione dei tirocini" emanato con DPReg n. 57/Pres/2018 e successive modifiche e integrazioni, definendo tela termine nel periodo di sospensione dell'attività scolastica intercorrente tra le conclusione dell'anno educativo 2020/2021 e l'inizio dell'anno educativo 2021/2022;
CONSIDERATA l'opportunità, in relazione ai tirocini estivi di cui alla Parte seconda dell'avviso, di prevedere, accanto alla modalità di erogazione dell'indennità a favore dei tirocinanti di cui al paragrafo 8.1 della Parte prima dell'avviso, una seconda modalità alternativa di erogazione dell'indennità direttamente a carico del soggetto promotore;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto

"Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n.1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, sono approvate le seguenti modifiche e integrazioni all'avviso emanato con decreto n. . 842/LAVFORU del 18/02/2021 e successive modifiche e integrazioni e relativo all'attuazione del Programma specifico n. 99/2020 - Progetti di "Alternanza scuola-lavoro" - Dolomiti friulane:
a) al paragrafo 3 della Parte seconda dell'avviso, il capoverso 1 è sostituito dal seguente:
"I soggetti ospitanti dei tirocini estivi di cui al presente Avviso sono soggetti pubblici aventi sede nel territorio di Aree interne Dolomiti friulane - area strategica o imprese private aventi una sede produttiva nel medesimo territorio.";
b) al paragrafo 3 della Parte terza dell'avviso, il capoverso 1 è sostituito dal seguente:
"I soggetti ospitanti dei tirocini formativi e di orientamento di cui al presente Avviso sono soggetti pubblici aventi sede nel territorio di Aree interne Dolomiti friulane - area strategica o le imprese private aventi una sede produttiva nel medesimo territorio.";
c) al capoverso 8 del paragrafo 9 della Parte seconda dell'avviso, dopo le parole "entro le ore 17.00 del 30 aprile 2021" sono aggiunte le seguenti parole:
"e dal 1° maggio 2021 alle ore 17.00 del 20 maggio 2021.";
d) il paragrafo 12 della Parte seconda dell'avviso è sostituito dal seguente:
"I tirocini estivi devono svolgersi nel periodo di sospensione dell'attività scolastica intercorrente tra la conclusione dell'anno educativo 2020/2021 e l'inizio dell'anno educativo 2021/2022.";
e) il capoverso 5 del paragrafo 8.1 della Parte seconda dell'avviso è sostituito dal seguente:
"L'erogazione dell'indennità avviene secondo una delle seguenti modalità:
a) in via di anticipazione, da parte del soggetto ospitante, sulla base della comunicazione del soggetto promotore che accerta il positivo riscontro del registro ai fini del pagamento. Esso svolge il ruolo di soggetto pagatore e provvede anche agli adempimenti fiscali (modello CU);
b) da parte del soggetto promotore, ad avvenuto accertamento del controllo settimanale di cui al capoverso 4.";
f) al paragrafo 8.1 della Parte seconda dell'avviso, dopo il capoverso 5 è aggiunto il seguente:
"5bis. Con riferimento al singolo tirocinio estivo, non è ammissibile l'uso alternato di entrambe le modalità di cui al capoverso 5.";
g) il capoverso 6 del paragrafo 8.1 della Parte seconda dell'avviso è sostituito dal seguente:
"Il pagamento dell'indennità spettante deve avvenire, in entrambe le modalità di cui al capoverso 5, con cadenza bi - settimanale, entro il ventesimo giorno successivo alla data conclusiva della terza settimana di riferimento.";
h) il capoverso 7 del paragrafo 8.1 della Parte seconda dell'avviso è sostituito dal seguente:
"Con solo riferimento alla modalità di cui alla lettera a) del capoverso 5, il soggetto ospitante, ad avvenuta erogazione dell'indennità, comunica, con il supporto della documentazione attestante il versamento, al soggetto promotore il quale provvede al rimborso al soggetto ospitante entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.";
i) al paragrafo 15, capoverso 2, lettera a) della Parte seconda dell'avviso, il punto 6 è sostituito dal seguente:
"con riferimento al ricorso alla modalità di erogazione dell'indennità a favore del tirocinante di cui al paragrafo 8.1, capoverso 5, lett. a), documentazione relativa al pagamento della quota dell'indennità del tirocinante sostenuta dal soggetto ospitante e rimborso al soggetto ospitante da parte del soggetto promotore competente;";
j) al paragrafo 15, capoverso 2, lettera a) della Parte seconda dell'avviso, dopo il punto 6 è aggiunto il seguente;
"6bis Con riferimento al ricorso alla modalità di erogazione dell'indennità a favore del tirocinante di cui al paragrafo

8.1, capoverso 5, lett. b), documentazione relativa al pagamento dell'indennità a favore del tirocinante;".
2. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato A) contenente il testo coordinato dell'Avviso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 14 aprile 2021

SEGATTI

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

SERVIZIO RICERCA APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE POR FSE

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - ASSE 1 – OCCUPAZIONE

PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI – PPO ANNUALITÀ 2020

PROGRAMMA SPECIFICO 99/20 - PROGETTI DI "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO" – DOLOMITI FRIULANE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI

APRILE 2021 – TESTO COORDINATO

PARTE PRIMA. PREMESSE E QUADRO NORMATIVO.

1.PREMESSE

1. Con il presente Avviso si vuol dare attuazione al programma specifico n. 99/20 - Progetti di "Alternanza scuola-lavoro" – Dolomiti friulane, rientrante nel documento Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 3 aprile 2020 e s.m.i., sulla base di quanto previsto dalla scheda 4.2 della Strategia Aree interne relativa a Dolomiti friulane[1], ovvero l'attivazione di progetti di "Alternanza scuola – lavoro", rientranti nella tipologia dei tirocini extracurriculari.
2. Ai fini del presente Avviso l'Area interna Dolomiti friulane è composta dal territorio dei seguenti comuni:
   a) **area progetto:** Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto;
   b) **area strategica:** Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont e Vivaro
3. Il programma specifico dispone della dotazione finanziaria di euro 150.000,00 a valere sull'asse 1 – Occupazione, priorità d'investimento 8.ii) - Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani – del POR FSE 2014/2020.
4. Sulla base di quanto indicato dalla richiamata scheda 4.2, è prevista la realizzazione delle seguenti attività rientranti nella tipologia dei tirocini extracurriculari:
   a) tirocini estivi a favore degli allievi di età compresa tra 16 e 18 anni frequentanti l'anno scolastico 2020/2021 presso l'IIS "E. Torricelli" di Maniago e l'IIS "Il Tagliamento" di Spilimbergo;
   b) tirocini formativi e di orientamento a favore degli allievi dell'IIS "E. Torricelli" di Maniago e dell'IIS "Il Tagliamento" di Spilimbergo che hanno concluso l'anno scolastico 2020/2021 con il superamento dell'esame di Stato.
5. La realizzazione dei tirocini di cui al capoverso 4 avviene in conformità con le disposizioni del "Regolamento per l'attivazione dei tirocini" di cui al DPReg n. 57/Pres/2018 e successive modifiche e integrazioni.
6. La struttura regionale attuatrice – SRA – responsabile per l'attuazione del programma specifico è il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

2.QUADRO NORMATIVO E ATTI DI RIFERIMENTO

1. Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente Avviso sono i seguenti:
   a) Normativa UE
      - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

[1] I Comuni rientranti nell'Area interna Dolomiti friulane – area strategica - sono i seguenti: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont e Vivaro

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE, Euratom) n. 1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE)n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- REGOLAMENTO (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

b) Atti UE:

- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014.

c) Normativa nazionale

- DPR 5 febbraio 2018 n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 GURI Serie speciale n.71 26/03/2018).

d) Normativa regionale

- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni
- Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), approvato con D.P.Reg. n. 0186 del 24/10/2019 e che modifica il Regolamento di cui al D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017, di seguito Regolamento formazione;
- "Regolamento per l'attivazione dei tirocini" emanato con DPReg n. 57/Pres/2018 e successive modifiche e integrazioni, di seguito "Regolamento tirocini";

a) Atti regionali
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018, di seguito Documento metodologie;
- "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA" nel tempo vigenti;
- "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa" nel tempo vigenti;
- Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2020", di seguito PPO, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 3 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento "Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della Legge Regionale n.27/2017" approvato con delibera di giunta regionale 1012 del 3 luglio 2020.

3.INDICATORI

3.1 INDICATORI DEL POR

1. Gli indicatori di riferimento sono i seguenti:

– Indicatori di risultato comuni

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti **che ottengono una qualifica alla** fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone con età inferiore ai 25 anni
CR 06	Partecipanti **che hanno un lavoro**, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	

- Indicatori di output comuni e specifici per programma

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

2. L'inquadramento nell'ambito delle categorie di operazioni è il seguente:

- Dimensione 1 – Settore di intervento: 103 - Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"
- Dimensione 2 – Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- Dimensione 3 – Tipo di territorio: 07 – Non pertinente
- Dimensione 4 – Meccanismi territoriali di attuazione - 03 – Investimento territoriale integrato - altro.
- Dimensione 6 – tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente

3.2 INDICATORI DELL'APQ

- Indicatori di risultato:

  [AP] RA 10.6 – 409 -Successo formativo dei percorsi di istruzione tecnica e professionale (ifts) - Numero di diplomati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale dell'area sul totale dei diplomati dell'area Baseline: n.d.- Obiettivo (2023): in corso di definizione.
  Fonte: MIUR - scuole secondarie di 2° grado di Maniago e Spilimbergo

- INDICATORI DI REALIZZAZIONE:
  4.2- Numero di percorsi di tirocinio formativo estivo ed extracurricolare realizzati
  Obiettivo (2023): 90

PARTE SECONDA. TIROCINI ESTIVI.

1. TIROCINI ESTIVI. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI ELEMENTI PER LA LORO REALIZZAZIONE.

1. La realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale è disciplinata dal "Regolamento tirocini" emanato con DPReg n. 57/Pres/2018 e successive modifiche e integrazioni.
2. Tra le tipologie di tirocinio realizzabili, di cui all'art. 2 del Regolamento stesso, il tirocinio estivo:
   a) ha finalità formative e orientative ed è rivolto, fra gli altri, a studenti della scuola secondaria superiore;
   b) ha una durata minima di 2 settimane e massima 12 settimane, comprese le proroghe (art. 3, comma 2);
   c) il soggetto promotore è costituito, tra gli altri, da Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), limitatamente ai propri studenti;
   d) il soggetto ospitante è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio, nel rispetto delle condizioni di attivazione previse dall'art. 5;
   e) il tutoraggio è svolto contemporaneamente da due figure distinte, una nominata dal soggetto promotore e l'altra dal soggetto ospitante, che collaborano tra loro con l'obiettivo di assicurare la buona riuscita dell'esperienza di tirocinio (art. 7);
   f) il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal terzo finanziatore qualora previsto. La convenzione è conservata a cura del soggetto promotore, definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi (art. 8);
   g) il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto (art. 9 comma 3).

2.SOGGETTO PROMOTORE

1. I soggetti promotori dei tirocini estivi di cui al presente Avviso sono l'IIS "E. Torricelli" di Maniago, limitatamente ai propri allievi, e l'IIS "Il Tagliamento" di Spilimbergo, limitatamente ai propri allievi.
2. Ogni soggetto promotore si occupa della progettazione del tirocinio definendone la finalità formativa e gli obiettivi ed opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente Avviso ai successivi paragrafi.
3. Il soggetto promotore deve assicurare:
   a) il rispetto degli obblighi di informazione previsti dall'Avviso;
   b) la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
   c) l'avvio dell'operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo dalla data di notifica a mezzo PEC dell'adozione del decreto di concessione del contributo. L'eventuale avvio dell'operazione nel

periodo intercorrente tra la sua presentazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte della SRA ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili alla SRA;

d) la trasmissione alla SRA delle dichiarazioni di avvio e di conclusione di ogni operazione nei termini previsti dall'art. 2 comma 1 del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017;
e) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
f) la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;
g) la conclusione delle operazioni entro i termini di esecuzione stabiliti dall'Avviso;
h) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti dall'Avviso;
i) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
j) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
k) l'attività di tutoraggio a favore del tirocinante secondo le modalità previste dal presente Avviso;
l) il pagamento dell'indennità mensile al tirocinante secondo le modalità previste dal presente Avviso.

4. Il soggetto promotore è tenuto inoltre ad osservare le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 6, del Regolamento tirocini.

3. SOGGETTO OSPITANTE

1. I soggetti ospitanti dei tirocini formativi e di orientamento di cui al presente Avviso sono soggetti pubblici aventi sede nel territorio di Aree interne Dolomiti friulane – are strategica[2] o le imprese private aventi una sede produttiva nel medesimo territorio.
2. Il soggetto ospitante:
   a) deve essere in regola con le condizioni poste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del Regolamento tirocini;
   b) deve osservare le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 5 del regolamento tirocini;
   c) può interrompere il tirocinio in conformità alle condizioni poste dall'articolo 5, comma 6 del Regolamento tirocini.

4. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. I destinatari delle operazioni – tirocinanti – sono gli allievi dell'IIS "E. Torricelli" di Maniago, e dell'IIS "Il Tagliamento" di Spilimbergo di età compresa tra 16 e 18 anni. Il requisito dell'età deve essere posseduto alla data di avvio del tirocinio estivo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante deve osservare le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 3 del Regolamento tirocini.
3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 del regolamento tirocini.

[2] I Comuni rientranti nell'Area interna Dolomiti friulane – area strategica - sono i seguenti: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont e Vivaro

4. Nel caso in cui il tirocinante individuato rinunci al tirocinio approvato, entro il primo quarto del percorso, con il consenso dell'azienda ospitante, può essere sostituito da un compagno di classe interessato senza necessità di ripresentare il progetto.

5.TUTORAGGIO

1. Nella realizzazione di ogni tirocinio intervengono un tutor indicato dal soggetto promotore ed un tutor indicato dal soggetto ospitante.
2. Le attività del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante avvengono in conformità con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento tirocini.

6.DESCRIZIONE E STRUTTURA DEI TIROCINI ESTIVI

6.1 DURATA

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del Regolamento tirocini, i tirocini estivi di cui al presente Avviso possono avere una durata compresa tra 2 e 12 settimane, comprese le proroghe, e rapportata in settimane complete.
2. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3 del Regolamento Formazione, il tirocinio:
   a) non può prevedere più di 6 giornate di impegno settimanale;
   b) non può prevedere più di 8 ore di impegno giornaliero, di cui non più di 6 consecutive;
   c) non può svolgersi in giornate festive;
   d) non può prevedere più di 40 ore di impegno settimanale.

   In relazione alle indicazioni di cui ai punti a), b), c), sono possibili deroghe, autorizzate dalla SRA, a fronte di motivate esigenze.

   Le ore di formazione devono essere realizzate nell'arco di tempo compreso tra le ore 07.00 e le ore 23.00. Qualora un tirocinio per sua tipologia debba prevedere la formazione in azienda in fasce orarie diverse o in giornate festive, dovrà essere descritto nel formulario di presentazione di cui al paragrafo 9 e la sua approvazione costituirà contestuale autorizzazione alla deroga oraria o festiva.

   Qualora la necessità di operare in fasce orarie diverse da quelle ordinarie di cui sopra o in giornate festive intervenga durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore deve formulare apposita e preventiva richiesta alla SRA la quale ne verifica la possibile autorizzazione.
3. Le possibili sospensioni del tirocinio sono ammissibili nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6, 7 del Regolamento tirocini.
4. Con riferimento alla fattispecie in questione, vale a dire i tirocini estivi, le sospensioni devono assicurare il completamento del tirocinio prima dell'inizio dell'anno scolastico.

6.2 STRUTTURA DIDATTICA E GESTIONE DEL TIROCINIO ESTIVO

1. Sotto il profilo dei contenuti didattici, il progetto di tirocinio deve, in particolare, corrispondere alle indicazioni di cui all'articolo 8, comma 5, lettere d) ed e) del Regolamento tirocini.
2. Nella predisposizione del progetto di tirocinio deve essere prestata particolare attenzione alla correlazione tra la figura professionale scelta e le ADA dell'Atlante nazionale. La correlazione tra la

figura professionale scelta e le ADA dell'Atlante nazionale[3] è indispensabile ai fini della valutazione di coerenza del progetto di tirocinio.

3. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso la medesima unità produttiva del soggetto ospitante è disciplinato dall'articolo 10 del Regolamento tirocini.
4. Non sono ammissibili modifiche alla durata del tirocinio. Pertanto non si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3 del Regolamento tirocini. A titolo esemplificativo: a fronte di un tirocinio presentato ed approvato della durata di 4 settimane, non può successivamente essere richiesto un prolungamento a 6 settimane.
5. Con riferimento ai tirocini estivi, a partire dalla data di avvio del tirocinio, ogni settimana scade il giorno antecedente a quello di partenza della settimana precedente. Ad ogni settimana calcolata con tale modalità deve essere associato il numero delle ore di tirocinio previste, determinato sulla base della tabella di cui al successivo paragrafo 8.1, capoverso 2
   A titolo esemplificativo, e con riferimento ad un ipotetico tirocinio di tre settimane che ha avvio il 5 giugno:
   - settimana 1: dal 5 giugno al 12 giugno;
   - settimana 2: dal 13 giugno al 20 giugno
   - settimana 3: dal 21 giugno al 28 giugno.
6. Il soggetto promotore assicura la compilazione on line, da parte del tirocinante, di un questionario nella fase di avvio del tirocinio e di un questionario al termine del tirocinio disponibili ai seguenti link:
   - UTENTI INPUT (da compilarsi da parte dei tirocinanti)
     https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_utentiInput
   - OPERATORI INPUT (da compilarsi da parte del tutor)
     https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_operatoriInput
   - UTENTI OUTPUT (da compilarsi da parte dei tirocinanti)
     https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_utentiOUTPUT
   - OPERATORI OUTPUT (da compilarsi da parte del tutor)
     https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_operatoriOutput"
7. Ai fini della realizzazione del tirocinio, è richiesto l'utilizzo di un registro a fogli mobili predisposto dalla SRA. La SRA provvede a fornire ai soggetti promotori, anche in più momenti, un adeguato quantitativo di pagine di registrazione della presenza numerate e vidimate che il soggetto promotore provvede a comporre un registro per ogni tirocinio da avviare, assemblando frontespizio (format disponibile sul sito) e pagine vidimate. Prima della consegna al tirocinante del registro sul frontespizio vanno indicate l'intervallo di pagine numerate utilizzato (es. dal 1303 al 1307).
8. Come indicato al paragrafo 5, l'attività di tutoraggio è svolta da un tutor nominato dal soggetto promotore e da un tutor nominato dal soggetto ospitante.
9. I tutor svolgono la loro attività nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 7 del Regolamento tirocini. In tale contesto il tutor del soggetto promotore assicura la completa informazione al soggetto ospitante ed al tirocinante, nel quadro delle previsioni dell'articolo 4, comma 6, lettere a) e b) del Regolamento tirocini.
10. Il soggetto promotore è tenuto a gestire tutte le procedure amministrative ai sensi dell'art.4 comma 6, lett. d), e), f), h) del Regolamento tirocini. L'adempimento di cui alla lettera g) viene assolta dalla presentazione del progetto ai sensi del successivo paragrafo 9.
11. Il soggetto promotore comunica l'avvenuto avvio del tirocinio, utilizzando l'apposito sistema informativo, entro 7 giorni di calendario.

[3] https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php

12. Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare gli adempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie e tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini.
13. Il soggetto promotore deve comunicare alla SRA le eventuali modifiche che intervengano rispetto al progetto iniziale, quali a esempio l'indicazione dei tutor (aziendale e del soggetto promotore), le sospensioni e le eventuali rilevanti modifiche di calendario che dovessero intervenire. Tutte le ulteriori modifiche del progetto di tirocinio sono ricevute dal soggetto promotore e conservate nella documentazione del progetto.
14. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Regolamento tirocini, il tirocinante può interrompere anticipatamente il tirocinio dandone anticipata e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore ed al soggetto ospitante. In tale eventualità sono ammissibili a rendiconto i costi sostenuti relativi all'indennità mensile di partecipazione a favore del tirocinante.
15. Ove il tirocinio si concluda anticipatamente, il soggetto promotore è tenuto a darne comunicazione alla SRA. Gli importi relativi ad indennità di partecipazione erogate al tirocinante sono rendicontabili ove si verifichi l'effettiva presenza ad almeno il 70% delle ore previste nella settimana o nelle settimane di riferimento.
16. A conclusione del percorso di tirocinio il tutor del soggetto promotore provvede alla composizione del Dossier individuale di cui all'articolo 7, comma 2, lett. d) del Regolamento tirocini il cui modello è disponibile sul sito www.regione.fvg.it alla pagina dedicata ai tirocini, nella sezione le procedure. Sulla base delle informazioni presenti nel Dossier individuale, il soggetto promotore predispone l'attestato finale di cui all'articolo 12 del Regolamento tirocini. Il tirocinante ha titolo a ricevere l'attestazione finale qualora abbia assicurato una presenza certificata nell'apposito registro pari ad almeno il 70% delle ore del percorso previste nel progetto formativo.
17. Il soggetto promotore comunica l'avvenuta conclusione del tirocinio, modello FP7 (NF2), entro 15 giorni di calendario.

7. RISORSE FINANZIARIE

1. A fronte della disponibilità complessiva del Programma specifico n. 99/20 pari a euro 150.000,00, la quota finanziaria destinata ai tirocini estivi è pari a euro 50.000,00 di cui euro 25.000,00 a favore dell'IIS "E. Torricelli" di Maniago e euro 25.000,00 a favore dell'IIS "Il Tagliamento" di Spilimbergo.

8. GESTIONE FINANZIARIA DEI TIROCINI ESTIVI

8.1 INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE DEL TIROCINANTE

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento tirocini, al tirocinante spetta un'indennità di partecipazione al tirocinio il cui sostegno è a carico dell'Amministrazione regionale (terzo finanziatore) attraverso la disponibilità finanziaria di cui al paragrafo 9 ed avviene da parte del soggetto promotore. L'obbligo di firma del terzo finanziatore della convenzione e del progetto formativo previsto dall'articolo 8, comma 1 del regolamento tirocini è sostituito dall'indicazione del decreto di finanziamento riportato sui due documenti.
2. L'indennità a favore del tirocinante è determinata nel modo seguente, sulla base delle ore settimanali

di tirocinio previste:

Ore settimanali	Importo indennità settimanale
Da 30 a 35 ore	100
Da 36 a 40 ore	125

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Regolamento tirocini l'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base settimanale. Se la partecipazione è inferiore al 70% non si ritiene raggiunto l'obiettivo formativo settimanale e quindi non viene erogata alcuna indennità.
4. A tali fini il soggetto promotore assicura il controllo settimanale del registro per il computo delle ore e la verifica del raggiungimento della soglia minima di presenza prevista.
5. L'erogazione dell'indennità avviene secondo una delle seguenti modalità:
   a) in via di anticipazione, da parte del soggetto ospitante, sulla base della comunicazione del soggetto promotore che accerta il positivo riscontro del registro ai fini del pagamento. Esso svolge il ruolo di soggetto pagatore e provvede anche agli adempimenti fiscali (modello CU);
   b) da parte del soggetto promotore, ad avvenuto accertamento del controllo settimanale di cui al capoverso 4.

5bis. Con riferimento al singolo tirocinio estivo, non è ammissibile l'uso alternato di entrambe le modalità di cui al capoverso 5.

6. Il pagamento dell'indennità spettante deve avvenire, in entrambe le modalità di cui al capoverso 5, con cadenza bi - settimanale, entro il ventesimo giorno successivo alla data conclusiva della terza settimana di riferimento.
7. Con solo riferimento alla modalità di cui alla lettera a) del capoverso 5, il soggetto ospitante, ad avvenuta erogazione dell'indennità, comunica, con il supporto della documentazione attestante il versamento, al soggetto promotore il quale provvede al rimborso al soggetto ospitante entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

8.2 Oneri a carico dell'azienda ospitante

1. Oltre all'anticipazione del pagamento dell'indennità a favore del tirocinante, di cui al paragrafo 8.1, e ai conseguenti adempimenti fiscali, competono al soggetto ospitante gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante stesso.

8.3 Costi per la preparazione e gestione del tirocinio

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto promotore ai fini della preparazione, amministrazione e tutoraggio del tirocinio con l'applicazione dell'unità di costo standard (UCS) 30 - Attività connessa alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare – di cui al documento UCS.

2. L'UCS 30 è valorizzata in euro 24,00/ora con il riconoscimento, per ogni tirocinio, di non più 15 ore di impegno per la gestione degli adempimenti amministrativi e di 3 ore per ogni settimana per il controllo dei registri e l'attività di tutoraggio.
3. L'UCS 30 costituisce una tabella standard di costi unitari. Ai fini dell'ammissibilità, i costi connessi all'applicazione dell'UCS 30 sono riferiti alla presenza certificata del tirocinante sul registro ad almeno il 70% delle ore di tirocinio.

8.4 PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA

1. Il soggetto promotore, nella predisposizione del preventivo di spesa del tirocinio, si attiene alle seguenti disposizioni:
   a) il costo relativo all'indennità settimanale di partecipazione del tirocinante è imputata alla voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza - dell'Allegato A – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento FSE ed è determinata con l'applicazione della seguente formula:

   indennità settimanale * numero settimane di durata del tirocinio (da 2 a 12)

   b) il costo relativo ai costi per la preparazione, gestione e tutoraggio del tirocinio è imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio - dell'Allegato A – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento FSE, secondo la seguente modalità di calcolo:

   UCS 30 (euro 24,00) * numero ore di impegno (max. 51) – *VEDI PARAGRAFO 8.3*

9.PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI TIROCINIO

1. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line, disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma) pena la **non ammissibilità generale dell'operazione**.
2. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).
   Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it

allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

3. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero verde 800.098.788 (per chiamate dall'estero o da cellulare 040.0649013) segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
4. Il servizio è attivo:
   – dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00;
   – sabato dalle 8.00 alle 13.00.
5. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
   – dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
   – sabato dalle 8.00 alle 12.30.
6. Il soggetto proponente predispone l'elenco domanda e scarica la domanda di finanziamento che va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o suo delegato, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo. La domanda, con i pertinenti allegati, va poi ricaricata nell'apposita sezione di web forma e, attraverso la funzione "Trasmetti", inviata alla SRA.
7. A corredo della domanda deve essere allegata la Documentazione attestante il pagamento del bollo.
8. Ai fini della valutazione, sono prese in considerazione le operazioni presentate alla SRA, tramite il sistema web forma, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed **entro le ore 17.00 del 30 aprile 2021 e dal 1° maggio 2021 alle ore 17.00 del 20 maggio 2021.** Modalità diverse di presentazione e il mancato rispetto dei termini previsti sono **causa di non ammissibilità generale dell'operazione.**
   In caso di contestazione la data ed ora che fa fede è quella con cui la documentazione viene trasmessa, ovvero quando viene completata l'attività su WebForma.
9. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.

10. SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO

1. Le proposte di tirocinio vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;
   b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.
2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisito di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti, rispettivamente al paragrafo 9 capoverso 8
2	Rispetto delle modalità di presentazione	- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste al paragrafo 9

3	Correttezza e completezza della documentazione	- Mancato utilizzo del pertinente formulario previsto al paragrafo 9, capoverso 1 - Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 9, capoverso 6 - Mancata presentazione del modello attestante il pagamento dell'imposta di bollo prevista al paragrafo 9 capoverso 7
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto promotore	- Soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 2 della Parte seconda del presente Avviso

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al primo termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

Criteri di selezione	Aspetto valutativo
Coerenza dell'operazione	- Rispondenza alle finalità e agli obiettivi indicati dal presente Avviso - Completa compilazione del formulario - Utilizzo delle ADA dell'Atlante nazionale per descrivere le attività da affidare al tirocinante - Correlazione tra la figura professionale di riferimento (codice ISTAT) e l'Area di Attività pertinente (ADA) desunta dall'Atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni - Sviluppo del tirocinio proporzionalmente adeguato tra articolazione (ore settimanali e durata complessiva) e le attività dell'ADA scelta - Coerenza delle operazioni rispetto alla durata e alla struttura delle operazioni - Coerente e accurata descrizione degli obiettivi e delle motivazioni che sottendono alla scelta del tirocinio proposto - Coerenza tra le competenze descritte e da sviluppare all'interno della realtà lavorativa individuata e le esperienze formative e professionali (ove pertinente) possedute dal tirocinante
Congruenza finanziaria	- Corretta compilazione del preventivo di spesa con l'applicazione delle formule previste al paragrafo 8.1. Parte seconda dell'Avviso

In considerazione della specificità delle operazioni oggetto di selezione, si prescinde dall' applicazione del criterio "Coerenza con le priorità trasversali del POR" previsto dal documento Metodologie in relazione alla procedura di valutazione di coerenza di operazioni di carattere formativo.

4. La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la **non approvazione del progetto di tirocinio.**
5. Le proposte di tirocinio estivo sono selezionate entro 20 giorni dal termine ultimo per la loro presentazione.
6. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione, con la predisposizione dell'elenco delle proposte di tirocinio approvate, ordinate per ordine di presentazione e con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento e l'elenco di quelle non approvate. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni. Gli elenchi delle proposte di tirocinio approvate ed ammesse al finanziamento, delle proposte di tirocinio approvate e non ammesse al finanziamento e delle proposte di tirocinio non approvate sono ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione.

11. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 15 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle proposte di tirocinio.
2. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente).

12. TERMINI DI ESECUZIONE

1. I tirocini estivi devono svolgersi nel periodo di sospensione dell'attività scolastica intercorrente tra la conclusione dell'anno educativo 2020/2021 e l'inizio dell'anno educativo 2021/2022 .

13. FLUSSI FINANZIARI

1. Ad avvenuta comunicazione, attraverso l'apposito modello FP1, del primo dei tirocini previsti dal presente Avviso, la SRA provvede alla anticipazione di una somma pari all'ammontare delle indennità di partecipazione previste dai progetti di tirocinio presentati.
2. Ad avvenuta presentazione e approvazione del rendiconto, la SRA provvede alla erogazione del saldo, ove spettante.

14. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE e dall'articolo 19 del Regolamento Formazione

15. Rendicontazione

1. Il rendiconto di ogni tirocinio estivo realizzato deve essere presentato, conformemente alle disposizioni di cui all'art.20 del Regolamento FSE, alla SRA – PO controllo e rendicontazione, presso la sede di via San Francesco 37, 34133, Trieste, ufficio protocollo, VI piano **entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto**.
2. In relazione ai tirocini estivi:
   a) il rendiconto è costituito dalla seguente documentazione:
      1) modello di rendicontazione predisposto dalla SRA;
      2) registro di presenza in originale;
      3) convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
      4) progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
      5) dossier individuale predisposto dal tutor del soggetto promotore e dal tutor aziendale e copia dell'attestazione finale prevista dal Regolamento tirocini;
      6) con riferimento al ricorso alla modalità di erogazione dell'indennità a favore del tirocinante di cui al paragrafo 8.1, capoverso 5, lett. a), documentazione relativa al pagamento della quota dell'indennità del tirocinante sostenuta dal soggetto ospitante e rimborso al soggetto ospitante da parte del soggetto promotore competente;
      6bis con riferimento al ricorso alla modalità di erogazione dell'indennità a favore del tirocinante di cui al paragrafo 8.1, capoverso 5, lett. b), documentazione relativa al pagamento dell'indennità a favore del tirocinante;
      7) timesheet relativo alle attività svolte in applicazione dell'UCS 30;
   b) le condizioni per l'ammissibilità della spesa sono le seguenti:
      1) indennità per il tirocinante: verifica della presenza settimanale pari ad almeno il 70% delle ore settimanali del tirocinio estivo e dell'avvenuta erogazione secondo le modalità indicate al paragrafo 8.1, capoversi 5, 6, 7.
      2) riconoscimento delle attività connesse all'applicazione dell'UCS 30: presenza certificata del tirocinante sul registro ad almeno il 70% delle ore di tirocinio e coerente compilazione del timesheet di cui al capoverso 3, punto 8).
3) Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento.
4) Al termine del controllo di tutti i rendiconti dei tirocini estivi di cui al presente Avviso, la SRA verifica l'effettivo costo complessivamente sostenuto da parte di ciascun soggetto promotore e, ove pertinente, avanza a ciascun soggetto promotore l'istanza per la restituzione delle somme non utilizzate a valere sulle anticipazioni di cui al paragrafo 13, capoverso 1.

16. Trattamento dei dati

1. I dati personali e sensibili forniti alla SRA saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati

personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
   - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
   - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
   - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
   - gestione dei procedimenti contributivi.

   e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
   - il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
   - il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigini (delibera della Giunta regionale n. 538 del 15 marzo 2018);
   - il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

17. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto promotore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto promotore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare tutti i seguenti loghi:

3. Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto promotore.
4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE.

18. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto viene promossa la proposta

di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy,* con le declinazioni proprie delle aree di specifico sviluppo regionale.

2. **Pari opportunità e non discriminazione.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la struttura attuatrice richiede ai soggetti attuatori di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
Le verifiche svolte in loco garantiscono anche il controllo relativamente al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione. Da parte sua l'AdG si impegna in primo luogo a garantire che tutti i prodotti e i servizi cofinanziati dal FSE siano accessibili a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione. Tale impegno comporta una esplicita crescita e presa di coscienza anche da parte del personale dell'amministrazione regionale, interessato a vario titolo alla gestione del POR. A questo fine è dedicata, nell'ambito dell'Asse 4 del POR, una ampia azione per il rafforzamento delle conoscenze delle normative regionali, nazionali e dell'Unione europea e delle politiche e strumenti attraverso cui migliorare ed ampliare l'efficacia di contrasto ad ogni forma di discriminazione, includendo, in questo ambito, anche la piena applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili.
3. **Parità tra uomini e donne.** La Regione cosciente delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un'effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
Nell'attuazione del presente Avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
I soggetti proponenti, nella individuazione delle operazioni da presentare alla struttura attuatrice, sono chiamati a valorizzare quelle operazioni che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.
La pubblicizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni.
Nel formulario di presentazione delle operazioni devono essere indicate:
a) l'eventuale presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione dell'operazione;
b) l'eventuale presenza di elementi atti a rendere flessibili e adattabili gli orari di realizzazione dell'operazione, finalizzati ad assicurare pari opportunità di accesso;
c) l'eventuale presenza di servizi di cura attivabili dai destinatari e funzionali alla partecipazione all'operazione;
d) l'eventuale presenza di uno specifico modulo formativo dedicato al tema delle pari opportunità

19. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il responsabile del procedimento è Il Direttore del Servizio, Ketty Segatti 040 3775096 ketty.segatti@regione.fvg.it
2. I responsabili dell'istruttoria sono:
   – per la fase concernente l'Avviso e la procedura amministrativa, Felice Carta, titolare della Posizione organizzativa Programmazione POR FSE, 040 3775296 felice.carta@regione.fvg.it;

- per la fase concernente la gestione finanziaria e contabile, Daniele Ottaviani, titolare della Posizione organizzativa Gestione interventi e flussi finanziari del FSE, 040 377 5288 daniele.ottaviani@regione.fvg.it ;
- per la procedura di verifica dei modelli di conclusione delle operazioni e il monitoraggio, Francesca Chimera Baglioni, titolare della Posizione organizzativa Monitoraggio POR FSE, 040 3775922 francesca.chimera.baglioni@regione.fvg.it ;
- per la fase concernente i controlli e la rendicontazione, Alessandra Zonta, titolare della Posizione organizzativa Controllo e rendicontazione, 040 377 5219 alessandra.zonta@regione.fvg.it .

La SRA è a disposizione degli operatori per fornire eventuali ulteriori informazioni qualora necessarie che possono essere richieste a Gabriella Mocolle, Posizione organizzativa Programmazione POR FSE, via e- mail all'indirizzo gabriella.mocolle@regione.fvg.it , dal lunedì al venerdì.

20. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Le operazioni devono essere presentate entro i termini previsti.
2. Le operazioni sono selezionate entro 20 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
3. Le operazioni sono approvate entro 20 giorni dalla data di conclusione della selezione delle stesse;
4. Le attività formative in senso stretto devono concludersi entro l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022(vedasi paragrafo 12).
5. L'atto di concessione del contributo viene adottato entro 15 giorni dalla data di adozione del decreto di approvazione delle operazioni.
6. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 60 giorni dal suo ricevimento;
7. Il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
8. Il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.
9. Informazioni e aggiornamenti successivi alla pubblicazione del presente Avviso saranno resi disponibili nella sezione del portale regionale dedicato.

PARTE TERZA. TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO.

1 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E SINTESI DEI PRINCIPALI ELEMENTI PER LA LORO REALIZZAZIONE.

1. La realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento è disciplinata dal "Regolamento tirocini" emanato con DPReg n. 57/Pres/2018 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento tirocini:
   a) è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e lavoro ed è rivolto a giovani che hanno conseguito un diploma della scuola secondaria superiore entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica;
   b) ha una durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi, comprese le proroghe;
   c) il soggetto promotore è costituito, tra gli altri, dagli enti di formazione accreditati (art.4 comma 2);
   d) il soggetto ospitante è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio (art. 5);
   e) il tutoraggio è svolto contemporaneamente da due figure distinte, una nominata dal soggetto promotore e l'altra dal soggetto ospitante, che collaborano tra loro con l'obiettivo di assicurare la buona riuscita dell'esperienza di tirocinio (art. 7);
   f) il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal terzo finanziatore qualora previsto. La convenzione è conservata a cura del soggetto promotore, definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi (art. 8);

2.SOGGETTO PROMOTORE

1. I soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento di cui al presente Avviso sono gli enti di formazione accreditati a valere sulla normativa regionale vigente dalla data di presentazione del tirocinio e per tutta la sua durata
2. Ogni soggetto promotore si occupa della progettazione del tirocinio definendone la finalità formativa e gli obiettivi ed opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente Avviso ai successivi paragrafi.
3. Il soggetto promotore deve assicurare:
   a) il rispetto degli obblighi di informazione previsti dall'Avviso;
   b) la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
   c) l'avvio dell'operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo dalla data di notifica a mezzo PEC dell'adozione del decreto di concessione del contributo. L'eventuale avvio dell'operazione nel

periodo intercorrente tra la sua presentazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte della SRA ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili alla SRA;

d) la trasmissione alla SRA delle dichiarazioni di avvio e di conclusione di ogni operazione nei termini previsti dall'art. 2 comma 1 del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017;
e) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
f) la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;
g) la conclusione delle operazioni entro i termini di esecuzione stabiliti dall'Avviso;
h) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti dall'Avviso;
i) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
j) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
k) l'attività di tutoraggio a favore del tirocinante secondo le modalità previste dal presente Avviso;
l) il pagamento dell'indennità mensile al tirocinante secondo le modalità previste dal presente Avviso.

4. Il soggetto promotore è tenuto inoltre ad osservare le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 6, del Regolamento tirocini.

3.SOGGETTO OSPITANTE

1. I soggetti ospitanti dei tirocini formativi e di orientamento di cui al presente Avviso sono soggetti pubblici aventi sede nel territorio di Aree interne Dolomiti friulane – are strategica[4] o le imprese private aventi una sede produttiva nel medesimo territorio.
2. Il soggetto ospitante:
   a) deve essere in regola con le condizioni poste dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del Regolamento tirocini;
   b) deve osservare le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 5 del regolamento tirocini;
   c) può interrompere il tirocinio in conformità alle condizioni poste dall'articolo 5, comma 6 del Regolamento tirocini.

4.DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. I destinatari delle operazioni – tirocinanti – sono gli allievi dell'IIS "E. Torricelli" di Maniago, e dell'IIS "Il Tagliamento" di Spilimbergo che hanno concluso l'anno scolastico 2020/2021 con il superamento dell'esame di Stato.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante deve osservare le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 3 del Regolamento tirocini.
3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4 del regolamento tirocini.

[4] I Comuni rientranti nell'Area interna Dolomiti friulane – area strategica - sono i seguenti: Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Sequals, Vajont e Vivaro

4. Nel caso in cui il tirocinante individuato rinunci al tirocinio approvato, entro il primo quarto del percorso, con il consenso dell'azienda ospitante, può essere sostituito da un compagno di classe interessato senza necessità di ripresentare il progetto.

5.TUTORAGGIO

1. Nella realizzazione di ogni tirocinio intervengono un tutor indicato dal soggetto promotore ed un tutor indicato dal soggetto ospitante.
2. Le attività del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante avvengono in conformità con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento tirocini.

6.DESCRIZIONE E STRUTTURA DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

6.1 DURATA

1. Il tirocinio formativo e di orientamento può avere una durata compresa tra 3 e 6 mesi.
2. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3 del Regolamento Formazione, il tirocinio:
   a) non può prevedere più di 6 giornate di impegno settimanale;
   b) non può prevedere più di 8 ore di impegno giornaliero, di cui non più di 6 consecutive;
   c) non può svolgersi in giornate festive;
   d) non può prevedere più di 40 ore di impegno settimanale.

   In relazione alle indicazioni di cui ai punti a), b), c), sono possibili deroghe, autorizzate dalla SRA, a fronte di motivate esigenze.

   Le ore di formazione devono essere realizzate nell'arco di tempo compreso tra le ore 07.00 e le ore 23.00. Qualora un tirocinio per sua tipologia debba prevedere la formazione in azienda in fasce orarie diverse o in giornate festive, dovrà essere descritto nel formulario di presentazione di cui al paragrafo 10 e la sua approvazione costituirà contestuale autorizzazione alla deroga oraria o festiva.

   Qualora la necessità di operare in fasce orarie diverse da quelle ordinarie di cui sopra o in giornate festive intervenga durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore deve formulare apposita e preventiva richiesta alla SRA la quale ne verifica la possibile autorizzazione.
3. Le possibili sospensioni del tirocinio sono ammissibili nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6, 7 del Regolamento tirocini.

6.2 STRUTTURA DIDATTICA E GESTIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

1. Sotto il profilo dei contenuti didattici, il progetto di tirocinio deve, in particolare, corrispondere alle indicazioni di cui all'articolo 8, comma 5, lettere d) ed e) del regolamento tirocini.
2. Nella predisposizione del progetto di tirocinio deve essere prestata particolare attenzione alla correlazione tra la figura professionale scelta e le ADA dell'Atlante nazionale indicate. La correlazione tra la figura professionale scelta e le ADA dell'Atlante nazionale[5] è indispensabile ai fini della valutazione di coerenza del progetto di tirocinio.
3. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente presso la medesima unità produttiva del soggetto ospitante è disciplinato dall'articolo 10 del Regolamento tirocini.
4. Non sono ammissibili modifiche alla durata del tirocinio. Pertanto non si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3 del Regolamento tirocini. A titolo esemplificativo: a fronte di un tirocinio presentato ed approvato della durata di 3 mesi, non può successivamente essere richiesto un prolungamento a 4 mesi.
5. A partire dalla data di avvio del tirocinio, ogni mensilità scade il giorno antecedente a quello di partenza del mese precedente. Ad ogni mese calcolato con tale modalità deve essere associato il numero delle ore di tirocinio previste, determinato sulla base della tabella di cui al successivo paragrafo 8.1.
   A titolo esemplificativo, e con riferimento ad un ipotetico tirocinio di tre mesi che ha avvio il 18 settembre:
   - mese 1: dal 18 settembre al 17 ottobre;
   - mese 2: dal 18 ottobre al 17 novembre;
   - mese 3: dal 18 novembre al 17 dicembre.
6. Qualora nel mese di riferimento sia intervenuta una sospensione ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento tirocini, la conclusione del mese viene spostata per il numero di giornate lavorative da recuperare.
7. Il soggetto promotore assicura la compilazione on line, da parte del tirocinante, di un questionario nella fase di avvio del tirocinio e di un questionario al termine del tirocinio disponibili ai seguenti link:
   - UTENTI INPUT (da compilarsi da parte dei tirocinanti) https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_utentiInput
   - OPERATORI INPUT (da compilarsi da parte del tutor) https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_operatoriInput
   - UTENTI OUTPUT (da compilarsi da parte dei tirocinanti) https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_utentiOUTPUT
   - OPERATORI OUTPUT (da compilarsi da parte del tutor) https://it.surveymonkey.com/r/tirEX_operatoriOutput".
8. Ai fini della realizzazione del tirocinio, è richiesto l'utilizzo di un registro a fogli mobili predisposto dalla SRA. La SRA provvede a fornire ai soggetti promotori, anche in più momenti, un adeguato quantitativo di pagine di registrazione della presenza numerate e vidimate che il soggetto promotore provvede a comporre un registro per ogni tirocinio da avviare, assemblando frontespizio (format disponibile sul sito) e pagine vidimate. Prima della consegna al tirocinante del registro sul frontespizio vanno indicate l'intervallo di pagine numerate utilizzato (es. dal 1303 al 1307).
9. Nell'ambito di ciascun tirocinio, l'attività di tutoraggio è svolta da un tutor nominato dal soggetto promotore e da un tutor nominato dal soggetto ospitante.
10. I tutor svolgono la loro attività nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 7 del regolamento tirocini. In tale contesto il tutor del soggetto promotore assicura la completa informazione al soggetto

[5] https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_lavoro.php

ospitante ed al tirocinante, nel quadro delle previsioni dell'articolo 4, comma 6, lettere a) e b) del Regolamento tirocini.

11. Il soggetto promotore è tenuto a gestire tutte le procedure amministrative ai sensi dell'art.4 comma 6, lett. d), e), f), h) del Regolamento tirocini. L'adempimento di cui alla lettera g) viene assolta dalla presentazione del progetto ai sensi del paragrafo 9
12. Il soggetto promotore comunica l'avvenuto avvio del tirocinio, utilizzando l'apposito sistema informativo, entro 7 giorni di calendario.
13. Il soggetto ospitante è tenuto a rispettare gli adempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie e tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini.
14. Il soggetto promotore deve comunicare alla SRA le eventuali modifiche che intervengano rispetto al progetto iniziale, quali a esempio l'indicazione dei tutor (aziendale e del soggetto promotore), le sospensioni e le eventuali rilevanti modifiche di calendario che dovessero intervenire. Tutte le ulteriori modifiche del progetto di tirocinio sono ricevute dal soggetto promotore e conservate nella documentazione del progetto.
15. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Regolamento tirocini, il tirocinante può interrompere anticipatamente il tirocinio dandone anticipata e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore ed al soggetto ospitante. In tale eventualità sono ammissibili a rendiconto i costi sostenuti relativi all'indennità mensile di partecipazione a favore del tirocinante.
    Ove il tirocinio si concluda anticipatamente, il soggetto promotore è tenuto a darne comunicazione alla SRA. Gli importi relativi ad indennità di partecipazione erogate al tirocinante sono rendicontabili ove si verifichi l'effettiva presenza ad almeno il 70% delle ore previste nel mese o nei mesi di riferimento.
16. A conclusione del percorso di tirocinio il tutor del soggetto promotore provvede alla composizione del Dossier individuale di cui all'articolo 7, comma 2, lett. d) del Regolamento tirocini il cui modello è disponibile sul sito www.regione.fvg.it alla pagina dedicata ai tirocini, nella sezione le procedure. Sulla base delle informazioni presenti nel Dossier individuale, il soggetto promotore predispone l'attestato finale di cui all'articolo 12 del regolamento tirocini. Il tirocinante ha titolo a ricevere l'attestazione finale qualora abbia assicurato una presenza certificata nell'apposito registro pari ad almeno il 70% delle ore del percorso previste nel progetto formativo.
17. Il soggetto promotore comunica l'avvenuta conclusione del tirocinio, modello FP7 (NF2), entro 15 giorni di calendario.

7. RISORSE FINANZIARIE

1. A fronte della disponibilità complessiva del Programma specifico n. 99/20 pari a euro 150.000,00, la quota finanziaria destinata ai tirocini formativi e di orientamento è pari a euro 100.000,00.

8. GESTIONE FINANZIARIA DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

1. Il finanziamento dei tirocini di cui al presente paragrafo si sviluppa lungo due direttrici:
    a) indennità mensile a favore dei tirocinanti;

b) costi per la preparazione e gestione del tirocinio.

8.1 Indennità di partecipazione del tirocinante

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento tirocini, al tirocinante spetta un'indennità mensile di partecipazione al tirocinio la cui erogazione è a carico dell'Amministrazione regionale (terzo finanziatore) attraverso la disponibilità finanziaria di cui al paragrafo 7 ed avviene da parte del soggetto promotore. L'obbligo di firma del terzo finanziatore della convenzione e del progetto formativo previsto dall'articolo 8, comma 1 del regolamento tirocini è sostituito dall'indicazione del decreto di finanziamento riportato sui due documenti.
2. L'indennità a favore del tirocinante è determinata nel modo seguente, sulla base delle ore settimanali di tirocinio previste:

Ore settimanali	Importo indennità mensile
Da 30 a 35 ore	400
Da 36 a 40 ore	500

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Regolamento tirocini l'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Se la partecipazione è inferiore al 70% non si ritiene raggiunto l'obiettivo formativo mensile e quindi non viene erogata alcuna indennità.
4. L'erogazione della suddetta indennità avviene da parte del soggetto promotore.
5. A tali fini il soggetto promotore assicura il controllo mensile del registro per il computo delle ore e la verifica del raggiungimento della soglia minima di presenza prevista.
6. Il pagamento dell'indennità deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento.

8.2 Oneri a carico dell'azienda ospitante

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante stesso sono a carico del soggetto ospitante

8.3 Costi per la preparazione e gestione del tirocinio formativo e di orientamento

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto promotore per le attività di progettazione, tutoraggio e amministrazione del tirocinio con l'applicazione dell'UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA), di cui al documento UCS.
2. In particolare, l'UCS 33 trova applicazione nel quadro della sua seguente articolazione:

   a) **UCS 33 B** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 3 mesi**

Soggetto promotore	Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria) - eventuale	Totale
Ente di formazione	308,00	308,00 * 3	12,00	924,00/936,00

b) **UCS 33 C** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 4 mesi**

Soggetto promotore	Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria) – eventuale	Totale
Ente di formazione	279,00	279,00 * 4	16,00	1.116,00/1.132,00

b) **UCS 33 C** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 5 mesi**

Soggetto promotore	Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria) - eventuale	Totale
Ente di formazione	262,00	262,00 * 5	19,00	1.310,00/1.329,00

b) **UCS 33 C** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurriculari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 6 mesi**

Soggetto promotore	Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione	Totale

			finanziaria) - eventuale	
Ente di formazione	250,00	250,00 * 6	22,00	1.500,00/1.522,00

3. Le UCS sopraindicate costituiscono una somma forfettaria.
4. La parte a quota fissa è ammissibile a risultato su base mensile a fronte del conseguimento delle seguenti condizionalità:
   a) presenza certificata del tirocinante sul registro ad almeno il 70% delle ore di tirocinio del mese di riferimento;
   b) realizzazione di almeno una visita del tutor del soggetto promotore presso il soggetto ospitante certificata sul registro di presenza del tirocinante.

   L'ammissibilità della quota fissa è inoltre legata all'azione di sostegno del soggetto promotore, a favore del tirocinante che non trova occupazione al termine del tirocinio e fino alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute per il tirocinio di riferimento. Tale azione si concretizza nella segnalazione al Centro per l'impiego di riferimento ai fini del coinvolgimento del tirocinante in possibili azioni di orientamento specialistico che deve essere documentata in sede di rendiconto con la presentazione della nota di segnalazione al Centro per l'impiego.

8.4 PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA

1. Il soggetto promotore, nella predisposizione del preventivo di spesa del tirocinio, si attiene alle seguenti disposizioni:
   a) il costo relativo all'indennità mensile di partecipazione del tirocinante è imputata alla voce di spesa B2.4 – Attività di sostegno all'utenza - dell'Allegato A – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento FSE ed è determinata con l'applicazione della seguente formula:

      importo indennità mensile pertinente (vedi. par. 8.1) * numero mesi di durata del tirocinio

   b) il costo relativo ai costi per la preparazione e gestione del tirocinio di cui al paragrafo 7.3 è imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio - dell'Allegato A – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento FSE, secondo la seguente modalità di calcolo:

      UCS 33B/C/D/E (quota fissa mensile a risultato) * numero mesi durata del tirocinio

9.PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI TIROCINIO

1. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line, disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it formazione-lavoro/formazione/area operatori (Webforma) **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
2. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali",

all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato).

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

3. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero verde 800.098.788 (per chiamate dall'estero o da cellulare 040.0649013) segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
4. Il servizio è attivo:
   – dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00;
   – sabato dalle 8.00 alle 13.00.
5. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
   – dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
   – sabato dalle 8.00 alle 12.30.
6. Il soggetto proponente predispone l'elenco domanda e scarica la domanda di finanziamento che va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o suo delegato, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo. La domanda, con i pertinenti allegati, va poi ricaricata nell'apposita sezione di web forma e, attraverso la funzione "Trasmetti", inviata alla SRA.
7. A corredo della domanda deve essere allegata la documentazione attestante il pagamento del bollo.
8. . Ai fini della valutazione, sono prese in considerazione le operazioni presentate alla SRA, tramite il sistema web forma, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed **entro le ore 17.00 del 30 settembre 2021**. Modalità diverse di presentazione e il mancato rispetto dei termini previsti sono causa di non ammissibilità generale dell'operazione.
9. In caso di contestazione la data ed ora che fa fede è quella con cui la documentazione viene trasmessa, ovvero quando viene completata l'attività su WebForma.
10. Nel caso sia presentata più volte la medesima proposta di operazione viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.

10. SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO

1. Le proposte di tirocinio vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
   a) fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;
   b) fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisito di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti, paragrafo 9 capoverso 8 Parte terza del presente Avviso
2	Rispetto delle modalità di presentazione	- Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste al paragrafo 9 Parte terza del presente Avviso
3	Correttezza e completezza della documentazione	- Mancato utilizzo del pertinente formulario previsto al paragrafo, 9 capoverso 1 Parte terza del presente Avviso - Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento di cui al paragrafo 9, capoverso 6 Parte terza del presente Avviso - Mancata presentazione del modello attestante il pagamento dell'imposta di bollo prevista al paragrafo 9 capoverso 7
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto promotore	- Soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 2 Parte terza del presente Avviso

3. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al primo termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

Criteri di selezione	Aspetto valutativo
Coerenza dell'operazione	- Rispondenza alle finalità e gli obiettivi indicati dal presente Avviso - Completa compilazione del formulario - Utilizzo delle ADA dell'Atlante nazionale per descrivere le attività da affidare al tirocinante - Correlazione tra la figura professionale di riferimento (codice ISTAT) e l'Area di Attività pertinente (ADA) desunta dall'Atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni - Sviluppo del tirocinio proporzionalmente adeguato tra articolazione (ore settimanali e durata complessiva) e le attività dell' ADA scelta - Coerenza delle operazioni rispetto alla durata e alla struttura delle operazioni (paragrafo 6.1 Parte terza del presente Avviso)

	- Coerente e accurata descrizione degli obiettivi e delle motivazioni che sottendono alla scelta del tirocinio proposto - Coerenza tra le competenze descritte e da sviluppare all'interno della realtà lavorativa individuata e le esperienze formative e professionali (ove pertinente) possedute dal tirocinante - Adeguata e motivata scelta di far acquisire al tirocinante competenze non direttamente legate al suo percorso scolastico/formativo o alle sue esperienze lavorative pregresse
Congruenza finanziaria	- Corretta compilazione del preventivo di spesa con l'applicazione delle formule previste al paragrafo 8.4 Parte terza del presente Avviso

In considerazione della specificità delle operazioni oggetto di selezione, si prescinde dall' applicazione del criterio "Coerenza con le priorità trasversali del POR" previsto dal documento Metodologie in relazione alla procedura di valutazione di coerenza di operazioni di carattere formativo.

4. La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la **non approvazione del progetto di tirocinio.**
5. Le proposte di tirocinio sono selezionate entro 20 giorni dal termine ultimo per la loro presentazione.
6. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile della SRA entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione, con la predisposizione dell'elenco delle proposte di tirocinio approvate, ordinate per ordine di presentazione e con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento e l'elenco di quelle non approvate. Ove si verifichi l'adozione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni. Gli elenchi delle proposte di tirocinio approvate ed ammesse al finanziamento, delle proposte di tirocinio approvate e non ammesse al finanziamento e delle proposte di tirocinio non approvate sono ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione.

11. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 15 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle proposte di tirocinio.
2. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente).

12. TERMINI DI ESECUZIONE

1. I tirocini formativi e di orientamento devono concludersi entro il 31 agosto 2022.

13. Flussi finanziari

1. Ad avvenuta comunicazione dell'avvio di ciascun tirocinio e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, da compilare in base al modello presente nel sito www.regione.fvg.it la SRA provvede ad una anticipazione finanziaria a favore del soggetto promotore pari all'85% del costo del tirocinio approvato.
2. Ad avvenuta presentazione e approvazione del rendiconto, la SRA provvede alla erogazione del saldo, ove spettante.

14. Revoca del contributo

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE e dall'articolo 19 del Regolamento Formazione.

15. Rendicontazione

1. Il rendiconto di ogni tirocinio formativo e di orientamento realizzato deve essere presentato, conformemente alle disposizioni di cui all'art.20 del Regolamento FSE, alla SRA – PO controllo e rendicontazione, presso la sede di via San Francesco 37, 34133, Trieste, ufficio protocollo, VI piano **entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto**.
2. In relazione ai tirocini di formativi e di orientamento:
   a) il rendiconto è costituito dalla seguente documentazione:
      1) modello di rendicontazione predisposto dalla SRA;
      2) registro di presenza in originale;
      3) convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
      4) progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
      5) dossier individuale predisposto dal tutor del soggetto promotore e dal tutor aziendale e copia dell'attestazione finale prevista dal Regolamento tirocini;
      6) documentazione relativa al pagamento della quota dell'indennità mensile del tirocinante sostenuta dal soggetto promotore;
   b) le condizioni per l'ammissibilità della spesa sono le seguenti:
      1) indennità per il tirocinante: verifica della presenza mensile pari ad almeno il 70% delle ore mensili del tirocinio e dell'avvenuta erogazione secondo le modalità indicate al paragrafo 9.1.1, capoverso 7;
      2) quota fissa dell'UCS di riferimento: rispetto di quanto previsto dal paragrafo 8.3 Parte terza del presente Avviso.
3. Il rendiconto è approvato dalla struttura competente entro 60 giorni dal suo ricevimento.

16. Trattamento dei dati

1. I dati personali e sensibili forniti alla SRA saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle

procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
   - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
   - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
   - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
   - gestione dei procedimenti contributivi.

   e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
   - il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
   - il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigini (delibera della Giunta regionale n. 538 del 15 marzo 2018);
   - il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

17. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto promotore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto promotore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare tutti i seguenti loghi:

3. Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto promotore.
4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE.

18. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del

lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto viene promossa la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*, con le declinazioni proprie delle aree di specifico sviluppo regionale.

2. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la struttura attuatrice richiede ai soggetti attuatori di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate. Le verifiche svolte in loco garantiscono anche il controllo relativamente al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione. Da parte sua l'AdG si impegna in primo luogo a garantire che tutti i prodotti e i servizi cofinanziati dal FSE siano accessibili a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione. Tale impegno comporta una esplicita crescita e presa di coscienza anche da parte del personale dell'amministrazione regionale, interessato a vario titolo alla gestione del POR. A questo fine è dedicata, nell'ambito dell'Asse 4 del POR, una ampia azione per il rafforzamento delle conoscenze delle normative regionali, nazionali e dell'Unione europea e delle politiche e strumenti attraverso cui migliorare ed ampliare l'efficacia di contrasto ad ogni forma di discriminazione, includendo, in questo ambito, anche la piena applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili.
3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE**. La Regione cosciente delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un'effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
   Nell'attuazione del presente Avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
   I soggetti proponenti, nella individuazione delle operazioni da presentare alla struttura attuatrice, sono chiamati a valorizzare quelle operazioni che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.
   La pubblicizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni.
   Nel formulario di presentazione delle operazioni devono essere indicate:
   a) l'eventuale presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione dell'operazione;
   b) l'eventuale presenza di elementi atti a rendere flessibili e adattabili gli orari di realizzazione dell'operazione, finalizzati ad assicurare pari opportunità di accesso;
   c) l'eventuale presenza di servizi di cura attivabili dai destinatari e funzionali alla partecipazione all'operazione;
   d) l'eventuale presenza di uno specifico modulo formativo dedicato al tema delle pari opportunità

19. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il responsabile del procedimento è Il Direttore del Servizio, Ketty Segatti 040 3775096 ketty.segatti@regione.fvg.it
2. I responsabili dell'istruttoria sono:
   – per la fase concernente l'Avviso e la procedura amministrativa, Felice Carta, titolare della Posizione organizzativa Programmazione POR FSE, 040 3775296 felice.carta@regione.fvg.it;

- per la fase concernente la gestione finanziaria e contabile, Daniele Ottaviani, titolare della Posizione organizzativa Gestione interventi e flussi finanziari del FSE, 040 377 5288 daniele.ottaviani@regione.fvg.it ;
- per la procedura di verifica dei modelli di conclusione delle operazioni e il monitoraggio, Francesca Chimera Baglioni, titolare della Posizione organizzativa Monitoraggio POR FSE, 040 3775922 francesca.chimera.baglioni@regione.fvg.it ;
- per la fase concernente i controlli e la rendicontazione, Alessandra Zonta, titolare della Posizione organizzativa Controllo e rendicontazione, 040 377 5219 alessandra.zonta@regione.fvg.it .

La SRA è a disposizione degli operatori per fornire eventuali ulteriori informazioni qualora necessarie che possono essere richieste a Gabriella Mocolle, Posizione organizzativa Programmazione POR FSE, via e- mail all'indirizzo gabriella.mocolle@regione.fvg.it , dal lunedì al venerdì.

20. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Le operazioni devono essere presentate entro i termini previsti.
2. Le operazioni sono selezionate entro 20 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
3. Le operazioni sono approvate entro 20 giorni dalla data di conclusione della selezione delle stesse;
4. Le attività formative in senso stretto devono concludersi entro il 31 agosto 2022.
5. L'atto di concessione del contributo viene adottato entro 15 giorni dalla data di adozione del decreto di approvazione delle operazioni.
6. Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'operazione;
7. Il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dal suo ricevimento;
8. Il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.
9. Informazioni e aggiornamenti successivi alla pubblicazione del presente Avviso saranno resi disponibili nella sezione del portale regionale dedicato.

21_17_1_DDS_RIC_FSE_3775_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 15 aprile 2021, n. 3775

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa. Approvazione delle operazioni presentate a valere sull'Asse 1 - Occupazione - relative all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - Mesi di febbraio e marzo 2021.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 318/LAVFORU dell'8 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 2016, con il quale è stato emanato l'Avviso per la selezione di un soggetto affidatario del progetto finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e alle creazione di impresa e lavoro autonomo - "IMPRENDERÒ [in] FVG";
VISTI i successivi decreti n. 1108/LAVFORU del 29 febbraio 2016, n. 10738/LAVFORU del 18 settembre 2019 e n. 1878/LAVFORU del 5 marzo 2020 e con i quali è stato modificato l'Avviso;
VISTO il decreto n. 4668/LAVFORU del 5 giugno 2018 con il quale, fra l'altro, è stato stabilito di assegnare il contributo di euro 4.800.000,00 a favore della compagine denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG" con capofila l'AD FORMANDUM Impresa sociale socialno Podjetje;
VISTO il decreto n. 6122/LAVFORU del 17 luglio 2018, con il quale è stata ridefinita la durata dell'incarico alla succitata ATI e sono stati previsti nuovi termini per l'avvio e la conclusione dell'incarico ad AD FORMANDUM - capofila dell'A.T.I. denominata "SISSI 2.0 - Sistema Integrato di Servizi per lo Sviluppo Imprenditoriale del FVG", e relativi alle attività in senso stretto;
VISTO il decreto n. 7369/LAVFORU del 28 agosto 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 12 settembre 2018, modificato con decreti n. 14129/LAVFORU del 21 novembre 2019 e n. 540/LAVFORU del 26 gennaio 2021, con il quale è stato approvato il documento concernente "Direttive per la realizzazione delle attività dell'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università";
PRECISATO che le attività dell'Area 2 si svolgono nell'ambito del seguente quadro finanziario:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 ii	216.000,00

EVIDENZIATO che il soggetto attuatore sottoscrive appositi accordi con gli istituti coinvolti (Associazione Effe.Pi., istituti scolastici di secondo grado, fondazioni ITS, poli IFTS, Università di Trieste e di Udine) e deve presentare, ad avvenuta sottoscrizione di ciascun accordo, il pertinente progetto inerente la priorità d'investimento 8ii;
EVIDENZIATO che i progetti possono essere presentati alla Struttura Regionale Attuatrice, tramite il sistema web forma, entro le ore 18:00 del 28 dicembre 2021;
EVIDENZIATO che i progetti vengono valutati sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art.110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, e dalle Linee guida SRA, approvate con decreto n. 11702/LAVFORU/2017 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 1751/LAVFORU del 10 marzo 2021 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento 6 progetti relativi all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università presentati nel mese febbraio 2021 - ed a seguito del quale la disponibilità residua relativa all'Area 2 è la seguente:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 ii	156.028,34

VISTI i progetti relativi all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - presentati nei mesi di febbraio e marzo 2021;
EVIDENZIATO che la commissione di valutazione, costituita con decreto n. 18438/LAVFORU del 10 luglio 2020, ha provveduto alla valutazione dei progetti presentati nei mesi di febbraio e marzo 2021, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 7 aprile 2021;
PRESO ATTO che dal citato verbale di valutazione emerge che tutti i progetti presentati sono stati valutati positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 6 progetti relativi all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - priorità d'investimento 8ii - per complessivi euro 77.649,20;
EVIDENZIATO che la disponibilità residua relativa all'Area 2 è la seguente:

Priorità d'investimento	Disponibilità finanziaria
8 ii	78.379,14

PRECISATO inoltre che il soggetto attuatore al quale compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di Gestione del POR FSE;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
VISTO il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame dei progetti relativi all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - presentati nei mesi di febbraio e marzo 2021, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 6 progetti relativi all'Area 2 - Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l'università - priorità d'investimento 8ii - per complessivi euro 77.649,20.
3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 aprile 2021

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420-AREA28II

FSE 2014/2020 - AREA 2 - CULTURA IMPRENDITORIALE E CREAZIONE D'IMPRESA - 8.II

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE - CULTURA IMPRENDITORIALE E CREAZIONE DI IMPRESA A.A. 2020/21	FP2103822803	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	7.758,60	7.758,60	APPROVATO
2	I.T.S.T. "KENNEDY" PORDENONE - CULTURA IMPRENDITORIALE E CREAZIONE DI IMPRESA	FP2103822801	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	3.450,00	3.450,00	APPROVATO
3	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE - CULTURA IMPRENDITORIALE E CREAZIONE DI IMPRESA A.A. 2020/21	FP2103822802	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	7.986,60	7.986,60	APPROVATO
4	EFFE.PI 2024 - CULTURA IMPRENDITORIALE E CREAZIONE DI IMPRESA	FP2106578601	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	26.595,00	26.595,00	APPROVATO
5	ISIS MAGRINI MARCHETTI - CULTURA IMPRENDITORIALE E CREAZIONE DI IMPRESA	FP2106578602	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	27.554,00	27.554,00	APPROVATO
6	IT ANTONIO ZANON - CULTURA IMPRENDITORIALE E CREAZIONE DI IMPRESA	FP2106578701	ATI - S.I.S.S.I 2.0	2021	4.305,00	4.305,00	APPROVATO
			Totale con finanziamento		77.649,20	77.649,20	
			Totale		77.649,20	77.649,20	
			Totale con finanziamento		77.649,20	77.649,20	
			Totale		77.649,20	77.649,20	

21_17_1_DDS_RIC_FSE_3831_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 16 aprile 2021, n. 3831

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 - Occupazione - Programma specifico n. 67/17 - "Attivagiovani". Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di Giovani neet - Attivagiovani 2021-2022. Approvazione graduatoria candidature.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2017", approvato con delibera della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2017 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 67/17- Attivagiovani, che dispone la realizzazione di interventi a carattere formativo a forte valenza operativa ed esperienziale finalizzati ad aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani neet, presenti sul territorio regionale, attraverso la costituzione di una rete locale, lo svolgimento di percorsi formativi di tipo esperienziale e l'erogazione di servizi di accompagnamento e tutoraggio verso i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro, rendendo disponibili complessivamente 3.000.000,00 di euro;
VISTO il decreto n. 25030/LAVFORU del 21 dicembre 2020 con il quale è stato emanato l'"Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di Giovani neet -Attivagiovani 2021-2022", al fine di individuare il soggetto attuatore e di disciplinare la presentazione, la valutazione e l'attuazione dei suddetti interventi, garantendo una continuità nell'azione dell'Amministrazione regionale;
PRESO ATTO che il sopracitato Avviso, al paragrafo 4.2 "Selezione e approvazione delle candidature" prevede che la selezione delle proposte di candidatura sia svolta conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 3 del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018;
PRESO ATTO che al paragrafo 4.2 il sopracitato Avviso prevede che la valutazione delle proposte di candidatura avvenga mediante una fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle proposte medesime e una fase comparativa, quest'ultima svolta da una Commissione costituita con decreto del responsabile del Servizio:
a) sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
b) sulla base di quanto previsto dal paragrafo 4 - fase di ammissibilità - e dai paragrafi 5.3 e 5.3.1 - valutazione comparativa di operazioni a carattere formativo - del documento ""Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018;
PRESO ATTO, altresì, che i criteri per la valutazione comparativa sono definiti al paragrafo 4.2 del succitato Avviso;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle proposte di candidatura era fissato per il 31 marzo 2021;
VISTO il decreto del Direttore di Servizio n. 3159/LAVFORU del 01 aprile 2021, di nomina di una Commissione per l'espletamento delle attività di valutazione comparativa delle candidature e di valutazione dei progetti territoriali e delle operazioni presentate a seguito dell'emanazione dell'"Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di Giovani neet -Attivagiovani 2021-2022";
RILEVATO che entro i termini previsti è pervenuta una sola candidatura presentata da EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia - Trieste quale ente capofila di una costituenda Associazione Temporanea di Scopo e che

la stessa, unitamente agli allegati, è stata assunta al protocollo della Direzione con prot. LAVFORU-GEN-2021 numeri 84701/LAVFORU, 84709/LAVFORU, 84891/LAVFORU, 84766/LAVFORU, 84711/LAVFORU, 84767/LAVFORU, 84649/LAVFORU e 84861/LAVFORU del 30 marzo 2021;
VISTO il verbale relativo ai lavori della Commissione di valutazione riunitasi in data 14 aprile 2021 per la valutazione delle proposte di candidatura dal quale si evince che, superata la fase di ammissibilità, a seguito della valutazione comparativa è stato attribuito alla candidatura presentata da EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia - Trieste un punteggio di 81,5/100 e che, pertanto, è stata superata la soglia di punteggio utile fissata in 60/100 per l'inserimento in graduatoria;
RITENUTO, pertanto, di approvare la candidatura presentata da EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia e assunta al protocollo della Direzione con prot. LAVFORU-GEN-2021 numeri 84701/LAVFORU, 84709/LAVFORU, 84891/LAVFORU, 84766/LAVFORU, 84711/LAVFORU, 84767/LAVFORU, 84649/LAVFORU e 84861/LAVFORU del 30 marzo 2021, inserendola nella graduatoria delle candidature approvate come di seguito indicato:

Posizione in graduatoria	Denominazione Capofila	Valutazione pari a
1	EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia	81,5/100

DATO ATTO che al paragrafo 4.2. il sopracitato Avviso prevede che l'incarico di soggetto attuatore delle operazioni venga affidato alla candidatura che ha conseguito il punteggio migliore;
EVIDENZIATO che, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2 del sopracitato Avviso, il soggetto attuatore deve assicurare la formale costituzione in Associazione Temporanea di Scopo entro 60 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione sul BUR del presente decreto, dandone tempestiva comunicazione al Servizio;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 2020 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
DATO ATTO che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo, all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del 6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all'"Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di Giovani neet -Attivagiovani 2021-2022", emanato con decreto n. 25030/LAVFORU del 21 dicembre 2020, è approvata la seguente graduatoria delle candidature presentate entro il 31 marzo 2021 ed approvate:

Posizione in graduatoria	Denominazione Capofila	Valutazione pari a
1	EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia	81,5/100

2. Alla candidatura presentata da EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia è affidato l'incarico di soggetto attuatore delle operazioni di cui all'"Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di Giovani neet -Attivagiovani 2021-2022", emanato con decreto n. 25030/LAVFORU del 21 dicembre 2020.
3. Il soggetto attuatore deve assicurare la formale costituzione in Associazione Temporanea di Scopo entro 60 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione sul BUR del presente decreto, dandone tempestiva comunicazione al Servizio.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 aprile 2021

SEGATTI

21_17_1_DDS_VAL AMB_2127_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali 13 aprile 2021, n. 2127

DPR 8 settembre 1997, n. 357 e DGR 11 luglio 2014, n. 1323 - Valutazione di incidenza del progetto di “Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali - trasformazione e messa in sicurezza della viabilità forestale danneggiata, esecuzione di rimboschimenti e messa in pristino delle aree danneggiate dalla tempesta Vaia” da attuarsi in Comune di Forni Avoltri (UD). (SIC/860) - Proponente: Società Del Fabbro Maurizio Sas.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 concernente il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1323 di data 11 luglio 2014 con la quale vengono dati nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di cui al precitato D.P.R. 357/1997;

VISTA l’istanza presentata in data 16 febbraio 2021 con la quale la Società Del Fabbro Maurizio S.a.s. ha chiesto di sottoporre a valutazione di incidenza il progetto di “ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali - trasformazione e messa in sicurezza della viabilità forestale danneggiata, esecuzione di rimboschimenti e messa in pristino delle aree danneggiate dalla tempesta Vaia” da attuarsi in Comune di Forni Avoltri (UD);

CONSIDERATO che il progetto è ricompreso parzialmente all’interno della ZPS 3321001 “Alpi carniche”;

VISTA la documentazione trasmessa e in particolare lo Studio di incidenza ambientale a firma del dott. Michele Piccottini, naturalista;

CONSTATATO che il procedimento amministrativo di valutazione di incidenza è stato avviato in data 18 febbraio 2021;

VISTA la nota acquisita in data 11 marzo 2021, con la quale il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ha espresso parere favorevole al progetto;

VISTA la Relazione istruttoria di data 12 aprile 2021 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile nella quale si formulano le seguenti conclusioni:

“Il progetto in esame prevede l’adeguamento funzionale della strada forestale Suttul - Melescegn che si sviluppa per circa 1150 metri lungo un medio versante boscato a prevalenza di abete rosso e bianco. In progetto sono previsti interventi di sistemazione delle scarpate stradali, riprofilatura del piano della viabilità, messa in opera di strutture di regimazione e sgrondo delle acque, nonché sistemazioni del tracciato con realizzazioni di puntuali varianti, al fine di permettere un accesso e una fruizione più sicura, nonché diminuire i costi di gestione.

Preso atto degli elaborati progettuali e delle dichiarazioni del proponente in merito alle modalità di realizzazione delle opere in progetto, per quanto sopra esposto e considerato quanto indicato dal Servizio biodiversità con parere di data 11.03.2021, acquisito al n. di protocollo AMB-GEN 14238/A, si formulano le seguenti considerazioni:

1. al fine di tutelare habitat di ridotte dimensioni che non possono essere riportati in cartografia, in particolare in riferimento alle zone umide potenzialmente presenti, si rende necessario mettere in opera quanto previsto a progetto in materia di attraversamento di zone umide;
2. al fine di rispettare il periodo riproduttivo dell’avifauna, i lavori devono essere sospesi dal 1° marzo al 30 giugno, con la possibilità di minimi sforamenti per un periodo massimo di 15 giorni solamente per consentire l’esecuzione dei lavori in un’unica soluzione.

L’insieme degli elementi sopra illustrati porta a ritenere che il progetto di realizzazione di una strada forestale, ricadente all’interno della ZPS 3321001 “Alpi carniche”, possa essere valutato favorevolmente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, con l’adozione delle seguenti condizioni ambientali:

1. in caso di attraversamento di zone umide, l’infrastruttura viaria deve essere realizzata come da indicazioni contenute nello studio di incidenza;
2. in linea con le previsioni della bozza in elaborazione del piano di gestione del sito, i lavori devono essere sospesi dal 1° marzo al 30 giugno, con la possibilità di minimi sforamenti per un periodo massimo di 15 giorni solamente per consentire l’esecuzione dei lavori in un’unica soluzione”;

RITENUTO di poter concordare con le specifiche valutazioni sopra formulate;
RITENUTO, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, che il progetto così come proposto, non comportando incidenze negative significative sugli elementi faunistici e vegetazionali/ecosistemici che caratterizzano i siti nella sua peculiarità, può essere considerato compatibile con gli obiettivi di conservazione dei siti in argomento;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di poter valutare in maniera favorevole il progetto in argomento ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.P.R. 357/1997;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, non solo al proponente, ma anche al Servizio biodiversità e all'Ispettorato forestale di Tolmezzo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche al fine dell'esercizio delle azioni di sorveglianza di cui all'art. 15 del DPR 357/1997 e all'allegato A punto 5.6 DGR 1323/2014;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 26 luglio 2004, n. 0277/Pres., e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1922/2015, che attribuiscono la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
VISTO l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

DECRETA

di valutare favorevolmente, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, il progetto di "ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali - trasformazione e messa in sicurezza della viabilità forestale danneggiata, esecuzione di rimboschimenti e messa in pristino delle aree danneggiate dalla tempesta Vaia" da attuarsi in Comune di Forni Avoltri (UD), ricompreso parzialmente all'interno della ZPS 3321001 "Alpi carniche", presentato dalla Società Del Fabbro Maurizio S.a.s., con l'adozione delle seguenti condizioni ambientali:
1. in caso di attraversamento di zone umide, l'infrastruttura viaria deve essere realizzata come da indicazioni contenute nello studio di incidenza;
2. in linea con le previsioni della bozza in elaborazione del piano di gestione del sito, i lavori devono essere sospesi dal 1° marzo al 30 giugno, con la possibilità di minimi sforamenti per un periodo massimo di 15 giorni solamente per consentire l'esecuzione dei lavori in un'unica soluzione.

Il decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al proponente, al Comune di Forni Avoltri, al Servizio biodiversità e all'Ispettorato forestale di Tolmezzo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Trieste, 13 aprile 2021

PENGUE

21_17_1_DPO_ENER SOST_1470_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche" del Servizio energia 4 marzo 2021 n. 1480/AMB - Fascicolo: ALP-EN/FET/2018.1. (Estratto)

LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica a gas naturale in assetto cogenerativo e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito nel Comune di Tolmezzo, di potenza nominale 19,3 MWe e potenza termica 88,2 MWt. Proponente: Mosaico Spa.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La Società MOSAICO S.p.A., C.F./P.IVA 03506890247, con sede in Comune di Altavilla Vicentina (VI) in via Piave n. 1, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica e termica a gas naturale e delle relative opere ed infrastrutture connesse in via Pier Fortunato Calvi 15 nel comune di Tolmezzo (UD), di potenza nominale 19,3 MWe e potenza termica 88,2 MWt, in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 4 marzo 2021

SAVELLA

21_17_1_DPO_ENER SOST_2187_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Energia sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche" del Servizio energia 15 aprile 2021 n. 2187/AMB - Fascicolo: ALP-EN/FET/1913.1. (Estratto)

LR 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti fossili e delle relative opere ed infrastrutture connesse, sito nel Comune di San Dorligo della Valle - Dolina (TS), di potenza nominale 25 MWe. Proponente: Wärtsilä Italia Spa.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La società Wärtsilä Italia S.p.A., C.F. e P.IVA 00917620320, con sede in località Bagnoli della Rosandra n. 334 del Comune di San Dorligo della Valle - Dolina (TS), è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica a fonti fossili e delle relative opere ed infrastrutture connesse in Bagnoli della Rosandra 334 nel comune di San Dorligo della Valle - Dolina (TS), di potenza nominale 25 MWe, in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

(omissis)

Trieste, 15 aprile 2021

SAVELLA

21_17_1_DPO_GEST VEN_2739_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2739

LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata "Annia Malisana" sita nei Comuni di Torviscosa e Terzo d'Aquileia.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ed in particolare gli articoli 22 e 23 disciplinanti le aziende venatorie;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2017, n. 0240/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309 "LR 6/2008, art. 8 D.Lgs. 152/2006. Approvazione del Piano faunistico regionale, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della dichiarazione di sintesi" con la quale è stato approvato il Piano faunistico regionale reso esecutivo, successivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 con DPreg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., in particolare i capitoli 4.2.3 "Aziende venatorie" e 13.1 "Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 861 "LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 12 "Laguna";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 852 "LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 15 "Pianura Isontina";
VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2011/6245 di data 30.08.2011, con la quale veniva autorizzato fino al 31 marzo 2021, il rinnovo dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Annia Malisana", di tipo individuale, legalmente rappresentata dal signor Pierluigi Andretta, con sede legale presso il comune di Torviscosa, località Malisana, via Longorate n. 1 per una superficie pari a ettari 2323.39.76 di cui ettari 2307.15.26 in Comune di Torviscosa ed ettari 16.24.50 in Comune di Terzo d'Aquileia;
VISTA la domanda del legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria "Annia Malisana", signor Pierluigi Andretta di data 04 settembre 2020 e accolta al prot. n. SCRI/12.2/58651 di data 04.09.2020, tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria in oggetto, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6/2008 e dell'articolo 10, del "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008", specificando che rispetto al provvedimento adottato dalla Provincia di Udine n. 2011/6245 di data 30.08.2011 nulla è cambiato in ordine alla proprietà dei terreni su cui insiste l'Azienda faunistico-venatoria e alla superficie aziendale e relativo TASP;
VISTA la nota prot. n. SCRI/12.6/0061934 di data 17.09.2020 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale è stato comunicato al legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria in oggetto, signor Pierluigi Andretta l'avvio del relativo procedimento amministrativo;
PRESO ATTO che il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria in parola, signor Pierluigi Andretta, è iscritto nell'Elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del DPreg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres., avendo partecipato all'apposito corso formativo organizzato dalla Provincia di Udine superando la relativa prova d'esame;
VISTA la nota di questo Servizio di data 21.10.2020, prot. n. SCRI-GV-0070061/P, con la quale si è provveduto a richiedere all'ISPRA il parere previsto dalla normativa vigente;
VISTA la nota PEC di data 28.10.2020, prot. n. 49519, qui pervenuta il 28.10.2020 e accolta al prot. n. AGFOR-GEN-2020-0071617-A-A nella quale l'ISPRA evidenzia che il territorio ha mantenuto nel tempo caratteristiche naturalistiche e faunistiche di pregio, in linea con gli obiettivi normativi richiesti per la tipologia di istituto in parola. La gestione aziendale attuata nell'ultimo decennio è stata sostenibile e ha preservato le qualità degli habitat e delle risorse faunistiche. Poiché, quindi, il piano di gestione ambientale e quello per la gestione faunistico-venatoria per la piccola selvaggina stanziale proposti risultano condivisibili, l'ISPRA ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'Azienda medesima;
VISTE le risultanze derivanti dalla visita del sito effettuata dal Servizio in data 08 marzo 2021;
PRESO ATTO anche delle risultanze del verbale istruttorio agli atti, di data 08 marzo 2021, dal quale si evince che i requisiti oggettivi e soggettivi sono rispettati;
VISTO il parere favorevole n. 4-2021 espresso in data 29 marzo 2021 dal Comitato faunistico regionale in ordine al rinnovo dell'autorizzazione in parola proponendo le seguenti prescrizioni:

- i censimenti dovranno essere effettuati in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- dovrà essere garantita la disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione regionale l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e far pervenire la loro individuazione cartografica;
- mantenimento dell'acqua nei laghetti da caccia almeno fino alla fine di luglio, diminuendo il livello in modo graduale dal 15 luglio e mantenendo delle porzioni sempre allagate;

• mantenimento del filare di pioppi che costeggia la strada orientale che conduce alla località "Valletta";
• prevedere la creazione di siepi con arbusti spinosi autoctoni quali la rosa canina, biancospino e prugnolo.
ACCERTATO che l'Azienda faunistico-venatoria ha ottemperato al versamento della tassa regionale di concessione per l'annata venatoria 2021/2022;
ACCERTATO che:
• il comprensorio dell'Azienda faunistico-venatoria "Annia Malisana" è incluso per ettari 2307.15.26 nel territorio comunale di Torviscosa e per ettari 16.24.50 nel territorio comunale di Terzo d'Aquileia;
• la superficie agro-silvo-pastorale (TASP) delle Riserve di caccia di Torviscosa e di Terzo d'Aquileia, i cui territori sono interessati dall'Azienda faunistico-venatoria "Annia Malisana, risultano rispettivamente pari a ettari 4250 e a ettari 2636. Pur superando, quindi, la percentuale massima prevista del 10% del territorio agro-silvo-pastorale delle due riserve di caccia da destinare all'istituzione di aziende venatorie, tenuto conto anche di altra azienda venatoria presente all'interno della Riserva di caccia di Terzo d'Aquileia, l'Azienda venatoria in parola gode della deroga di estensione territoriale e di distanza di cui all'articolo 22, comma 6, della LR 6/2008.
• che i suddetti dati sono stati formalizzati e trovano riscontro nell'ambito del Piano faunistico regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309, reso esecutivo con il DPReg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres.;
• la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta è pari a ettari 2323.39.76 di cui ettari 2305.29.12 di superficie agro-silvo-pastorale;
• la superficie destinata a spazi naturali permanenti è pari a ettari 552.11.00, corrispondenti al 23,90% del territorio agro-silvo-pastorale aziendale e, quindi, al di sopra della percentuale minima prevista pari al 22% in zona di pianura;
RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008";
RITENUTO, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del suddetto Regolamento regionale per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, di far proprio il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico presentato e allegato all'istanza in parola;
RILEVATO che il programma su citato contiene le informazioni elencate al capitolo 13.1 "Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie" del Piano faunistico regionale, in particolare l'analisi comparata dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi prefissati dal precedente programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e la cartografia indicante le tipologie di uso del suolo con evidenziati gli interventi di miglioramento ambientale effettuati;
VERIFICATO il raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente programma;
VISTO che agli atti non ci sono opposizioni al rinnovo dell'Azienda in oggetto;
VISTO altresì che il territorio aziendale non è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC);
RITENUTO, alla luce dei pareri tecnici sopra riportati, di accogliere la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria "Annia Malisana", quantificando la durata dell'autorizzazione nella misura massima consentita di cui all'articolo 23, comma 11 della legge regionale 6/2008 alla luce del programma di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale presentato e proposto;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 1413/AGFOR, con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio 09 marzo 2020, n. 1920/AGFOR <<"Attribuzioni delegate e assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della P.O. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 1.3.20 al 28.2.22>>;

DECRETA

1. È autorizzato il rinnovo dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Annia Malisana", di tipo individuale, nei Comuni di Torviscosa e Terzo d'Aquileia, fino al 31 marzo 2031, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, con sede legale a Torviscosa, località Malisana, via Longorate n. 1, legalmente rappresentata dal signor Pierluigi Andretta, meglio generalizzato in atti.
2. Di far proprio, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del "Regolamento per la discipli-

na delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008", il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico allagato alla richiesta di autorizzazione.
3. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato "A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha una superficie complessiva di ettari 2323.39.76, continui e contigui, di cui ettari 2307.15.26 insiti nel Comune di Torviscosa ed ettari 16.24.50 insiti nel Comune di Terzo d'Aquileia.
4. La superficie agro-silvo-pastorale è di ettari 2305.29.12 di cui ettari 552.11.00 destinati a spazi naturali permanenti.
5. Il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria è di cinquanta unità.
6. La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
- obbligo di effettuare i censimenti in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione pubblica competente l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e di far pervenire la loro individuazione cartografica;
- disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna.
- disponibilità a valutare con gli Uffici la previsione di eventuale posa in opera di siepi con arbusti spinosi autoctoni quali la rosa canina, biancospino e prugnolo e mantenere il filare di pioppi che costeggia la strada orientale che conduce alla località "Valletta";
- disponibilità a valutare con gli Uffici la possibilità di mantenere l'acqua nei laghetti da caccia almeno fino alla fine di luglio, diminuendo il livello in modo graduale dal 15 luglio e mantenendo delle porzioni sempre allagate.

7. L'autorizzazione è revocata con espresso provvedimento della struttura regionale competente in materia:
- per il venir meno di uno o più requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento regionale di cui alle premesse per il rilascio dell'autorizzazione;
- per non aver versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 6/2008;
- per mancata iscrizione di eventuale nuovo legale rappresentante dell'Azienda, qualora non iscritto, nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito del mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1) della legge regionale 6/2008, successivo alla nomina;
- per il mancato impegno di eventuali utili di gestione faunistico-venatoria al fine di essere investiti in progetti di miglioramento ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c), della legge regionale 6/2008.

8. L'autorizzazione decade qualora il titolare rinunci volontariamente all'autorizzazione o qualora non presenti domanda di rinnovo, completa di tutti gli elementi necessari, al protocollo dell'Amministrazione pubblica competente almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, ovvero provveda ai sensi del Regolamento per la disciplina delle aziende venatorie vigente entro la scadenza medesima.
9. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 14 aprile 2021

COLOMBI

ALL. A
"Azienda faunistico-venatoria Annia Malisana"
PROVINCIA DI UDINE
LONGORATE
C. Bartossi
Torviscosa
Tenuta Arrodola
Villa Maddalena
Malisana
BAZIA
PARS
PRATO ROTONDO
CERNIZZA
LA MARUTTA
TALPONI
P.TE SACCON
C.li Benduzzi
Villa Dioli
FIUME CORNO
CESAROLO
FAMULA
CAVA GRANDE
BOSCO GRANDE
BRUSADI
FORNELLOTTA
C.li di Sotto
C.li di sopra
Idrovora Famula
Idrovora Planais
RAUSSARIA
PASCOLI
LA VALLE
CANEDO
FIUME AUSA
C. Ausa
C.se Salmastro
Agenzia N.8
C. Paccenia
C. Sterpet
ARASOTTA
COLURA
S.S. N.14
- LA PERIMETRAZIONE HA CARATTERE INDICATIVO -

21_17_1_DPO_GEST VEN_2740_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2740

LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo Autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata “Commenda” sita nei Comuni di Ruda e Fiumicello-Villa Vicentina.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ed in particolare gli articoli 22 e 23 disciplinanti le aziende venatorie;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2017, n. 0240/Pres., con il quale è stato emanato il “Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell’articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309 “LR 6/2008, art. 8 D.Lgs. 152/2006. Approvazione del Piano faunistico regionale, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della dichiarazione di sintesi” con la quale è stato approvato il Piano faunistico regionale reso esecutivo, successivamente, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 con DPreg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., in particolare i capitoli 4.2.3 “Aziende venatorie” e 13.1 “Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 852 “LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 15 “Pianura Isontina”;
VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2011/4536 di data 15.06.2011, con la quale veniva autorizzato fino al 31 marzo 2021, il rinnovo dell’istituzione dell’Azienda faunistico-venatoria denominata “Commenda”, di tipo individuale, legalmente rappresentata dal signor Maurizio Waschl, con sede legale a Fiumicello-Villa Vicentina, via Gorizia n. 46, per una superficie pari a ettari 105.99.32;
VISTO il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4645/AGFOR del 14.06.2019, con il quale si è preso atto della cessione di parte dei fondi costituenti l’Azienda faunistico-venatoria in oggetto, che da individuale è diventata di tipo associativo, senza peraltro alcuna modifica della superficie e confini, confermando quale legale rappresentante il signor Maurizio Waschl;
VISTA la domanda del legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria “Commenda”, signor Maurizio Waschl di data 24.09.2020, pervenuta il 25.09.2020 e accolta al prot. n. SCRI/12.6/63672 di data 25.09.2020, tesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione dell’istituzione dell’Azienda faunistico-venatoria in oggetto, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6/2008 e dell’articolo 10, del “Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell’articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008”, specificando che, rispetto al provvedimento adottato dalla Provincia di Udine n. 2011/4536 di data 15.06.2011, pur confermando la medesima perimetrazione aziendale l’effettiva superficie risulta pari a ettari 105.61.79, di cui ettari 82.62.14 in comune di Ruda ed ettari 22.99.65 in comune di Fiumicello-Villa Vicentina;
PRESO ATTO che tale lieve scostamento rispetto al precedente dato è dovuto ad un riordino catastale che ha meglio determinato l’effettiva superficie pur rimanendo invariato il perimetro aziendale;
VISTO che la TASP aziendale risulta pari ad ettari 103.57.25;
VISTA la nota prot. n. SCRV-0065029/P di data 30.09.2020 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale è stato comunicato al legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria in oggetto, signor Maurizio Waschl l’avvio del relativo procedimento amministrativo;
PRESO ATTO che il legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria in parola, signor Maurizio Waschl, è iscritto nell’Elenco regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del DPreg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres., avendo partecipato all’apposito corso formativo organizzato dalla Provincia di Udine e superando la relativa prova d’esame;
VISTA la nota di questo Servizio di data 21.10.2020, prot. n. AGFOR-GEN-2020-0070057-P, con la quale si è provveduto a richiedere all’ISPRA il parere previsto dalla normativa vigente;
VISTA la nota PEC di data 26.10.2020, prot. n. 48916, qui pervenuta il 26.10.2020 e accolta al prot. n. AGFOR-GEN-2020-0070906 nella quale l’ISPRA evidenzia che il territorio ha mantenuto caratteristiche naturalistiche e faunistiche di buona qualità, in linea con gli obiettivi normativi richiesti per la tipologia di

istituto (L.157/1992 art. 16) specificando, altresì, che la gestione aziendale è improntata alla conservazione ed al miglioramento dello status della fauna presente e degli habitat, così come il piano di gestione ambientale e la gestione faunistico venatoria per la piccola selvaggina stanziale proposti per il rinnovo sono sostanzialmente condivisibili. Ammettendo, infine, ai fini venatori il prosieguo nel tempo delle immissioni di fagiani, raccomandando di moderare l'entità dei rilasci non superando, possibilmente, il valore di 0,5 soggetti per ettaro, l'Istituto in parola ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'Azienda medesima;
VISTE le risultanze derivanti dalla visita del sito effettuata dal Servizio in data 01 dicembre 2020;
PRESO ATTO anche delle risultanze del verbale istruttorio agli atti, di data 01 dicembre 2020, dal quale si evince che i requisiti oggettivi e soggettivi sono rispettati;
VISTO il parere favorevole n. 6-2021 espresso in data 29 marzo 2021 dal Comitato faunistico regionale in ordine al rinnovo dell'autorizzazione in parola purché siano rispettate le prescrizioni espresse dagli Uffici regionale e precisamente:

- i censimenti dovranno essere effettuati in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- dovrà essere garantita la disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione regionale l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e far pervenire la loro individuazione cartografica;
- prevedere la creazione di siepi con arbusti spinosi autoctoni quali la rosa canina, biancospino e prugnolo;

ACCERTATO che l'Azienda faunistico-venatoria ha ottemperato al versamento della tassa regionale di concessione per l'annata venatoria 2021-2022;
ACCERTATO che:

- il comprensorio dell'Azienda faunistico-venatoria "Commenda" è incluso per ettari 82.62.14 nel territorio comunale di Ruda e per ettari 22.99.65 nel territorio comunale di Fiumicello-Villa Vicentina, riserva di caccia di Villa Vicentina;
- la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta, limitatamente al Comune di Fiumicello-Villa Vicentina, rientra nei limiti del 10% del territorio agro-silvo-pastorale della riserva di caccia di Villa Vicentina corrispondente ad ettari 432 (PFR). La percentuale di territorio agro-silvo-pastorale sottratta alla TASP della Riserva di caccia di Villa Vicentina, infatti, risulta pari al 5,32 %, inferiore al suddetto limite previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), LR 6/2008;
- la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta, limitatamente al Comune di Ruda, tenendo conto di altra azienda venatoria presente in detto Comune, pur superando la percentuale massima di territorio agro-silvo-pastorale della Riserva di caccia di Ruda da destinare all'istituzione di aziende venatorie che, si sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a) della LR 6/2008, è fissata nella misura del 10%, gode della deroga di estensione territoriale e di distanza di cui all'articolo 22, comma 6, della LR 6/2008;
- che i suddetti dati sono stati formalizzati e trovano riscontro nell'ambito del Piano faunistico regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309, reso esecutivo con il DPReg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres.;
- la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta è pari a complessivi ettari 105.61.79 di cui ettari 103.57.25 di superficie agro-silvo-pastorale;
- le superfici destinate a spazi naturali permanenti sono pari a ettari 36.69.25 corrispondenti al 35,43 % della superficie della TASP aziendale e, quindi, al di sopra della percentuale minima prevista dall'articolo 22, comma 3 della legge regionale 6/2008;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008";
RITENUTO, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del suddetto Regolamento regionale per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, di far proprio il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico presentato e allegato all'istanza in parola;
RILEVATO che il programma su citato contiene le informazioni elencate al capitolo 13.1 "Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie" del Piano faunistico regionale, in particolare l'analisi comparata dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi prefissati dal precedente programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e la cartografia indicante le tipologie di uso del suolo con evidenziati gli interventi di miglioramento ambientale effettuati;
VERIFICATO il raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente programma;
VISTO che agli atti non ci sono opposizioni al rinnovo dell'Azienda in oggetto;
VISTO altresì che il territorio aziendale non è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC);
RITENUTO, alla luce dei pareri tecnici sopra riportati, di accogliere la richiesta di rinnovo dell'autorizza-

zione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria "Commenda", quantificando la durata dell'autorizzazione nella misura massima consentita di cui all'articolo 23, comma 11 della legge regionale 6/2008 alla luce del programma di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale presentato e proposto;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 1413/AGFOR, con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio 09 marzo 2020, n. 1920/AGFOR <<"Attribuzioni delegate e assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della P.O. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 1.3.20 al 28.2.22>>;

DECRETA

1. È autorizzato il rinnovo dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Commenda", di tipo associativo, nei Comuni di Ruda e Fiumicello-Villa Vicentina, fino al 31 marzo 2031, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, con sede legale a Fiumicello-Villa Vicentina, via Gorizia n. 46, legalmente rappresentata dal signor Maurizio Waschl, meglio generalizzato in atti.
2. Di far proprio, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008", il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico allagato alla richiesta di autorizzazione.
3. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato "A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha una superficie complessiva di ettari 105.61.79, continui e contigui, di cui ettari 82.62.14 insiti nel Comune di Ruda ed ettari 22.99.65 insiti nel Comune di Fiumicello-Villa Vicentina.
4. La superficie agro-silvo-pastorale è di ettari 103.57.25 di cui ettari 36.69.25 destinati a spazi naturali permanenti.
5. Il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria è di tre unità.
6. La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
- obbligo di effettuare i censimenti in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione pubblica competente l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e di far pervenire la loro individuazione cartografica;
- disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;
- disponibilità a valutare con gli Uffici la previsione di eventuale posa in opera di siepi con arbusti spinosi autoctoni quali la rosa canina, biancospino e prugnolo.

7. L'autorizzazione è revocata con espresso provvedimento della struttura regionale competente in materia:
- per il venir meno di uno o più requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento regionale di cui alle premesse per il rilascio dell'autorizzazione;
- per non aver versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 6/2008;
- per mancata iscrizione di eventuale nuovo legale rappresentante dell'Azienda, qualora non iscritto, nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito del mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1) della legge regionale 6/2008, successivo alla nomina;
- per il mancato impegno di eventuali utili di gestione faunistico-venatoria al fine di essere investiti in progetti di miglioramento ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c), della legge regionale 6/2008.

8. L'autorizzazione decade qualora il titolare rinunci volontariamente all'autorizzazione o qualora non presenti domanda di rinnovo, completa di tutti gli elementi necessari, al protocollo dell'Amministrazione pubblica competente almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, ovvero provveda ai sensi del Regolamento per la disciplina delle aziende venatorie vigente entro la scadenza medesima.
9. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 14 aprile 2021

COLOMBI

21_17_1_DPO_GEST VEN_2741_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2741

LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo Autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata “Saciletto” sita nel Comune di Ruda.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ed in particolare gli articoli 22 e 23 disciplinanti le aziende venatorie;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2017, n. 0240/Pres., con il quale è stato emanato il “Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell’articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309 “LR 6/2008, art. 8 D.Lgs. 152/2006. Approvazione del Piano faunistico regionale, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della dichiarazione di sintesi” con la quale è stato approvato il Piano faunistico regionale reso esecutivo, successivamente, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 con DPreg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., in particolare i capitoli 4.2.3 “Aziende venatorie” e 13.1 “Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 852 “LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 15 “Pianura Isontina”;
VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2011/5091 di data 11.07.2011, con la quale veniva autorizzato fino al 31 marzo 2021, il rinnovo dell’istituzione dell’Azienda faunistico-venatoria denominata “Saciletto”, di tipo associativo, legalmente rappresentata dal signor Massimo Sgarbossa, con sede legale a Saciletto di Ruda, via Marconi n. 43, per una superficie pari a ettari 195.13.57;
VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2016/1503 di data 22.03.016, con la quale è stata autorizzata la riduzione di superficie proposta e conseguente ristrutturazione dell’Azienda faunistico-venatoria “Saciletto” fissando il comprensorio aziendale in ettari 159.09.10, confermando la validità dell’autorizzazione fino al 31.03.2021
VISTA la domanda del legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria “Saciletto”, signor Massimo Sgarbossa, di data 24.09.2020, pervenuta il 25.09.2020 e accolta al prot. n. SCRI/12.6/63674 di data 25.09.2020, tesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione dell’istituzione dell’Azienda faunistico-venatoria in oggetto, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6/2008 e dell’articolo 10, del “Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell’articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008”, specificando che, rispetto al provvedimento adottato dalla Provincia di Udine n. 2016/1503 di data 22.03.2016, la superficie e la perimetrazione non sono variati, confermandola in ettari 159.09.10;
VISTO che la TASP aziendale risulta pari ad ettari 156.27.29;
VISTA la nota prot. n. SCRV-0065031/P di data 30.09.2020 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale è stato comunicato al legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria in oggetto, signor Massimo Sgarbossa, l’avvio del relativo procedimento amministrativo;
PRESO ATTO che il legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria in parola, signor Massimo Sgarbossa, è iscritto nell’Elenco regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del DPreg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;
VISTA la nota di questo Servizio di data 21.10.2020, prot. n. SCRI-GV-0070058/P, con la quale si è provveduto a richiedere all’ISPRA il parere previsto dalla normativa vigente;
VISTA la nota PEC di data 26.10.2020, prot. n. 48915, qui pervenuta il 26.10.2020 e accolta al prot. n. AGFOR-GEN-2020-0070909 nella quale l’ISPRA, esprimendo parere favorevole al rinnovo dell’Azienda in parola, ha evidenziato che il territorio ha mantenuto caratteristiche naturalistiche e faunistiche di buona qualità, in linea con gli obiettivi normativi richiesti per la tipologia di istituto (L.157/1992 art. 16) specificando, altresì, che la gestione aziendale è improntata alla conservazione ed al miglioramento dello status della fauna presente e degli habitat, così come il piano di gestione ambientale e la gestione faunistico venatoria per la piccola selvaggina stanziale proposti per il rinnovo sono sostanzialmente

condivisibili;
VISTE le risultanze derivanti dalla visita del sito effettuata dal Servizio in data 10 febbraio 2021;
PRESO ATTO anche delle risultanze del verbale istruttorio agli atti, di data 10 febbraio 2021, dal quale si evince che i requisiti oggettivi e soggettivi sono rispettati;
VISTO il parere favorevole n. 11-2021 espresso in data 29 marzo 2021 dal Comitato faunistico regionale in ordine al rinnovo dell'autorizzazione in parola proponendo le seguenti prescrizioni:
- i censimenti dovranno essere effettuati in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- dovrà essere garantita la disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione regionale l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e far pervenire la loro individuazione cartografica;
- prevedere la creazione di siepi con arbusti spinosi autoctoni quali la rosa canina, biancospino e prugnolo;
- creazione di una fascia inerbita a protezione delle olle di risorgiva;

ACCERTATO che l'Azienda faunistico-venatoria ha ottemperato al versamento della tassa regionale di concessione per l'annata venatoria 2021-2022;
ACCERTATO che:
- il comprensorio dell'Azienda faunistico-venatoria "Saciletto" è incluso interamente per ettari 159.09.10 nel territorio comunale di Ruda;
- la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta, tenendo conto di altra azienda venatoria presente in detto Comune, pur superando la percentuale massima di territorio agro-silvo-pastorale della Riserva di caccia di Ruda da destinare all'istituzione di aziende venatorie che, si sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a) della LR 6/2008, è fissata nella misura del 10%, gode della deroga di estensione territoriale e di distanza di cui all'articolo 22, comma 6, della LR 6/2008;
- che i suddetti dati sono stati formalizzati e trovano riscontro nell'ambito del Piano faunistico regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309, reso esecutivo con il DPReg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres.;
- la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta è pari a complessivi ettari 159.09.10, di cui ettari 156.27.29 di superficie agro-silvo-pastorale;
- le superfici destinate a spazi naturali permanenti sono pari a ettari 42.23.76 corrispondenti al 27,03 % della superficie della TASP aziendale e, quindi, al di sopra della percentuale minima prevista dall'articolo 22, comma 3 della legge regionale 6/2008;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008";
RITENUTO, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del suddetto Regolamento regionale per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, di far proprio il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico presentato e allegato all'istanza in parola;
RILEVATO che il programma su citato contiene le informazioni elencate al capitolo 13.1 "Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie" del Piano faunistico regionale, in particolare l'analisi comparata dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi prefissati dal precedente programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e la cartografia indicante le tipologie di uso del suolo con evidenziati gli interventi di miglioramento ambientale effettuati;
VERIFICATO il raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente programma;
VISTO che agli atti non ci sono opposizioni al rinnovo dell'Azienda in oggetto;
VISTO altresì che il territorio aziendale non è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC);
RITENUTO, alla luce dei pareri tecnici sopra riportati, di accogliere la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria "Saciletto", quantificando la durata dell'autorizzazione nella misura massima consentita di cui all'articolo 23, comma 11 della legge regionale 6/2008 alla luce del programma di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale presentato e proposto;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 1413/AGFOR, con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio 09 marzo 2020, n. 1920/AGFOR <<“Attribuzioni delegate e assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della P.O. “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” dal 1.3.20 al 28.2.22>>;

DECRETA

1. È autorizzato il rinnovo dell’istituzione dell’Azienda faunistico-venatoria denominata “Saciletto”, di tipo associativo, nel Comune di Ruda, fino al 31 marzo 2031, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, con sede legale a Saciletto di Ruda, via Marconi n. 43, legalmente rappresentata dal signor Massimo Sgarbossa, meglio generalizzato in atti.
2. Di far proprio, per i fini di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), del “Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell’articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008”, il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico allagato alla richiesta di autorizzazione.
3. L’Azienda faunistico-venatoria, individuata nell’allegato “A” al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha una superficie complessiva di ettari 159.09.10, continui e contigui, interamente insiti nel Comune di Ruda.
4. La superficie agro-silvo-pastorale è di ettari 156.27.29 di cui ettari 42.23.76 destinati a spazi naturali permanenti.
5. Il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l’attività venatoria all’interno dell’Azienda faunistico-venatoria è di quattro unità.
6. La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
- obbligo di effettuare i censimenti in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- obbligo di comunicare annualmente all’Amministrazione pubblica competente l’entità degli interventi di miglioramento ambientale e di far pervenire la loro individuazione cartografica;
- disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell’ambito dell’attività di studio e di ricerca svolte dall’Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;
- disponibilità a valutare con gli Uffici la previsione di eventuale posa in opera di siepi con arbusti spinosi autoctoni quali la rosa canina, biancospino e prugnolo e creazione di una fascia inerbita a protezione delle olle di risorgiva.

7. L’autorizzazione è revocata con espresso provvedimento della struttura regionale competente in materia:
- per il venir meno di uno o più requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento regionale di cui alle premesse per il rilascio dell’autorizzazione;
- per non aver versato la tassa di concessione regionale entro l’annata venatoria di riferimento ai sensi dell’articolo 31, della legge regionale 6/2008;
- per mancata iscrizione di eventuale nuovo legale rappresentante dell’Azienda, qualora non iscritto, nell’Elenco dei dirigenti venatori a seguito del mancato superamento del primo esame di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1) della legge regionale 6/2008, successivo alla nomina;
- per il mancato impegno di eventuali utili di gestione faunistico-venatoria al fine di essere investiti in progetti di miglioramento ambientale ai sensi dell’articolo 23, comma 4, lettera c), della legge regionale 6/2008.

8. L’autorizzazione decade qualora il titolare rinunci volontariamente all’autorizzazione o qualora non presenti domanda di rinnovo, completa di tutti gli elementi necessari, al protocollo dell’Amministrazione pubblica competente almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, ovvero provveda ai sensi del Regolamento per la disciplina delle aziende venatorie vigente entro la scadenza medesima.
9. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 14 aprile 2021

COLOMBI

ALL. "A"
Confini dell'AFV "Saciletto" (Scala 1:25.000)
ALL. "A"
Ruda
Perteole
S. Andrea
S. Leonardo
Saciletto
Montarizza
Alture
M.no Tininin
M.no Miceu
M.no Sardon
M.no Braida
Novacco
Molin di Ponte
Muscoli
Cervignano
del Friuli
Mortesins
Capo
S. Nicolo'
Commenda
Mondina
Fornace
Freda
di sotto
Rog.a Freda Grande
Rog.a Coviza
Rog.a Accropica
Rog.a della Villa
C. Ausa
F. AUSA
S.S. N.351
S.S. N.352
S.S. N.14
al Torre
F L O R I S

21_17_1_DPO_GEST VEN_2742_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2742

LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo Autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata “Pradiziolo UD 86” sita nel Comune di Cervignano del Friuli.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ed in particolare gli articoli 22 e 23 disciplinanti le aziende venatorie;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2017, n. 0240/Pres., con il quale è stato emanato il “Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell’articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309 “LR 6/2008, art. 8 D.Lgs. 152/2006. Approvazione del Piano faunistico regionale, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della dichiarazione di sintesi” con la quale è stato approvato il Piano faunistico regionale reso esecutivo, successivamente, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 con DPreg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., in particolare i capitoli 4.2.3 “Aziende venatorie” e 13.1 “Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 852 “LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 15 “Pianura Isontina”;
VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di n. 2011/4867 di data 29.06.2011, con la quale veniva autorizzato fino al 31 marzo 2021, il rinnovo dell’istituzione dell’Azienda faunistico-venatoria denominata “Pradiziolo UD 86”, di tipo associativo, legalmente rappresentata dal signor Renato Pontin, con sede legale presso Cervignano del Friuli - località Pradiziolo, per una superficie pari a ettari 226.11.95, interamente in Comune di Cervignano del Friuli;
VISTA la domanda del legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria “Pradiziolo UD 86”, signor Renato Pontin di data 24 settembre 2020, pervenuta il 25 settembre 2020 e accolta al prot. n. SCRI/12.6/63670 di data 25.09.2020, tesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione dell’istituzione dell’Azienda faunistico-venatoria in oggetto, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6/2008 e dell’articolo 10, del “Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell’articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008”, specificando che rispetto al provvedimento adottato dalla Provincia di Udine n. 2011/4867, di data 29.06.2011, nulla è cambiato in ordine alla proprietà dei terreni su cui insiste l’Azienda faunistico-venatoria e alla superficie aziendale e relativo TASP;
VISTA la nota prot. n. SCRI-GV-0065027/P di data 30.09.2020 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale è stato comunicato al legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria in oggetto, signor Renato Pontin, l’avvio del relativo procedimento amministrativo;
PRESO ATTO che il legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria in parola, signor Renato Pontin, è iscritto nell’Elenco regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del DPreg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres., avendo partecipato all’apposito corso formativo organizzato dalla Provincia di Udine e superando la relativa prova d’esame;
VISTA la nota di questo Servizio di data 05.11.2020, prot. n. SCRI-GV-0073506/P, con la quale si è provveduto a richiedere all’ISPRA il parere previsto dalla normativa vigente;
VISTA la nota PEC di data 16.11.2020, prot. n. 53454, qui pervenuta il 16.11.2020 e accolta al prot. n. AGDOR-GEN-2020-76496-A-A nella quale l’ISPRA evidenzia che il territorio si è confermato in linea con gli obiettivi normativi richiesti per la tipologia di istituto di cui trattasi (Legge 157/1992, art. 16), condividendo i piani di gestione ambientale e faunistico venatoria proposti per il periodo da rinnovare, esprimendo, quindi, parere favorevole al rinnovo dell’Azienda medesima;
VISTE le risultanze derivanti dalla visita del sito effettuata dal Servizio in data 19 gennaio 2021;
PRESO ATTO anche delle risultanze del verbale istruttorio agli atti, di data 19 gennaio 2021, dal quale si evince che i requisiti oggettivi e soggettivi sono rispettati;
VISTO il parere favorevole n. 10-2021 espresso in data 29 marzo 2021 dal Comitato faunistico regiona-

le in ordine al rinnovo dell'autorizzazione in parola proponendo le seguenti prescrizioni:
- i censimenti dovranno essere effettuati in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- dovrà essere garantita la disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione regionale l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e far pervenire la loro individuazione cartografica;
- prevedere la creazione di siepi con arbusti spinosi autoctoni quali la rosa canina, biancospino e prugnolo;

ACCERTATO che l'Azienda faunistico-venatoria ha ottemperato al versamento della tassa regionale di concessione per l'annata venatoria 2021-2022;
ACCERTATO che:
- il comprensorio dell'Azienda faunistico-venatoria "Pradiziolo UD 86" è interamente incluso per ettari 226.11.25 nel territorio comunale di Cervignano del Friuli;
- la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta, tenendo conto di altra azienda venatoria presente nel suddetto Comune pur superando la percentuale massima di territorio agro-silvo-pastorale della Riserva di caccia di Cervignano del Friuli da destinare all'istituzione di aziende venatorie che, si sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera a) della LR 6/2008, è fissata nella misura del 10%, gode della deroga di estensione territoriale e di distanza di cui all'articolo 22, comma 6, della LR 6/2008;
- la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta è pari a ettari 226.11.25 di cui ettari 222.96.72 di superficie agro-silvo-pastorale;
- le superfici destinate a spazi naturali permanenti sono pari a ettari 60.30.65 corrispondenti al 27,10 % della superficie del comprensorio aziendale e, quindi, al di sopra della percentuale minima prevista dall'articolo 22, comma 3 della legge regionale 6/2008;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008";
RITENUTO, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del suddetto Regolamento regionale per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, di far proprio il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico presentato e allegato all'istanza in parola;
RILEVATO che il programma su citato contiene le informazioni elencate al capitolo 13.1 "Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie" del Piano faunistico regionale, in particolare l'analisi comparata dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi prefissati dal precedente programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e la cartografia indicante le tipologie di uso del suolo con evidenziati gli interventi di miglioramento ambientale effettuati;
VERIFICATO il raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente programma;
VISTO che agli atti non ci sono opposizioni al rinnovo dell'Azienda in oggetto;
VISTO altresì che il territorio aziendale non è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC);
RITENUTO, alla luce dei pareri tecnici sopra riportati, di accogliere la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria "Pradiziolo UD 86", quantificando la durata dell'autorizzazione nella misura massima consentita di cui all'articolo 23, comma 11 della legge regionale 6/2008 alla luce del programma di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale presentato e proposto;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 1413/AGFOR, con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio 09 marzo 2020, n. 1920/AGFOR <<"Attribuzioni delegate e assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della P.O. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 1.3.20 al 28.2.22>>;

DECRETA

1. È autorizzato il rinnovo dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Pradiziolo UD 86", di tipo associativo, nel Comune di Cervignano del Friuli, fino al 31 marzo 2031, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, con sede legale Cervignano del Friuli, località Pradiziolo, legalmente rappresentata dal signor Renato Pontin, meglio generalizzato in atti.

2. Di far proprio, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008", il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico allagato alla richiesta di autorizzazione.
3. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato "A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha una superficie complessiva di ettari 226.11.95, continui e contigui, interamente insiti nel Comune di Cervignano del Friuli.
4. La superficie agro-silvo-pastorale è di ettari 222.96.72, di cui ettari 60.30.65 destinati a spazi naturali permanenti.
5. Il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria è di cinque unità.
6. La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
- obbligo di effettuare i censimenti in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione pubblica competente l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e di far pervenire la loro individuazione cartografica;
- disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna.
- disponibilità a valutare con gli Uffici la previsione di eventuale posa in opera di siepi con arbusti spinosi autoctoni quali la rosa canina, biancospino e prugnolo.

7. L'autorizzazione è revocata con espresso provvedimento della struttura regionale competente in materia:
- per il venir meno di uno o più requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento regionale di cui alle premesse per il rilascio dell'autorizzazione;
- per non aver versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 6/2008;
- per mancata iscrizione di eventuale nuovo legale rappresentante dell'Azienda, qualora non iscritto, nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito del mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1) della legge regionale 6/2008, successivo alla nomina;
- per il mancato impegno di eventuali utili di gestione faunistico-venatoria al fine di essere investiti in progetti di miglioramento ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c), della legge regionale 6/2008.

8. L'autorizzazione decade qualora il titolare rinunci volontariamente all'autorizzazione o qualora non presenti domanda di rinnovo, completa di tutti gli elementi necessari, al protocollo dell'Amministrazione pubblica competente almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, ovvero provveda ai sensi del Regolamento per la disciplina delle aziende venatorie vigente entro la scadenza medesima.
9. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 14 aprile 2021

COLOMBI

21_17_1_DPO_GEST VEN_2746_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2746

LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo Autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata “La Marcorina” sita nel Comune di San Canzian d’Isonzo (GO).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ed in particolare gli articoli 22 e 23 disciplinanti le aziende venatorie;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2017, n. 0240/Pres., con il quale è stato emanato il “Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell’articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309 “LR 6/2008, art. 8 D.Lgs. 152/2006. Approvazione del Piano faunistico regionale, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della dichiarazione di sintesi” con la quale è stato approvato il Piano faunistico regionale reso esecutivo, successivamente, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 con DPreg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., in particolare i capitoli 4.2.3 “Aziende venatorie” e 13.1 “Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 852 “LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 15 “Pianura Isontina.”;
VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Gorizia n. 2351/2012 di data 18.10.2012, con la quale veniva autorizzato fino al 31 marzo 2021, il rinnovo dell’istituzione dell’Azienda faunistico-venatoria denominata “La Marcorina”, di tipo associativo, legalmente rappresentata dal signor Enzo Lorenzon, con sede legale presso San Canzian d’Isonzo, via Cà del Bosco n. 16, per una superficie pari a ettari 187.51.94 interamente in Comune di San Canzian d’Isonzo (GO);
VISTA la domanda del legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria “La Marcorina”, signor Enzo Lorenzon, di data 28 settembre 2020, pervenuta il 28.09.2020 e accolta al prot. n. SCRI/12.6/64341, tesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione dell’istituzione dell’Azienda faunistico-venatoria in oggetto, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6/2008 e dell’articolo 10, del “Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell’articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008”, specificando che rispetto al provvedimento adottato dalla Provincia di Gorizia n. 2351/2012 di data 18.10.2012, seppur non essendoci stata modifica della perimetrazione dell’Azienda faunistico-venatoria in parola rispetto a quella riferita all’ultimo rinnovo, il dato relativo alla superficie effettiva dell’Azienda venatoria risulta leggermente superiore a quello precedente ed indicato nella Determinazione con la quale si è disposto l’ultimo rinnovo, poiché nella fase istruttoria del suddetto atto amministrativo della Provincia di Gorizia non sono state considerate, erroneamente, alcune superfici relative a tare (aree urbane, ecc.) site all’interno del perimetro aziendale, nonché a causa di alcuni frazionamenti che hanno individuato con maggior precisione le effettive superfici territoriali site all’interno dell’Azienda faunistico-venatoria. Per effetto di tali accertamenti, la reale superficie dell’Azienda faunistico-venatoria denominata “La Marcorina” risulta essere pari a ettari 191.72.27, di cui TASP ettari 181.38.63.
PRESO ATTO che tale lieve scostamento rispetto al precedente dato è dovuto ad un riordino catastale e a una più precisa individuazione del comprensorio aziendale che ha meglio determinato l’effettiva superficie pur rimanendo invariato il perimetro dell’Azienda venatoria in oggetto;
VISTA la nota prot. n. SCRI-0065937/P di data 05.10.2020 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale è stato comunicato al legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria in oggetto, signor Enzo Lorenzon, l’avvio del relativo procedimento amministrativo;
PRESO ATTO che il legale rappresentante dell’Azienda faunistico-venatoria in parola, signor Enzo Lorenzon, è iscritto nell’Elenco regionale di cui all’articolo 17, comma 1, del DPreg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.;
VISTO che il territorio aziendale è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC), e precisamente dalla ZSC e ZPS IT3330005 “Foce dell’Isonzo - Isola della Cona”;

VISTO il decreto del Servizio regionale biodiversità n. 8076/AGFOR del 04.11.2020, con il quale viene specificato che le azioni previste dal Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale presentato dall'Azienda faunistico-venatoria "La Marcorina" non determinano un'incidenza significativa sulle suddette ZSC e ZPS e non sono soggette a valutazione d'incidenza formulando, però, le seguenti condizioni:

- gli interventi di miglioramento ambientale, previsti ("pulizia del bosco", "pulizia del sottobosco", "diradamento arbusti", "creazione di radure", "sfalcio periodico", "mantenimento di pozze e lagetti") non devono essere effettuati negli habitat 92A0 e 91E0* in quanto vige la misura RE81 - 91E*, 92°0: divieto di interventi di ripulitura dei corsi d'acqua che determinano danneggiamento e/o distruzione dell'habitat; in vista di un dichiarato rischio di emergenza, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con tale misura, in ogni caso previa verifica preliminare di significatività dell'incidenza;
- tali interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo (dopo il 31 luglio e prima del 1 marzo), al fine di salvaguardare l'avifauna nidificante forestale (soprattutto picidi e rapaci forestali) e acquatica, prevedendo nei boschi fluviali la salvaguardia di eventuali alberi con cavità naturali, fori scavati dai picchi o idonei alla nidificazione di Piciformi e Strigiformi e il rilascio di legno morto, che consenta reperibilità di alimento ai picidi ed altre specie insettivore;

VISTA la nota di questo Servizio di data 03.12.2020, prot. n. SCRI-GV-0081879/P, con la quale si è provveduto a richiedere all'ISPRA il parere previsto dalla normativa vigente;

VISTA la nota PEC di data 10.12.2020, prot. n. 58075, qui pervenuta il 10.12.2020 e accolta al prot. n. AGFOR-GEN-2020-0083609-A-A nella quale l'ISPRA evidenzia che:

- gli interventi di immissione di lepri europee sono accettabili solo nel primo triennio di gestione aziendale e dovrebbero preferibilmente essere attuati con l'impiego di soggetti provenienti da cattura locale. Nel contempo, si dovrebbe evitare l'immissione di lepri di importazione poiché questi soggetti determinano fenomeni di inquinamento genetico verso le popolazioni autoctone e l'introduzione di nuove forme patogene. Inoltre, il prelievo dovrebbe basarsi sul censimento di fine inverno e sulla valutazione del successo riproduttivo da effettuarsi all'inizio della stagione venatoria, mediante quantificazione del rapporto giovani/adulti. In ogni caso, la caccia dovrebbe essere sospesa qualora tale rapporto G/A scendesse al di sotto di 1:1 e in nessun caso dovrebbe superare il 50% della consistenza autunnale stimata;
- per il fagiano, l'entità dei rilasci non dovrebbe superare il valore di 0.3-0.5 soggetti/ha mentre il prelievo dovrebbe tenere in debita considerazione il rapporto sessi nell'ambito della popolazione. Nel caso delle femmine, ad esempio, il prelievo non dovrebbe superare il 20% della consistenza autunnale accertata delle femmine (prima dell'inizio della stagione venatoria),

ESPRIMENDO, quindi, parere favorevole al rinnovo dell'Azienda medesima purché siano recepite le suddette raccomandazioni;

VISTE le risultanze derivanti dalla visita del sito effettuata dal Servizio in data 08 febbraio 2021;

PRESO ATTO anche delle risultanze del verbale istruttorio agli atti, di data 08 febbraio 2021, dal quale si evince che i requisiti oggettivi e soggettivi sono rispettati;

VISTO il parere favorevole n. 7-2021 espresso in data 29 marzo 2021 dal Comitato faunistico regionale in ordine al rinnovo dell'autorizzazione in parola proponendo le seguenti prescrizioni:

- i censimenti dovranno essere effettuati in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- dovrà essere garantita la disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione regionale l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e far pervenire la loro individuazione cartografica;
- mantenimento dell'acqua nei laghetti da caccia almeno fino alla fine di luglio, diminuendo il livello in modo graduale dal 15 luglio e mantenendo delle porzioni sempre allagate;
- prevedere la creazione di siepi con arbusti spinosi autoctoni quali la rosa canina, biancospino e prugnolo.

ACCERTATO che l'Azienda faunistico-venatoria ha ottemperato al versamento della tassa regionale di concessione per l'annata venatoria 2021/2022;

ACCERTATO che:

- il comprensorio dell'Azienda faunistico-venatoria "La Marcorina" è incluso per ettari 191.72.27 nel territorio comunale di San Canzian d'Isonzo, di cui ettari 175.45.46 all'interno della Riserva di caccia di San Canzian d'Isonzo ed ettari 16.26.81 all'interno della Riserva di caccia di Pieris-Begliano-Isola Morosini;
- la TASP complessiva aziendale è pari a ettari 181.38.63.
- che relativamente alla Riserva di caccia di Pieris-Begliano-Isola Morosini la superficie interessata rientra nella percentuale massima prevista dalla riserva suddetta da destinare ad aziende venatorie di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a) della LR 6/2008 pari al 10%, mentre per quanto riguarda la Riserva di caccia di San Canzian d'Isonzo la superficie interessata, pur superando la su citata percentuale essendo

presente un'altra azienda faunistico-venatoria, gode della deroga di estensione territoriale e di distanza di cui all'articolo 22, comma 6, della LR 6/2008;
- che i suddetti dati sono stati formalizzati e trovano riscontro nell'ambito del Piano faunistico regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309, reso esecutivo con il DPReg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres.;
- la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta è pari a ettari 191.72.27 di cui ettari 181.38.63 di superficie agro-silvo-pastorale;
- le superfici destinate a spazi naturali permanenti assommano a ettari 58.21.41, corrispondenti al 32,09 % della TASP aziendale e, quindi, al di sopra della percentuale minima prevista dall'articolo 22, comma 3 della legge regionale 6/2008;
- la superficie inclusa coattivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 6/2008, risulta essere pari a ettari 1.70.70 corrispondente allo 0,89 % del comprensorio aziendale e, quindi, al di sotto della percentuale massima prevista dal su citato articolo 23, comma 3;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008";
RITENUTO, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del suddetto Regolamento regionale per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, di far proprio il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico presentato e allegato all'istanza in parola;
RILEVATO che il programma su citato contiene le informazioni elencate al capitolo 13.1 "Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie" del Piano faunistico regionale, in particolare l'analisi comparata dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi prefissati dal precedente programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e la cartografia indicante le tipologie di uso del suolo con evidenziati gli interventi di miglioramento ambientale effettuati;
VERIFICATO il raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente programma;
VISTO che agli atti non ci sono opposizioni al rinnovo dell'Azienda in oggetto;
RITENUTO, alla luce dei pareri tecnici sopra riportati, di accogliere la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria "La Marcorina", quantificando la durata dell'autorizzazione nella misura massima consentita di cui all'articolo 23, comma 11 della legge regionale 6/2008 alla luce del programma di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale presentato e proposto;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 1413/AGFOR, con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio 09 marzo 2020, n. 1920/AGFOR <<"Attribuzioni delegate e assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della P.O. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 1.3.20 al 28.2.22>>;

DECRETA

1. È autorizzato il rinnovo dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "La Marcorina", di tipo associativo, nel Comune di San Canzian d'Isonzo, fino al 31 marzo 2031, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, con sede legale in San Canzian d'Isonzo, via Cà del Bosco n. 16, legalmente rappresentata dal signor Enzo Lorenzon, meglio generalizzato in atti.
2. Di far proprio, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008", il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico allagato alla richiesta di autorizzazione.
3. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato "A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha una superficie complessiva di ettari 191.72.27, continui e contigui, interamente insiti nel Comune di San Canzian d'Isonzo.
4. La superficie agro-silvo-pastorale è di ettari 181.38.63 di cui ettari 58.21.41 destinati a spazi naturali permanenti.
5. Il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria è di sei unità.
6. La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- obbligo di effettuare i censimenti in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione pubblica competente l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e di far pervenire la loro individuazione cartografica;
- disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna.
- gli interventi di miglioramento ambientale previsti ("pulizia del bosco", "pulizia del sottobosco", "diradamento arbusti", "creazione di radure", "sfalcio periodico", "mantenimento di pozze e lagetti") non devono essere effettuati negli habitat 92A0 e 91E0* in quanto vige la misura RE81 - 91E*, 92°0: divieto di interventi di ripulitura dei corsi d'acqua che determinano danneggiamento e/o distruzione dell'habitat; in vista di un dichiarato rischio di emergenza, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con tale misura, in ogni caso previa verifica preliminare di significatività dell'incidenza;
- tali interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo (dopo il 31 luglio e prima del 1 marzo), al fine di salvaguardare l'avifauna nidificante forestale (soprattutto picidi e rapaci forestali) e acquatica, prevedendo nei boschi fluviali la salvaguardia di eventuali alberi con cavità naturali, fori scavati dai picchi o idonei alla nidificazione di Piciformi e Strigiformi e il rilascio di legno morto, che consenta reperibilità di alimento ai picidi ed altre specie insettivore;
- ottemperare a quanto raccomandato dall'ISPRA con nota di data 10.10.2020, prot. n. 58075, qui pervenuta il 10.12.2020 e accolta al prot. n. AGFOR-GEN-2020-0083609-A-A e meglio specificato nelle premesse;
- disponibilità a valutare con gli Uffici la previsione di eventuale posa in opera di siepi con arbusti spinosi autoctoni quali la rosa canina, biancospino e prugnolo;
- disponibilità a valutare con gli Uffici la possibilità di mantenere l'acqua nei laghetti da caccia almeno fino alla fine di luglio, diminuendo il livello in modo graduale dal 15 luglio e mantenendo delle porzioni sempre allagate.

7. L'autorizzazione è revocata con espresso provvedimento della struttura regionale competente in materia:
- per il venir meno di uno o più requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento regionale di cui alle premesse per il rilascio dell'autorizzazione;
- per non aver versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 6/2008;
- per mancata iscrizione di eventuale nuovo legale rappresentante dell'Azienda, qualora non iscritto, nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito del mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1) della legge regionale 6/2008, successivo alla nomina;
- per il mancato impegno di eventuali utili di gestione faunistico-venatoria al fine di essere investiti in progetti di miglioramento ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c), della legge regionale 6/2008.

8. L'autorizzazione decade qualora il titolare rinunci volontariamente all'autorizzazione o qualora non presenti domanda di rinnovo, completa di tutti gli elementi necessari, al protocollo dell'Amministrazione pubblica competente almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, ovvero provveda ai sensi del Regolamento per la disciplina delle aziende venatorie vigente entro la scadenza medesima.
9. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 14 aprile 2021

COLOMBI

Azienda faunistico-venatoria "La Marcorina"
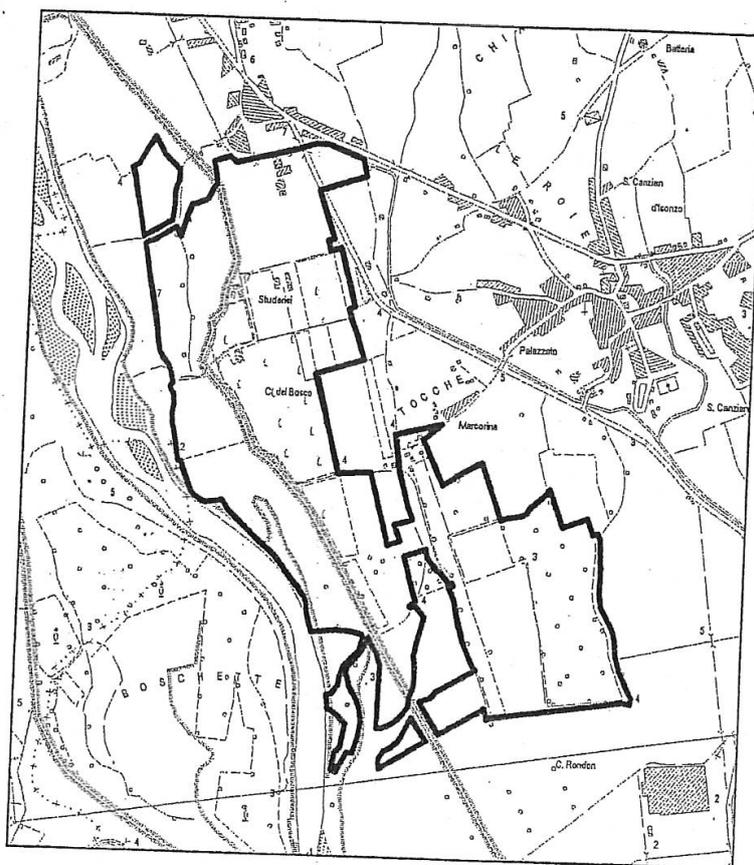
Scala 1:25.000

NB.: La delimitazione perimetrale ha carattere indicativo

ALL. "A"

21_17_1_DPO_GEST VEN_2758_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" del Servizio caccia e risorse ittiche 14 aprile 2021, n. 2758

LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo Autorizzazione istituzione Azienda faunistico-venatoria denominata "Monte Rossa" sita nel Comune di Clauzetto (PN).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ed in particolare gli articoli 22 e 23 disciplinanti le aziende venatorie;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2017, n. 0240/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309 "LR 6/2008, art. 8 D.Lgs. 152/2006. Approvazione del Piano faunistico regionale, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della dichiarazione di sintesi" con la quale è stato approvato il Piano faunistico regionale reso esecutivo, successivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 con DPreg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., in particolare i capitoli 4.2.3 "Aziende venatorie" e 13.1 "Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 865 "LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 4 "Prealpi Carniche";
VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 1200 di data 19.05.2011, con la quale veniva autorizzato fino al 31 marzo 2021, il rinnovo dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Monte Rossa", di tipo individuale, legalmente rappresentata dal signor Gianluigi D'Orlandi, con sede legale presso Fagagna (UD), via San Giacomo n. 11/3, per una superficie pari a ettari 182.74.76 interamente in Comune di Clauzetto (PN);
VISTA la domanda del legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria "Monte Rossa", signor Gianluigi D'Orlandi di data 01.09.2020, pervenuta il 01.09.2020 e accolta al prot. n. AGFOR-GEN-2020-0057686-A-A, tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria in oggetto, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6/2008 e dell'articolo 10, del "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008", specificando che rispetto al provvedimento adottato dalla Provincia di Pordenone n. 1200 di data 19.05.2011, la superficie effettiva dell'Azienda venatoria risulta essere pari a ettari 183.17.32, in comune di Clauzetto, con TASP aziendale pari a ettari 182.79.78;
PRESO ATTO che il lieve scostamento rispetto all'attuale dato è dovuto ad un più accurato accertamento catastale che ha meglio determinato l'effettiva superficie pur rimanendo invariato il perimetro aziendale;
VISTA la nota prot. n. SCRI-GV-0061935/P di data 17.09.2020 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale è stato comunicato al legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria in oggetto, signor Gianluigi D'Orlandi l'avvio del relativo procedimento amministrativo;
PRESO ATTO che il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria in parola, signor Gianluigi D'Orlandi, è iscritto nell'Elenco regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del DPreg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres., avendo partecipato all'apposito corso formativo organizzato dalla Provincia di Udine superando la relativa prova d'esame;
VISTA la nota di questo Servizio di data 19.10.2020, prot. n. SCRI/12.6/69367, con la quale si è provveduto a richiedere all'ISPRA il parere previsto dalla normativa vigente;
VISTA la nota PEC di data 26.10.2020, prot. n. 48912, qui pervenuta il 26.10.2020 e accolta al prot. n. AGFOR-GEN-2020-0070927-A nella quale l'ISPRA evidenzia che il territorio ha mantenuto nel tempo caratteristiche naturalistiche e faunistiche di pregio, in linea con gli obiettivi normativi richiesti per la tipologia di istituto in parola. La gestione aziendale attuata nell'ultimo decennio è stata sostenibile e volta al miglioramento sia delle condizioni ambientali che delle risorse faunistiche di interesse venatorie e non. Poiché, quindi, il piano di gestione ambientale e quello per la gestione faunistico-venatoria per la piccola selvaggina stanziale proposti risultano condivisibili, l'ISPRA ha espresso parere favorevole al

rinnovo dell'Azienda medesima;
VISTE le risultanze derivanti dalla visita del sito effettuata dal Servizio in data 18.03.2021;
PRESO ATTO anche delle risultanze del verbale istruttorio agli atti, di data 18.03.2021, dal quale si evince che i requisiti oggettivi e soggettivi sono rispettati;
VISTO il parere favorevole n. 9-2021 espresso in data 29 marzo 2021 dal Comitato faunistico regionale in ordine al rinnovo dell'autorizzazione in parola purché siano rispettate le prescrizioni espresse dagli Uffici regionale e precisamente:
- i censimenti dovranno essere effettuati in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- dovrà essere garantita la disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione regionale l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e far pervenire la loro individuazione cartografica;

ACCERTATO che l'Azienda faunistico-venatoria ha ottemperato al versamento della tassa regionale di concessione per l'annata venatoria 2021/2022;
ACCERTATO che:
- il comprensorio dell'Azienda faunistico-venatoria "Monte Rossa" è incluso per ettari 183.17.32 interamente nel territorio comunale di Clauzetto (PN);
- la superficie agro-silvo-pastorale (TASP) della Riserva di caccia di Clauzetto, nel cui territorio si trova l'Azienda faunistico-venatoria in oggetto, è pari a ettari 2697 e la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale che viene sottratto alla gestione della Riserva di caccia interessata risulta pari al 6,79%, entro il limite del 10% previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 6/2008;
- che i suddetti dati sono stati formalizzati e trovano riscontro nell'ambito del Piano faunistico regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309, reso esecutivo con il DPReg. 10 luglio 2015, n. 0140/Pres.;
- la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria suddetta è pari a ettari 183.17.32 di cui ettari 182.79.78 di superficie agro-silvo-pastorale;
- le superfici destinate a prato - prato/pascolo sono pari a ettari 135.44.79 corrispondenti al 73.90% della superficie del comprensorio aziendale e, quindi, al di sopra della percentuale minima prevista dall'articolo 22, comma 3 della legge regionale 6/2008;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008";
RITENUTO, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del suddetto Regolamento regionale per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, di far proprio il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico presentato e allegato all'istanza in parola;
RILEVATO che il programma su citato contiene le informazioni elencate al capitolo 13.1 "Criteri per la costituzione rinnovo di aziende faunistico-venatorie" del Piano faunistico regionale, in particolare l'analisi comparata dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi prefissati dal precedente programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e la cartografia indicante le tipologie di uso del suolo con evidenziati gli interventi di miglioramento ambientale effettuati;
VERIFICATO il raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente programma;
VISTO che agli atti non ci sono opposizioni al rinnovo dell'Azienda in oggetto;
VISTO altresì che il territorio aziendale non è interessato da aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC);
RITENUTO, alla luce dei pareri tecnici sopra riportati, di accogliere la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria "Monte Rossa", quantificando la durata dell'autorizzazione nella misura massima consentita di cui all'articolo 23, comma 11 della legge regionale 6/2008 alla luce del programma di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale presentato e proposto;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 1413/AGFOR, con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio 09 marzo 2020, n. 1920/AGFOR <<"Attribuzioni delegate e assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della P.O. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 1.3.20 al 28.2.22>>;

DECRETA

1. È autorizzato il rinnovo dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Monte Rossa", di tipo individuale, nel Comune di Clauzetto (PN), fino al 31 marzo 2031, ai sensi degli articoli 22 e 23, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, con sede legale a Fagagna, in via San Giacomo n. 11/3, legalmente rappresentata dal signor Gianluigi D'Orlandi, meglio generalizzato in atti.
2. Di far proprio, per i fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008", il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico allagato alla richiesta di autorizzazione.
3. L'Azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato "A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha una superficie complessiva di ettari 183.17.32, continui e contigui, interamente insiti nel Comune di Clauzetto (PN).
4. La superficie agro-silvo-pastorale è di ettari 182.79.78 di cui ettari 135.44.79 destinati a prato - prato/pascolo.
5. Il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria è di quattro unità.
6. La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
- obbligo di effettuare i censimenti in maniera sincrona e coordinata con le Riserve di caccia limitrofe;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione pubblica competente l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e di far pervenire la loro individuazione cartografica;
- disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna.

7. L'autorizzazione è revocata con espresso provvedimento della struttura regionale competente in materia:
- per il venir meno di uno o più requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento regionale di cui alle premesse per il rilascio dell'autorizzazione;
- per non aver versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 6/2008;
- per mancata iscrizione di eventuale nuovo legale rappresentante dell'Azienda, qualora non iscritto, nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito del mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1) della legge regionale 6/2008, successivo alla nomina;
- per il mancato impegno di eventuali utili di gestione faunistico-venatoria al fine di essere investiti in progetti di miglioramento ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c), della legge regionale 6/2008.

8. L'autorizzazione decade qualora il titolare rinunci volontariamente all'autorizzazione o qualora non presenti domanda di rinnovo, completa di tutti gli elementi necessari, al protocollo dell'Amministrazione pubblica competente almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza, ovvero provveda ai sensi del Regolamento per la disciplina delle aziende venatorie vigente entro la scadenza medesima.
9. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 14 aprile 2021

COLOMBI

ALL. "A"
AFU
MONTEROSSA
COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO
COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL FRIULI

21_17_1_DPO_IMP RIF_2030_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 8 aprile 2021, n. 2030/AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Ecofriuli Srl - discarica per rifiuti inerti sita in località Artugna, Comune di Polcenigo (PN) III lotto. Accettazione garanzia finanziaria.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 26 della L.R n. 34 del 20 ottobre 2017, di accettare la garanzia finanziaria prestata dalla Società ECOFRIULI S.r.l. a favore dell'Amministrazione regionale di cui alla polizza fideiussoria n. 410039631 del 11 marzo 2021 emessa dalla Società GENERALI ITALIA S.p.A Agenzia di Conegliano (TV) dell'importo di euro 228.000,00 valida sino al 08 agosto 2024 a garanzia dell'attività relativa alla gestione del III lotto della discarica per rifiuti inerti sita in località Artugna a Polcenigo (PN).

(omissis)

Trieste, 8 aprile 2021

BUSOLINI

21_17_1_DPO_IMP RIF_2142_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 14 aprile 2021, n. 2142/AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208, comma 15 - LR 34/2017 - Società Moretto Giuseppe Srl - Autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi - Om Screen Eolo matricola 99F02800T.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, la Società MORETTO GIUSEPPE S.r.l. con sede legale in Comune di Pordenone, vial Grande n. 30/A, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006, è autorizzata alla gestione dell'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi OM SCREEN EOLO identificato dalla matricola n. 99F02800T.

(omissis)

Trieste, 14 aprile 2021

BUSOLINI

21_17_1_DPO_IMP RIF_2143_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 14 aprile 2021, n. 2143/AMB. (Estratto)

DLgs. 152/06, art. 208 - LR 34/2017 - Società Lorenzon F.lli Srl - Autorizzazione unica di variante dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di Pordenone, località Villotte.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

(omissis)

DECRETA

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, la Società LORENZON F.lli S.r.l., in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Comune di Pordenone, località Villotte, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, limiti e prescrizioni, riportati nella "Scheda tecnica impianto" allegata al presente decreto.

(omissis)

Trieste, 14 aprile 2021

BUSOLINI

21_17_1_DPO_RIS MIN_2150_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa "Attività e risorse minerarie" del Servizio geologico 14 aprile 2021, n. 2150/SGEO - UMGCM24. (Estratto)

RD 1443/1927 - DPR 382/1994. Concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "H.T.Mectronic, Buttò Francesco e Delca Arredamenti" in Comune di Ronchis (UD), rilasciata con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 279/IND/9M/EP del 09 ottobre 1997, ed allineata con decreto n. SGEO1 2490 del 12 novembre 2013. Trasferimento della Concessione mineraria dalla Società H.T.M. alla Società ALTO Srl.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) ed in particolare l'articolo 15;

(omissis)

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale);

(omissis)

VISTA l'istanza finalizzata all'ottenimento del trasferimento della concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "H.T.Mectronic, Buttò Francesco e Delca Arredamenti" in Comune di Ronchis (UD), individuata dalle particelle catastali n. 168, 290, 291 e 301 del Foglio 15 del Comune di Ronchis (UD) per un'area di 0,008 Km2, acquisita al prot. n. 04695 e integrata con nota n. 04708, entrambe di data 28 gennaio 2021, presentata dalla Società ALTO s.r.l., con sede amministrativa in Piazzetta Conciapelli 5, CAP 35137, Padova (PD), Codice Fiscale e Partita IVA 04103170280, quale nuova ditta subentrante alla H.T.M. s.r.l. in fase di liquidazione;

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del D.P.R. 382/1994 e dell'art. 27 del R.D. 1443/1927, la concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "H.T.Mectronic, Buttò Francesco e Delca Arredamenti" in Comune di Ronchis (UD), rilasciata con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 279/IND/9M/EP del 09.10.1997, ed allineata con decreto n. SGEO1 2490 del 12 novembre 2013, in capo alle imprese H.T.M. s.r.l., Buttò Francesco e Delca Arredamenti di Cassan Andrea Sandro s.n.c., viene trasferita alle Società ALTO s.r.l. (C.F. e P.IVA n. 04103170280) con sede a Padova in Pzz.tta Conciapelli, 5, alla ditta Buttò Francesco (P.IVA n. 00631600301) con sede a Ronchis(UD) in via Castellarin, 4 e alla Delca Arredamenti di Cassan Andrea e Sandro s.n.c. (C.F. e P.IVA n. 00593970304) con sede a Ronchis(UD) in via Castellarin, 6.

(omissis)

Trieste, 14 aprile 2021

GNECH

21_17_1_DGR_567_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2021, n. 567
L 1766/1927. Comune di San Dorligo della Valle. Autorizzazione all'alienazione di terreno di uso civico in CC di Draga Sant'Elia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot. n. 860 del 27 gennaio 2021 del Comune di S. Dorligo della Valle intesa ad ottenere l'autorizzazione all'alienazione a privato richiedente di terreno soggetto a vincolo di uso civico sito in comune censuario di Draga Sant'Elia, ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici;

CONSIDERATO che il terreno in oggetto risulta individuato catastalmente e tavolarmente come p.c.n. 998/26 di mq. 1.654,00 in Foglio di mappa 1, censita nel corpo tavolare 1 della Partita Tavolare 360 del comune censuario di Draga Sant'Elia;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 20 maggio 2020, con la quale si esprime la volontà dell'Ente di alienare detto terreno, adottata a maggioranza;

VISTO che sull'aspetto economico si è espresso il Servizio gestione immobili con nota prot. n. 4607 del 22 febbraio 2021, ritenendo congruo, razionale ed ammissibile l'importo determinato pari ad € 9.924,00 (novemilanovecentoventiquattro/00);

VISTO il parere del Commissario regionale agli usi civici di Trieste espresso con nota prot. n. 1876 del 10 marzo 2021, che si esprime favorevolmente alla cessione del terreno di uso civico;

RITENUTO pertanto di autorizzare il Comune di S. Dorligo della Valle all'alienazione del suddetto terreno al prezzo di € 9.924,00 (novemilanovecentoventiquattro/00);

RAVVISATO di prescindere da qualunque altra questione che investa pareri o atti di competenza di uffici diversi, ferma restando l'osservanza delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente;

PRECISATO altresì che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. 168/2017, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'art. 142 comma 1 lettera h) del D.lgs. 42/2004, permane sui terreni in questione;

VISTI gli articoli 12 e 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

VISTO l'articolo 39 del regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332;

VISTO l'articolo 4, primo comma, n. 4) dello Statuto Regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTO l'articolo 12, comma 46, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, il Comune di S. Dorligo della Valle all'alienazione di terreno di uso civico, individuato quale p.c.n. 998/26 di mq. 1.654,00 in Foglio di mappa 1, censito nel corpo tavolare 1 della Partita Tavolare 360 del Comune censuario di Draga Sant'Elia, al prezzo complessivo di € 9.924,00 (novemilanovecentoventiquattro/00);
2. di prevedere che la presente autorizzazione si intenda automaticamente decaduta qualora entro un anno dalla sua comunicazione il Comune di S. Dorligo della Valle non effettui l'alienazione del terreno;
3. di prescrivere che la somma incassata dal Comune a seguito dell'alienazione di cui alla presente deliberazione sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di S. Dorligo della Valle, con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della collettività di S. Dorligo della Valle;
4. di prescrivere che il Comune dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale agli usi civici e al Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario e usi civici;
5. di precisare che la presente autorizzazione attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'osservanza delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, e l'acquisizione di eventuali altri pareri od autorizzazioni;
6. di precisare altresì che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. 168/2017, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'art. 142 comma 1 lettera h) del D.lgs. 42/2004, permane sul terreno in questione;
7. di prescrivere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_17_1_DGR_568_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2021, n. 568

L 1766/1927. Comuni di Forni Avoltri e di Sappada (UD). Autorizzazione alla costituzione di servitù di acquedotto e di transito a peso di terreni soggetti ad uso civico. Revoca DGR 919/2019 e DGR 2292/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria precedente deliberazione 7 giugno 2019 n. 919, con la quale si autorizzava il Comune di Forni Avoltri alla costituzione di servitù di acquedotto e di transito a peso del terreno soggetto ad uso civico, censito catastalmente nel mappale 9 del Foglio 36, dietro corrispettivo di € 3.666,65 (tremilaseicentosessantasei/65);
VISTA la propria precedente deliberazione 30 dicembre 2019 n. 2292, con la quale si autorizzava il Comune di Sappada alla costituzione di servitù di acquedotto e di transito a peso dei terreni soggetti ad uso civico censiti catastalmente nel mappale 7 del Foglio 44 e nei mappali 4 e 5 del Foglio 45, dietro corrispettivo di € 4.422,81 (quattromilaquattrocentoventidue/81);
VISTI i punti 4. dei dispositivi di entrambe le deliberazioni che prevedevano la decadenza delle autorizzazioni qualora i Comuni interessati non effettuassero entro il termine di un anno decorrente dalla comunicazione le operazioni previste;
VISTA la nota del 30 dicembre 2020 prot. 7119 con la quale il Comune di Sappada chiedeva una proroga dei termini in quanto la società incaricata dell'esecuzione dell'opera non aveva ancora potuto realizzare la stessa per motivi a sé non imputabili;
CONSIDERATO che, vista l'unitarietà dell'opera, il Servizio libro fondiario e usi civici ha interpellato anche il Comune di Forni Avoltri con nota prot. 689 del 28 gennaio 2021;
VISTA la nota del 28 gennaio 2020 prot. con la quale il Comune di Forni Avoltri si associava alla richiesta di proroga;
VISTA la nota del Servizio conservazione del patrimonio immobiliare della Regione prot. 6357 del 10 marzo 2020 che riconfermava i propri precedenti pareri di congruità relativamente alla valutazione economica del corrispettivo, espressi con le note prot. 10671 del 13 maggio 2019 e prot. 14432 del 26 giugno 2019;
VISTO che il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici si era già espresso favorevolmente per il Comune di Forni Avoltri con parere prot. 4230 del 20 maggio 2019 e con parere prot. 10664 del 16

dicembre 2019 per il Comune di Sappada;
RITENUTO di autorizzare i Comuni di Sappada e Forni Avoltri alla costituzione di servitù di acquedotto e transito a peso dei suddetti terreni soggetti al vincolo di uso civico;
RITENUTO di revocare le proprie precedenti deliberazioni 7 giugno 2019 n. 919 e 30 dicembre 2019 n. 2292;
RAVVISATO di prescindere da qualunque altra questione che investa pareri o atti di competenza di uffici diversi, ferma restando l'osservanza delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente;
PRECISATO altresì che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. 168/2017, il vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'art. 142 comma 1 lett. h) del D. Lgs. 42/2004, permane sui terreni in questione;
VISTA la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
VISTO il Regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332;
VISTO l'articolo 4, n. 4) dello Statuto Regionale, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;
VISTO l'articolo 12, comma 46, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12;
SU PROPOSTA del Presidente della Regione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di autorizzare il Comune di Forni Avoltri (UD) alla costituzione di servitù di acquedotto e di transito su terreni soggetti al vincolo di uso civico, mappale 19 del Foglio 36, a fronte del corrispettivo di € 3.666,65 (tremilaseicentosessantasei/65);
2. di prescrivere che la somma incassata dal Comune a titolo di corrispettivo sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Forni Avoltri, con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della collettività di Avoltri;
3. di autorizzare il Comune di Sappada (UD) alla costituzione di servitù di acquedotto e di transito sui terreni censiti catastalmente nel mappale 7 del Foglio 44 e nei mappali 4 e 5 del Foglio 45, soggetti al vincolo di uso civico, a fronte del corrispettivo di € 4.422,81 (quattromilaquattrocentoventidue/81);
4. di prescrivere che la somma incassata dal Comune a titolo di corrispettivo sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Sappada, con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della collettività di Sappada;
5. di prescrivere che entrambi i Comuni diano tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale agli usi civici e al Segretariato Generale - Servizio Libro Fondiario e Usi Civici;
6. di prevedere che la presente autorizzazione si intenda automaticamente decaduta qualora entro la fine del 2022 i Comuni non effettuino le operazioni previste;
7. di precisare che la presente autorizzazione attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'osservanza delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, e l'acquisizione di eventuali altri pareri od autorizzazioni;
8. di revocare le proprie precedenti deliberazioni 7 giugno 2019 n. 919 e 30 dicembre 2019 n. 2292;
9. di prescrivere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_17_1_DGR_586_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2021, n. 586
LR 5/2020, art. 12. Criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al programma anticrisi COVID-19. Aggiornamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione europea con Comunicazioni C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, di seguito Comunicazione;
VISTO l'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19) ai sensi del quale la Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato notificato alla Commissione europea, in data 9 aprile 2020, il regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) intitolato "Concessione di aiuti di Stato previsti dal Programma anticrisi Covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020 nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
VISTA la Decisione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni al predetto regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) e lo ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di seguito Fondo, per l'erogazione di finanziamenti agevolati alle imprese situate nel territorio regionale operanti nei comparti agricolo, forestale e del legno, della pesca e acquacoltura;
ATTESO che le misure di aiuto erogabili nella forma di sovvenzione e le tipologie di finanziamento attivate dal Fondo nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 sono state individuate dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, con proprie deliberazioni nn. 552/2020, 747/2020, 931/2020, 1299/2020,122/2021 e 523/2021;
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 5/2020 il Fondo ha attivato nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione;
VISTE la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 552 con la quale sono state definite le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal Programma Anticrisi COVID-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020 e la deliberazione 24 aprile 2020, n. 610 con la quale la Giunta regionale ha ridefinito le medesime condizioni;
CONSIDERATO che con le predette deliberazioni n. 552/2020, n. 610/2020, con la deliberazione n. 931 del 19 giugno 2020, con la deliberazione n. 1299 del 21 agosto 2020 e da ultimo con la deliberazione n. 523 del 1 aprile 2021 la Giunta regionale ha altresì definito, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 5/2020, i criteri e le modalità per l'erogazione delle precitate misure di aiuto;
CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale, come enunciato all'articolo 3, comma 37, della legge regionale 15/2020, adotta ogni possibile iniziativa che consenta di superare in maniera strutturale la crisi socioeconomica causata dal COVID-19 e, in coerenza a tale strategia, prevede che il Programma Anticrisi COVID-19 possa sostenere, oltre alle esigenze di liquidità corrente del sistema agroalimentare, anche progetti di investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo qualificato e di ripresa duratura;
PRESO ATTO che le misure di aiuto attivabili nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 possano concernere conseguentemente sia operazioni di liquidità che agevolano le esigenze correnti delle imprese che il sostegno al completamento o alla realizzazione di progetti di investimento;
VISTO l'articolo 33, commi da 1 a 13, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) ai sensi del quale la Regione sostiene il settore lattiero - caseario, per far fronte alle criticità derivanti dal ridotto dimensionamento e dalla frammentazione rispetto agli standard europei, attraverso contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati alle imprese che si organizzano, in forma congiunta e integrata, per l'attuazione di progetti che realizzino economie di scala o di scopo o che realizzino una maggiore efficienza e competitività in ambito produttivo o commerciale;
RITENUTO di individuare il comparto malghivo quale comparto di particolare rilevanza ai fini produttivi e commerciali per il settore lattiero-caseario regionale e per il quale risulta necessario mettere in campo interventi straordinari al fine di contrastare gli effetti economici negativi conseguenti alla pandemia Covid-19 e realizzare una maggiore efficienza e competitività aziendale;
RITENUTO altresì necessario procedere alla sostituzione dell'Allegato 2 alla deliberazione 523/2021 definendo i criteri e le modalità per l'erogazione, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, dei contributi previsti, limitatamente al comparto malghivo regionale, dai progetti finanziati dall'articolo 33,

commi da 1 a 13, della legge regionale 6/2019;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di individuare il comparto malghivo quale settore di particolare rilevanza ai fini produttivi e commerciali per il settore lattiero-caseario regionale e per il quale risulta necessario mettere in campo interventi straordinari al fine di contrastare gli effetti economici negativi conseguenti alla pandemia Covid-19 e realizzare una maggiore efficienza e competitività aziendale.
2. Di approvare il provvedimento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5" che sostituisce integralmente l'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 523/2021.
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ALLEGATO 1

Criteri e modalità per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al Programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5.

1. Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di sovvenzione

Salvo quanto stabilito nei paragrafi successivi, alle sovvenzioni si applicano le diposizioni, i massimali e le intensità già stabiliti dalle norme o dai regolamenti attuativi originari.

Qualora le norme o i regolamenti attuativi originari non individuino un importo massimo concedibile e stabiliscano che le sovvenzioni siano concedibili nei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti de minimis, si applicano i seguenti massimali:

- euro 25.000,00 nel caso di sovvenzioni alle attività di produzione di prodotti agricoli;
- euro 30.000,00 nel caso di sovvenzioni alle attività della pesca ed acquacoltura;
- euro 200.000,00 nel caso di sovvenzioni alle attività diverse dalle precedenti.

2. Criteri e modalità applicabili alle sovvenzioni di cui all'articolo 4, commi da 10 a 24, della legge regionale 26/2020

Limitatamente alle sovvenzioni di cui all'articolo 4, commi da 10 a 24, della legge regionale 26/2020, al fine di valorizzare al massimo le produzioni agricole realizzate nei territori montani dalle imprese in forma congiunta e integrata, per la concessione degli aiuti si applicano i seguenti massimali:

- euro 50.000,00 nel caso di sovvenzioni alle attività di produzione di prodotti agricoli;
- euro 400.000,00 nel caso di sovvenzioni alle attività diverse dalle precedenti.

3. **Criteri e modalità applicabili alle sovvenzioni di cui all'articolo 33, commi da 1 a 33, della legge regionale 6/2019**

Limitatamente agli interventi di riqualificazione degli edifici malghivi di proprietà pubblica ovvero di proprietà di consorzi vicinali o gestiti da associazioni di allevatori e riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici stessi, ferma restando l'intensità massima dell'80 per cento della spesa, gli aiuti possono essere concessi secondo i seguenti massimali:

- fino a euro 400.000,00 di sovvenzione massima complessiva;
- fino a euro 200.000,00 relativamente alle sovvenzioni per le attività di produzione di prodotti agricoli.

Rientrano tra le attività di produzione di prodotti agricoli gli interventi di riqualificazione degli alloggi del personale e gli interventi su edifici destinati al ricovero del bestiame, comprese le relative pertinenze.

I massimali di cui al presente paragrafo si applicano alle domande per le quali non sono stati ancora adottati i decreti di concessione.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTI: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

21_17_1_ADC_AMB ENER AVV DELIBERE CONF AUT BAC DISTR AO_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Trieste

Pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione delle delibere 1/2020 e 2/2020 da parte della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Si pubblica su richiesta della Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile l'avviso di cui all'oggetto.

AVVISO

Si rende noto che la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato le seguenti delibere ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006:

- n. 1 Progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 del distretto idrografico delle Alpi Orientali, predisposto al fine degli adempimenti previsti dall'art. 14, comma 1, lettera c), della direttiva 2000/60/CE.
- n. 2 Progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni 2021-2027 del distretto idrografico delle Alpi orientali, predisposto al fine degli adempimenti previsti dall'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE.

Le delibere della Conferenza istituzionale permanente sono integralmente pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino all'indirizzo http://www.alpiorientali.it.

21_17_1_ADC_AMB ENERPN BORTOLUSSI CARLO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n.11. Richiesta di concessione per derivare acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Ditta Bortolussi Carlo.

La Ditta BORTOLUSSI CARLO E C. SOC. SEMPLICE (C.F. 01281070936), con sede in Via Fontane, 3/A - 33079 Sesto al Reghena (PN), ha chiesto in data 30/03/2021, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz2	Sesto al Reghena	Fg. 18 Pcn. 416	-	-	3,7	3,7	alimentazione di impianti destinati all'uso ricreativo

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 31/03/2021, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 14 aprile 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

21_17_1_ADC_AMB ENERPN BORTOLUSSI CARLO_SANATORIA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n.11. Richiesta di concessione in sanatoria per derivare acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Ditta Bortolussi Carlo.

La Ditta BORTOLUSSI CARLO E C. SOC. SEMPLICE (C.F. 01281070936), con sede in Via Fontane, 3/A - 33079 Sesto al Reghena (PN), ha chiesto in data 30/03/2021, la concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz3	Sesto al Reghena	Fg. 18 Pcn. 416	-	-	3,7	3,7	altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata,

assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 31/03/2021, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 14 aprile 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

21_17_1_ADC_AMB ENERPN BORTOLUSSI ELDO_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione alla ditta Azienda agricola di Bortolussi Eldo e Armando ss (ipd/3697).

Con provvedimento del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1998/AMB emesso in data 07.04.2021, è stato concesso, alla Ditta Azienda agricola Bortolussi Eldo e Armando ss, il diritto di derivare, fino al 06.04.2051, moduli max. 0,02 d'acqua, con un limite di consumo di 600 mc/anno, mediante un pozzo ubicato in Comune di Travesio (PN) al foglio 21 mappale 637 per uso zootecnico, esclusivamente in caso di comprovata impossibilità della rete acquedottistica a fornire acqua potabile.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

21_17_1_ADC_AMB ENERPN F.LLI SCODELLARO SNC_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo della concessione di derivare acqua pubblica alla F.lli Scodellaro Snc.

Con decreto del Responsabile di Posizione Organizzativa n.2151/AMB emesso in data 14.04.2021, è stato assentita alla F.LLI SCODELLARO SNC (PN/IPD/3135/1) il diritto di continuare a derivare acqua pubblica, fino a tutto il 31.12.2050, moduli massimi 0,117 (pari a l/sec.11,7) e medi 0,117 (pari a l/sec. 11,7), per un quantitativo annuo non superiore a 160 mc, per uso potabile (per servizi igienici, lavaggio dei locali e antincendio), da falda sotterranea in comune di Zoppola (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 32 mappale 170.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.ind. Andrea Schiffo

21_17_1_ADC_AMB ENERPN SOC. BERNAVA SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla Società agricola Bernava Srl.

Con decreto del Direttore di Servizio n. 1974/AMB, emesso in data 06.04.2021, è stato assentito alla società agricola Bernava S.R.L. (PN/IPD/3695/1) il diritto a derivare, fino a tutto il 05.04.2061, moduli massimi 0,30 (pari a l/sec. 30,0) e medi 0,30 (pari a l/sec. 30,0) d'acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 13.200 mc, per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune di Sesto al Reghena (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 13, mappale 28.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

21_17_1_ADC_AMB ENERPN SOM SPA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015 n.11. Richiesta di concessione in sanatoria per derivare acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Ditta Som Spa.

La Ditta SOM S.P.A. (C.F. 00991520305), con sede in V. le Venezia, 379 - 33100 Udine (UD), ha chiesto in data 07/04/2021, la concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante la seguente le seguenti opere di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz1	Pordenone	Fg. 7 Pcn. 105	-	-	1,67	1,67	altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter Bigatton - Tel. 0434 52 9309 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 07/04/2021, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 14 aprile 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

21_17_1_ADC_AMB ENERUD COLLOVATI E BURBA_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 52, comma 4, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di cessazione concessione di derivazione d'acqua. Ditta Collovati Cesare e Burba Italina.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa del Servizio gestione risorse idriche n. 1969/AMB del 6 aprile 2021, è stata dichiarata la cessazione a tutti gli effetti della concessione di derivazione d'acqua per una portata di moduli 0,30, assentita a favore di Collovati Cesare e Burba Italina con decreto n. 202 dd. 08/03/2007 e giunta a scadenza il 31/12/2016. Con il succitato decreto di cessazione è stata anche disposta l'archiviazione della relativa domanda di sanatoria prot. 58103 del 28/11/2018, a seguito della successiva rinuncia da parte degli stessi concessionari, ed è stata accertata la chiusura del pozzo oggetto della concessione, nel terreno distinto in mappa al Catasto al Fg. 14 Particella 91 del Comune di Rivignano Teor, nonché il ripristino dei luoghi.

Udine, 16 aprile 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

21_17_1_ADC_AMB ENERUD DITTA VDN SRL_1_TESTO

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d'acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: Ditta VDN Srl.

La Ditta VDN SRL (C.F. 03701880548), con sede in voc. ringraziata I, 57 - 06066 Piegaro (PG), ha chiesto in data 06.04.2021, la concessione per derivare acqua mediante la seguente opera di presa da falda sotterranea:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Ps1	San Giorgio di Nogaro	-	Canale Copenat Sponda destra	-	1	20	industriale

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata, assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno mercoledì 08 settembre 2021, con ritrovo alle ore 10:30 presso la sede del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria tecnica è dott.ssa Simonetta Donato - tel. 0432 555492 e il responsabile dell'istruttoria amministrativa è Stefano Cassan tel. 0434 529307.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 06/04/2021, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 15 aprile 2021

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

21_17_1_ADC_INF TERR BUDOIA_13 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - Trieste

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, comma 18. Variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Budoia: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 12 del 4 febbraio 2021.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Presidente della Regione, con decreto n. 052/Pres. del 12 aprile 2021, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 12 del 4 febbraio 2021, con cui il comune di Budoia ha approvato la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1381 dell'11 settembre 2020.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
arch. Franco Russo Cirillo

21_17_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 597/2021 presentato il 05/03/2021
GN 916/2021 presentato il 01/04/2021
GN 921/2021 presentato il 01/04/2021
GN 932/2021 presentato il 02/04/2021
GN 967/2021 presentato il 08/04/2021
GN 970/2021 presentato il 08/04/2021
GN 972/2021 presentato il 08/04/2021
GN 973/2021 presentato il 08/04/2021
GN 977/2021 presentato il 09/04/2021
GN 978/2021 presentato il 09/04/2021
GN 985/2021 presentato il 12/04/2021
GN 1002/2021 presentato il 13/04/2021
GN 1013/2021 presentato il 14/04/2021
GN 1015/2021 presentato il 14/04/2021
GN 1016/2021 presentato il 14/04/2021

21_17_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 591/2021 presentato il 05/03/2021
GN 742/2021 presentato il 19/03/2021
GN 818/2021 presentato il 25/03/2021
GN 915/2021 presentato il 01/04/2021
GN 937/2021 presentato il 06/04/2021
GN 957/2021 presentato il 07/04/2021
GN 958/2021 presentato il 07/04/2021
GN 959/2021 presentato il 07/04/2021
GN 963/2021 presentato il 07/04/2021
GN 966/2021 presentato il 07/04/2021
GN 974/2021 presentato il 08/04/2021
GN 976/2021 presentato il 08/04/2021
GN 981/2021 presentato il 09/04/2021
GN 986/2021 presentato il 12/04/2021
GN 987/2021 presentato il 12/04/2021
GN 988/2021 presentato il 12/04/2021
GN 989/2021 presentato il 12/04/2021
GN 990/2021 presentato il 12/04/2021
GN 991/2021 presentato il 12/04/2021
GN 992/2021 presentato il 12/04/2021
GN 994/2021 presentato il 12/04/2021
GN 995/2021 presentato il 12/04/2021

GN 1003/2021 presentato il 13/04/2021
GN 1020/2021 presentato il 14/04/2021
GN 1021/2021 presentato il 14/04/2021
GN 1022/2021 presentato il 14/04/2021
GN 1023/2021 presentato il 14/04/2021
GN 1024/2021 presentato il 14/04/2021
GN 1025/2021 presentato il 14/04/2021
GN 1026/2021 presentato il 14/04/2021
GN 1045/2021 presentato il 16/04/2021

21_17_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-2001/2020-presentato il-24/12/2020
GN-2011/2020-presentato il-29/12/2020
GN-1/2021-presentato il-04/01/2021
GN-28/2021-presentato il-05/01/2021
GN-160/2021-presentato il-25/01/2021
GN-196/2021-presentato il-27/01/2021
GN-319/2021-presentato il-11/02/2021
GN-327/2021-presentato il-15/02/2021
GN-333/2021-presentato il-16/02/2021
GN-378/2021-presentato il-17/02/2021
GN-380/2021-presentato il-18/02/2021
GN-390/2021-presentato il-18/02/2021
GN-391/2021-presentato il-18/02/2021
GN-392/2021-presentato il-18/02/2021
GN-423/2021-presentato il-25/02/2021
GN-436/2021-presentato il-01/03/2021
GN-437/2021-presentato il-01/03/2021
GN-442/2021-presentato il-02/03/2021
GN-443/2021-presentato il-02/03/2021
GN-454/2021-presentato il-04/03/2021
GN-456/2021-presentato il-04/03/2021
GN-458/2021-presentato il-04/03/2021
GN-459/2021-presentato il-04/03/2021
GN-460/2021-presentato il-04/03/2021
GN-461/2021-presentato il-04/03/2021
GN-462/2021-presentato il-04/03/2021
GN-489/2021-presentato il-08/03/2021
GN-525/2021-presentato il-10/03/2021
GN-526/2021-presentato il-10/03/2021
GN-530/2021-presentato il-10/03/2021
GN-531/2021-presentato il-10/03/2021
GN-533/2021-presentato il-11/03/2021
GN-534/2021-presentato il-11/03/2021
GN-535/2021-presentato il-11/03/2021
GN-536/2021-presentato il-11/03/2021
GN-541/2021-presentato il-11/03/2021
GN-542/2021-presentato il-11/03/2021
GN-547/2021-presentato il-12/03/2021
GN-549/2021-presentato il-12/03/2021
GN-551/2021-presentato il-12/03/2021
GN-555/2021-presentato il-15/03/2021
GN-556/2021-presentato il-15/03/2021
GN-557/2021-presentato il-15/03/2021
GN-593/2021-presentato il-17/03/2021
GN-596/2021-presentato il-17/03/2021
GN-597/2021-presentato il-17/03/2021
GN-605/2021-presentato il-17/03/2021
GN-606/2021-presentato il-17/03/2021
GN-607/2021-presentato il-17/03/2021
GN-608/2021-presentato il-17/03/2021
GN-614/2021-presentato il-18/03/2021
GN-615/2021-presentato il-18/03/2021
GN-616/2021-presentato il-18/03/2021
GN-617/2021-presentato il-18/03/2021
GN-618/2021-presentato il-18/03/2021
GN-619/2021-presentato il-18/03/2021
GN-620/2021-presentato il-18/03/2021
GN-621/2021-presentato il-18/03/2021
GN-634/2021-presentato il-19/03/2021
GN-638/2021-presentato il-22/03/2021
GN-639/2021-presentato il-22/03/2021
GN-640/2021-presentato il-22/03/2021
GN-641/2021-presentato il-22/03/2021
GN-644/2021-presentato il-23/03/2021
GN-646/2021-presentato il-23/03/2021
GN-647/2021-presentato il-23/03/2021
GN-648/2021-presentato il-23/03/2021
GN-649/2021-presentato il-24/03/2021
GN-650/2021-presentato il-24/03/2021
GN-654/2021-presentato il-25/03/2021
GN-667/2021-presentato il-26/03/2021
GN-670/2021-presentato il-26/03/2021
GN-671/2021-presentato il-26/03/2021
GN-672/2021-presentato il-26/03/2021
GN-677/2021-presentato il-29/03/2021
GN-678/2021-presentato il-29/03/2021
GN-682/2021-presentato il-30/03/2021
GN-690/2021-presentato il-31/03/2021
GN-699/2021-presentato il-01/04/2021
GN-700/2021-presentato il-01/04/2021
GN-701/2021-presentato il-01/04/2021
GN-706/2021-presentato il-01/04/2021
GN-707/2021-presentato il-01/04/2021
GN-708/2021-presentato il-01/04/2021
GN-709/2021-presentato il-01/04/2021
GN-711/2021-presentato il-02/04/2021
GN-725/2021-presentato il-02/04/2021
GN-733/2021-presentato il-06/04/2021
GN-734/2021-presentato il-06/04/2021
GN-739/2021-presentato il-07/04/2021

GN-742/2021-presentato il-07/04/2021
GN-743/2021-presentato il-07/04/2021
GN-744/2021-presentato il-07/04/2021
GN-745/2021-presentato il-07/04/2021
GN-748/2021-presentato il-07/04/2021
GN-753/2021-presentato il-08/04/2021
GN-756/2021-presentato il-09/04/2021
GN-760/2021-presentato il-09/04/2021
GN-774/2021-presentato il-14/04/2021

21_17_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-85/2021-presentato il-15/01/2021
GN-93/2021-presentato il-15/01/2021
GN-172/2021-presentato il-25/01/2021
GN-197/2021-presentato il-27/01/2021
GN-226/2021-presentato il-02/02/2021
GN-292/2021-presentato il-08/02/2021
GN-303/2021-presentato il-09/02/2021
GN-320/2021-presentato il-11/02/2021
GN-339/2021-presentato il-16/02/2021
GN-342/2021-presentato il-16/02/2021
GN-364/2021-presentato il-16/02/2021
GN-387/2021-presentato il-18/02/2021
GN-426/2021-presentato il-25/02/2021
GN-440/2021-presentato il-02/03/2021
GN-444/2021-presentato il-02/03/2021
GN-446/2021-presentato il-02/03/2021
GN-447/2021-presentato il-02/03/2021
GN-448/2021-presentato il-02/03/2021
GN-466/2021-presentato il-04/03/2021
GN-467/2021-presentato il-04/03/2021
GN-472/2021-presentato il-04/03/2021
GN-474/2021-presentato il-04/03/2021
GN-476/2021-presentato il-04/03/2021
GN-479/2021-presentato il-05/03/2021
GN-480/2021-presentato il-05/03/2021
GN-482/2021-presentato il-05/03/2021
GN-483/2021-presentato il-05/03/2021
GN-487/2021-presentato il-05/03/2021
GN-494/2021-presentato il-08/03/2021
GN-495/2021-presentato il-08/03/2021
GN-498/2021-presentato il-08/03/2021
GN-505/2021-presentato il-09/03/2021
GN-508/2021-presentato il-09/03/2021
GN-514/2021-presentato il-09/03/2021
GN-520/2021-presentato il-09/03/2021
GN-522/2021-presentato il-09/03/2021
GN-523/2021-presentato il-09/03/2021
GN-546/2021-presentato il-12/03/2021
GN-552/2021-presentato il-12/03/2021
GN-562/2021-presentato il-15/03/2021
GN-564/2021-presentato il-15/03/2021
GN-577/2021-presentato il-15/03/2021
GN-588/2021-presentato il-15/03/2021
GN-589/2021-presentato il-15/03/2021
GN-601/2021-presentato il-17/03/2021
GN-602/2021-presentato il-17/03/2021
GN-609/2021-presentato il-17/03/2021
GN-631/2021-presentato il-19/03/2021
GN-636/2021-presentato il-19/03/2021
GN-659/2021-presentato il-25/03/2021
GN-680/2021-presentato il-30/03/2021
GN-691/2021-presentato il-31/03/2021
GN-692/2021-presentato il-31/03/2021
GN-693/2021-presentato il-31/03/2021
GN-694/2021-presentato il-31/03/2021
GN-717/2021-presentato il-02/04/2021
GN-718/2021-presentato il-02/04/2021
GN-719/2021-presentato il-02/04/2021
GN-720/2021-presentato il-02/04/2021
GN-721/2021-presentato il-02/04/2021

21_17_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-728/2021-presentato il-09/03/2021
GN-729/2021-presentato il-09/03/2021
GN-773/2021-presentato il-11/03/2021
GN-803/2021-presentato il-12/03/2021
GN-898/2021-presentato il-23/03/2021
GN-903/2021-presentato il-24/03/2021
GN-904/2021-presentato il-24/03/2021
GN-918/2021-presentato il-25/03/2021

GN-920/2021-presentato il-25/03/2021
GN-927/2021-presentato il-26/03/2021
GN-928/2021-presentato il-26/03/2021
GN-934/2021-presentato il-26/03/2021
GN-935/2021-presentato il-26/03/2021
GN-942/2021-presentato il-29/03/2021
GN-943/2021-presentato il-29/03/2021
GN-945/2021-presentato il-29/03/2021
GN-946/2021-presentato il-29/03/2021
GN-964/2021-presentato il-30/03/2021
GN-965/2021-presentato il-30/03/2021
GN-968/2021-presentato il-30/03/2021
GN-969/2021-presentato il-30/03/2021
GN-996/2021-presentato il-31/03/2021
GN-997/2021-presentato il-31/03/2021
GN-998/2021-presentato il-31/03/2021
GN-1000/2021-presentato il-31/03/2021
GN-1002/2021-presentato il-31/03/2021
GN-1014/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1015/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1016/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1017/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1018/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1035/2021-presentato il-02/04/2021
GN-1039/2021-presentato il-02/04/2021
GN-1044/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1058/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1060/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1104/2021-presentato il-07/04/2021
GN-1105/2021-presentato il-07/04/2021
GN-1133/2021-presentato il-09/04/2021
GN-1140/2021-presentato il-12/04/2021
GN-1146/2021-presentato il-13/04/2021
GN-889/2021-presentato il-22/03/2021
GN-973/2021-presentato il-30/03/2021
GN-1092/2021-presentato il-07/04/2021

21_17_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN-925/2021-presentato il-26/03/2021
GN-938/2021-presentato il-26/03/2021
GN-940/2021-presentato il-26/03/2021
GN-314/2021-presentato il-02/02/2021
GN-315/2021-presentato il-02/02/2021
GN-329/2021-presentato il-03/02/2021
GN-332/2021-presentato il-03/02/2021
GN-369/2021-presentato il-05/02/2021
GN-496/2021-presentato il-16/02/2021
GN-500/2021-presentato il-16/02/2021
GN-521/2021-presentato il-17/02/2021
GN-684/2021-presentato il-04/03/2021
GN-704/2021-presentato il-05/03/2021
GN-740/2021-presentato il-09/03/2021
GN-741/2021-presentato il-09/03/2021
GN-742/2021-presentato il-09/03/2021
GN-748/2021-presentato il-09/03/2021
GN-749/2021-presentato il-09/03/2021
GN-778/2021-presentato il-11/03/2021
GN-779/2021-presentato il-11/03/2021
GN-783/2021-presentato il-11/03/2021
GN-784/2021-presentato il-11/03/2021
GN-785/2021-presentato il-11/03/2021
GN-788/2021-presentato il-11/03/2021
GN-799/2021-presentato il-12/03/2021
GN-829/2021-presentato il-16/03/2021
GN-833/2021-presentato il-16/03/2021
GN-838/2021-presentato il-16/03/2021
GN-845/2021-presentato il-17/03/2021
GN-869/2021-presentato il-18/03/2021
GN-880/2021-presentato il-19/03/2021
GN-883/2021-presentato il-19/03/2021
GN-922/2021-presentato il-25/03/2021
GN-923/2021-presentato il-25/03/2021
GN-929/2021-presentato il-26/03/2021
GN-930/2021-presentato il-26/03/2021
GN-931/2021-presentato il-26/03/2021
GN-932/2021-presentato il-26/03/2021
GN-933/2021-presentato il-26/03/2021
GN-936/2021-presentato il-26/03/2021
GN-939/2021-presentato il-26/03/2021
GN-947/2021-presentato il-29/03/2021
GN-948/2021-presentato il-29/03/2021
GN-949/2021-presentato il-29/03/2021
GN-950/2021-presentato il-29/03/2021
GN-951/2021-presentato il-29/03/2021
GN-954/2021-presentato il-29/03/2021
GN-955/2021-presentato il-29/03/2021
GN-956/2021-presentato il-29/03/2021
GN-957/2021-presentato il-29/03/2021
GN-958/2021-presentato il-29/03/2021
GN-959/2021-presentato il-29/03/2021
GN-960/2021-presentato il-29/03/2021
GN-961/2021-presentato il-29/03/2021
GN-962/2021-presentato il-29/03/2021
GN-966/2021-presentato il-30/03/2021
GN-967/2021-presentato il-30/03/2021
GN-971/2021-presentato il-30/03/2021
GN-972/2021-presentato il-30/03/2021
GN-975/2021-presentato il-30/03/2021
GN-976/2021-presentato il-30/03/2021
GN-977/2021-presentato il-30/03/2021
GN-978/2021-presentato il-30/03/2021
GN-979/2021-presentato il-30/03/2021

GN-980/2021-presentato il-30/03/2021
GN-981/2021-presentato il-30/03/2021
GN-982/2021-presentato il-30/03/2021
GN-983/2021-presentato il-30/03/2021
GN-984/2021-presentato il-30/03/2021
GN-985/2021-presentato il-30/03/2021
GN-989/2021-presentato il-31/03/2021
GN-990/2021-presentato il-31/03/2021
GN-991/2021-presentato il-31/03/2021
GN-992/2021-presentato il-31/03/2021
GN-993/2021-presentato il-31/03/2021
GN-994/2021-presentato il-31/03/2021
GN-995/2021-presentato il-31/03/2021
GN-1001/2021-presentato il-31/03/2021
GN-1004/2021-presentato il-31/03/2021
GN-1006/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1007/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1008/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1009/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1010/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1011/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1012/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1013/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1021/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1022/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1023/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1024/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1025/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1026/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1027/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1028/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1029/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1030/2021-presentato il-01/04/2021
GN-1049/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1050/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1051/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1052/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1053/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1054/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1055/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1056/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1059/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1061/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1065/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1079/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1080/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1081/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1082/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1083/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1084/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1085/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1086/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1087/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1088/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1089/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1090/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1091/2021-presentato il-06/04/2021
GN-1095/2021-presentato il-07/04/2021
GN-1096/2021-presentato il-07/04/2021
GN-1097/2021-presentato il-07/04/2021
GN-1098/2021-presentato il-07/04/2021
GN-1099/2021-presentato il-07/04/2021
GN-1100/2021-presentato il-07/04/2021
GN-1101/2021-presentato il-07/04/2021
GN-1102/2021-presentato il-07/04/2021
GN-1103/2021-presentato il-07/04/2021
GN-1121/2021-presentato il-08/04/2021
GN-1164/2021-presentato il-14/04/2021
GN-1165/2021-presentato il-14/04/2021
GN-1166/2021-presentato il-14/04/2021
GN-1167/2021-presentato il-14/04/2021
GN-1168/2021-presentato il-14/04/2021
GN-1169/2021-presentato il-14/04/2021
GN-1170/2021-presentato il-14/04/2021
GN-1171/2021-presentato il-14/04/2021
GN-1172/2021-presentato il-14/04/2021
GN-1173/2021-presentato il-14/04/2021

21_17_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 38/2021 presentato il 08/01/2021
GN 119/2021 presentato il 13/01/2021
GN 336/2021 presentato il 22/01/2021
GN 1099/2021 presentato il 05/03/2021
GN 1229/2021 presentato il 12/03/2021
GN 1234/2021 presentato il 12/03/2021
GN 1241/2021 presentato il 15/03/2021
GN 1291/2021 presentato il 17/03/2021
GN 1322/2021 presentato il 17/03/2021
GN 1323/2021 presentato il 17/03/2021
GN 1329/2021 presentato il 18/03/2021
GN 1332/2021 presentato il 18/03/2021
GN 1333/2021 presentato il 18/03/2021
GN 1334/2021 presentato il 18/03/2021
GN 1335/2021 presentato il 18/03/2021
GN 1337/2021 presentato il 18/03/2021
GN 1339/2021 presentato il 18/03/2021
GN 1344/2021 presentato il 19/03/2021
GN 1358/2021 presentato il 19/03/2021
GN 1364/2021 presentato il 22/03/2021
GN 1366/2021 presentato il 22/03/2021
GN 1376/2021 presentato il 23/03/2021

GN 1394/2021 presentato il 24/03/2021
GN 1395/2021 presentato il 24/03/2021
GN 1398/2021 presentato il 24/03/2021
GN 1404/2021 presentato il 24/03/2021
GN 1409/2021 presentato il 24/03/2021
GN 1411/2021 presentato il 24/03/2021
GN 1412/2021 presentato il 25/03/2021
GN 1426/2021 presentato il 25/03/2021
GN 1427/2021 presentato il 25/03/2021
GN 1428/2021 presentato il 25/03/2021
GN 1444/2021 presentato il 26/03/2021
GN 1445/2021 presentato il 26/03/2021
GN 1446/2021 presentato il 26/03/2021
GN 1449/2021 presentato il 26/03/2021
GN 1457/2021 presentato il 29/03/2021
GN 1459/2021 presentato il 29/03/2021
GN 1463/2021 presentato il 29/03/2021
GN 1467/2021 presentato il 30/03/2021
GN 1488/2021 presentato il 30/03/2021
GN 1490/2021 presentato il 30/03/2021
GN 1584/2021 presentato il 02/04/2021
GN 1585/2021 presentato il 02/04/2021
GN 1586/2021 presentato il 02/04/2021
GN 1595/2021 presentato il 02/04/2021
GN 1600/2021 presentato il 02/04/2021

21_17_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010 (Avvisi di trasposizione).

GN 63/2021 presentato il 08/01/2021
GN 78/2021 presentato il 11/01/2021
GN 359/2021 presentato il 25/01/2021
GN 712/2021 presentato il 12/02/2021
GN 1027/2021 presentato il 02/03/2021
GN 1028/2021 presentato il 02/03/2021
GN 1073/2021 presentato il 04/03/2021
GN 1186/2021 presentato il 10/03/2021
GN 1302/2021 presentato il 17/03/2021
GN 1304/2021 presentato il 17/03/2021
GN 1341/2021 presentato il 18/03/2021
GN 1361/2021 presentato il 19/03/2021
GN 1417/2021 presentato il 25/03/2021
GN 1575/2021 presentato il 01/04/2021
GN 1576/2021 presentato il 01/04/2021
GN 1577/2021 presentato il 01/04/2021
GN 1578/2021 presentato il 01/04/2021
GN 1626/2021 presentato il 06/04/2021

21_17_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 12295/2019 presentato il 30/10/2019
GN 4202/2020 presentato il 27/05/2020
GN 4203/2020 presentato il 27/05/2020
GN 4205/2020 presentato il 27/05/2020
GN 4206/2020 presentato il 27/05/2020
GN 4212/2020 presentato il 27/05/2020
GN 4219/2020 presentato il 27/05/2020
GN 4220/2020 presentato il 27/05/2020
GN 4221/2020 presentato il 27/05/2020
GN 4225/2020 presentato il 28/05/2020
GN 4226/2020 presentato il 28/05/2020
GN 4228/2020 presentato il 28/05/2020
GN 4230/2020 presentato il 28/05/2020
GN 4253/2020 presentato il 28/05/2020
GN 5511/2020 presentato il 01/07/2020
GN 5512/2020 presentato il 01/07/2020
GN 5520/2020 presentato il 01/07/2020
GN 5526/2020 presentato il 01/07/2020
GN 5603/2020 presentato il 02/07/2020
GN 5627/2020 presentato il 02/07/2020
GN 5653/2020 presentato il 02/07/2020
GN 5654/2020 presentato il 02/07/2020
GN 5655/2020 presentato il 02/07/2020
GN 5656/2020 presentato il 02/07/2020
GN 5661/2020 presentato il 02/07/2020
GN 5666/2020 presentato il 02/07/2020
GN 5667/2020 presentato il 02/07/2020
GN 5669/2020 presentato il 03/07/2020
GN 5687/2020 presentato il 03/07/2020
GN 5787/2020 presentato il 07/07/2020
GN 5792/2020 presentato il 08/07/2020
GN 5793/2020 presentato il 08/07/2020
GN 5798/2020 presentato il 08/07/2020
GN 5803/2020 presentato il 08/07/2020
GN 5815/2020 presentato il 08/07/2020
GN 5818/2020 presentato il 08/07/2020

GN 5833/2020 presentato il 09/07/2020
GN 5840/2020 presentato il 09/07/2020
GN 5841/2020 presentato il 09/07/2020
GN 5842/2020 presentato il 09/07/2020
GN 5844/2020 presentato il 09/07/2020
GN 6016/2020 presentato il 14/07/2020
GN 6021/2020 presentato il 14/07/2020
GN 6022/2020 presentato il 14/07/2020
GN 6023/2020 presentato il 14/07/2020
GN 6044/2020 presentato il 15/07/2020
GN 6048/2020 presentato il 15/07/2020
GN 6052/2020 presentato il 15/07/2020
GN 6055/2020 presentato il 15/07/2020
GN 6076/2020 presentato il 15/07/2020
GN 6080/2020 presentato il 15/07/2020
GN 6115/2020 presentato il 16/07/2020
GN 6163/2020 presentato il 17/07/2020
GN 6164/2020 presentato il 17/07/2020
GN 6165/2020 presentato il 17/07/2020
GN 6168/2020 presentato il 17/07/2020
GN 6169/2020 presentato il 17/07/2020
GN 6173/2020 presentato il 17/07/2020
GN 6174/2020 presentato il 17/07/2020
GN 6175/2020 presentato il 17/07/2020
GN 6183/2020 presentato il 17/07/2020
GN 6950/2020 presentato il 06/08/2020
GN 6977/2020 presentato il 06/08/2020
GN 7083/2020 presentato il 10/08/2020
GN 7523/2020 presentato il 31/08/2020
GN 7524/2020 presentato il 31/08/2020
GN 7525/2020 presentato il 31/08/2020
GN 7624/2020 presentato il 01/09/2020
GN 7625/2020 presentato il 01/09/2020
GN 7871/2020 presentato il 09/09/2020
GN 7922/2020 presentato il 10/09/2020
GN 7923/2020 presentato il 10/09/2020
GN 7924/2020 presentato il 10/09/2020
GN 7925/2020 presentato il 10/09/2020
GN 8050/2020 presentato il 11/09/2020
GN 8255/2020 presentato il 18/09/2020
GN 8259/2020 presentato il 18/09/2020
GN 8320/2020 presentato il 22/09/2020
GN 8740/2020 presentato il 30/09/2020
GN 8882/2020 presentato il 02/10/2020
GN 8883/2020 presentato il 02/10/2020
GN 9663/2020 presentato il 26/10/2020
GN 9664/2020 presentato il 26/10/2020
GN 9667/2020 presentato il 26/10/2020
GN 9670/2020 presentato il 26/10/2020
GN 9672/2020 presentato il 26/10/2020
GN 9851/2020 presentato il 28/10/2020
GN 9854/2020 presentato il 28/10/2020
GN 9891/2020 presentato il 29/10/2020
GN 9892/2020 presentato il 29/10/2020
GN 9932/2020 presentato il 30/10/2020
GN 9933/2020 presentato il 30/10/2020
GN 9934/2020 presentato il 30/10/2020
GN 9935/2020 presentato il 30/10/2020
GN 9938/2020 presentato il 30/10/2020
GN 9939/2020 presentato il 30/10/2020
GN 9943/2020 presentato il 30/10/2020
GN 9957/2020 presentato il 30/10/2020
GN 10113/2020 presentato il 05/11/2020
GN 10114/2020 presentato il 05/11/2020
GN 10115/2020 presentato il 05/11/2020
GN 10118/2020 presentato il 05/11/2020
GN 10119/2020 presentato il 05/11/2020
GN 10129/2020 presentato il 05/11/2020
GN 10132/2020 presentato il 05/11/2020
GN 10135/2020 presentato il 05/11/2020
GN 10234/2020 presentato il 10/11/2020
GN 10248/2020 presentato il 10/11/2020
GN 10253/2020 presentato il 10/11/2020
GN 10254/2020 presentato il 10/11/2020
GN 10257/2020 presentato il 10/11/2020
GN 10421/2020 presentato il 12/11/2020
GN 10454/2020 presentato il 13/11/2020
GN 10684/2020 presentato il 18/11/2020
GN 10889/2020 presentato il 24/11/2020
GN 11040/2020 presentato il 26/11/2020
GN 11428/2020 presentato il 04/12/2020
GN 12442/2020 presentato il 30/12/2020
GN 12558/2020 presentato il 31/12/2020

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

21_17_3_AVV_COM COLLOREDO DI MONTEALBANO 21 PRGC_005

Comune di Colloredo di Monte Albano (UD)

Avviso di adozione variante urbanistica di livello comunale n. 21 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.lo 63 sexies, comma 2 della L.R. n. 05/2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione Consiliare n. 10 del 31.03.2021 immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, è stata adottata la variante di livello Comunale n. 21 al Piano Regolatore Generale Comunale di Colloredo di Monte Albano;
Che la predetta deliberazione con i relativi elaborati progettuali è depositata presso la Segreteria Comunale in via Ippolito Nievo n. 29, per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali;
Entro il periodo di deposito e pertanto entro il giorno 09.06.2021, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente

Colloredo di Monte Albano, 13 aprile 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Luca Ovan

21_17_3_AVV_COM FAGAGNA VIA_52 PRGC_001

Comune di Fagagna (UD)

Avviso di avvio della fase di consultazione pubblica della procedura di Valutazione ambientale strategica relativa alla variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.lgs. 152/2006 e gli indirizzi per la valutazione ambientale strategica (VAS);
Vista la DGR n. 2627 del 29 dicembre 2015 "Indirizzi generali per i processi di Valutazione ambientale strategica concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.02.2021, immediatamente esecutiva, che adottava la variante n. 52 al Piano Regolatore Generale Comunale comprensiva del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;

RENDE NOTO

ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, che il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica

sono depositati, ai fini dell'avvio della consultazione pubblica per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale (artt. 11 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006).
Entro il suddetto termine chiunque può prendere visione del Rapporto ambientale, compresa la Sintesi non tecnica e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
La documentazione è messa a disposizione presso il Servizio Urbanistico Ambientale del Comune di Fagagna.
La documentazione è altresì consultabile sui seguenti siti http://www.comune.fagagna.ud.it alla voce "Amministrazione trasparente".
Le osservazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo PEC: comune.fagagna@certgov.fvg.it.
I soggetti, che non sono tenuti per legge alla trasmissione via PEC, possono inviare il loro contributo su carta semplice, al seguente indirizzo: Comune di Fagagna, piazza Unità d'Italia n. 3 - 33034 Fagagna (UD).
In attuazione di quanto previso dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 si comunica inoltre che l'autorità procedente è il Consiglio Comunale, il soggetto proponente è l'Amministrazione Comunale, l'autorità competente è la Giunta Comunale.

Fagagna, 12 aprile 2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO
URBANISTICO AMBIENTALE:
ing. Vincenzo Montesano

21_17_3_AVV_COM FORNI DI SOPRA 11 PR NUCLEO STORICO DI VICO_010

Comune di Forni di Sopra (UD)

Avviso di adozione della variante n. 11 al vigente Piano di Recupero del Nucleo Storico di Vico.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e dell'art. 7 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. nonché loro successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dd. 31 marzo 2021, esecutiva a termini di legge, è stato adottata la n. 10 al vigente Piano di Recupero del Nucleo Storico di Vico.-
Detta variante, in tutti i suoi elaborati, è depositata presso la Segreteria Comunale del Comune di Forni di Sopra per 30 (trenta) giorni effettivi dalla data del presente avviso.
Gli atti della variante in argomento possono essere visionati dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30.
Così come previsto dall'art. 25, 2° comma, della L.R. n. 5/2007, nel periodo di deposito della variante in argomento, chiunque può formulare osservazioni e opposizioni, da redigere in carta resa legale.
Il termine di 30 (trenta) giorni effettivi sopra indicato è perentorio e pertanto le osservazioni/opposizioni che perverranno successivamente a tale termine non saranno prese in considerazione.
Il procedimento rientra nelle competenze dell'Area tecnica e tecnico-manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica, del Comune di Forni di Sopra - Responsabile arch. Marco Lenna, Responsabile del Procedimento p.i. Ferigo Marco.

Forni di Sopra, 19 aprile 2021

IL RESPONSABILE:
AREA TECNICA-MANUTENTIVA SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
arch. Marco Lenna

21_17_3_AVV_COM MANIAGO DECRETO OCCUPAZIONE_LAVORI CICLABILE FVG3_012

Comune di Maniago (PN) - Area lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio

Decreto di occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo 16 aprile 2021, n. 5743 (Estratto) (ex art. 49 del DPR 8 giugno 2001 n. 327). Lavori di completamento del collegamento della ciclabile denominata "FVG3" in

Comune di Maniago. CUP D74E17000810002.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

(omissis)

PREMESSO CHE:
- con note protocollo 9127 dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane del 27/06/2019 ha provveduto a comunicare per il Comune di Maniago agli interessati l'Avviso dell'Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 11, co. 1e 2 del DPR n. 327/01 ss.mm.ii.;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25/09/2019 il Comune di Maniago ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, ha dato atto che l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato inviato ai proprietari dei beni interessati, così come previsto dall'art. 11 del DPR n. 327/2001, e che entro i termini indicati nell'avviso stesso non risultano pervenute osservazioni scritte e ha approvato la variante n. 47 al PRGC ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. e dell'art. 63 sexies della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. per il solo primo stralcio dei lavori, comportante l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- con Deliberazione della Giunta comunale n 119 del 21/08/2020, immediatamente esecutiva, il Comune di Maniago ha approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento del collegamento della ciclabile denominata "FVG3" in Comune di Maniago, che ha comportato la dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. a) del DPR 327/2001 ss.mm.ii.;
- con il sopracitato atto si deliberava che l'opera in argomento si considera di particolare urgenza e quindi interessata dal procedimento previsto dall'art. 22-bis "occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione" del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- con Deliberazione della Giunta comunale n 162 del 04/11/2020, immediatamente esecutiva, il Comune di Maniago ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento del collegamento della ciclabile denominata "FVG3" in Comune di Maniago, che ha comportato la dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. a) del DPR 327/2001 ss.mm.ii.;

(omissis)

CONSIDERATO che per la corretta esecuzione dei lavori in parola è emersa la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/01, all'occupazione temporanea di una parte di aree private risultanti dal piano particellare delle occupazioni temporanea, non soggette a procedimento espropriativo, per il tempo occorrente alla sola esecuzione delle opere previste;
CHE con note protocollo 10118 del 10 luglio 2020 il Comune di Maniago il Comune di Maniago ha provveduto a comunicare ai proprietari catastali che si avviava il procedimento per l'approvazione del progetto definitivo depositato, l'avvenuta approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, l'indennità provvisoria di espropriazione sia temporanea che definitiva da riconoscere;
PRESO ATTO CHE entro il termine concesso non sono pervenute osservazioni da parte delle ditte proprietarie interessate;
RICHIAMATO il piano particellare delle occupazioni temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo, comprensivo dell'indennità da corrispondere ai proprietari secondo i criteri dettati dall'art. 50 del D.P.R. n. 327/01;
RITENUTO di determinare l'indennità di occupazione temporanea da corrispondere ai proprietari degli immobili interessati, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/01, come quantificate nel suddetto piano particellare delle occupazioni temporanee;
VISTI gli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/01;

DECRETA

1) è disposta, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001, l'occupazione temporanea, non preordinata all'esproprio, a favore del Comune di Maniago, delle aree site in Comune di Maniago ed elencate nell'estratto del piano particellare delle occupazioni temporanee in allegato, per tre mesi dalla data redazione del verbale di immissione in possesso;
2) è determinata l'indennità di occupazione temporanea, da corrispondere ai proprietari degli immobili interessati, secondo i criteri dettati dall'art. 50 del D.P.R. n. 327/01, come quantificata nel suddetto piano particellare delle occupazioni temporanee, il cui estratto è allegato al presente atto;
3) I terreni occupati verranno restituiti al termine dell'occupazione ed ogni eventuale danno arrecato verrà risarcito;
4) il presente provvedimento sarà trasmesso ai singoli proprietari interessati unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo, almeno sette giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni da occupare. Questa autorità darà atto dell'esecuzione del presente decreto con la redazione dei verbali di immissione in

possesso e della contestuale redazione degli stati di consistenza dei luoghi, da redigere in contraddittorio con i proprietari o, nel caso di assenza o rifiuto, con la presenza di due testimoni. Potranno partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare;

(omissis)

9) il presente provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla data del medesimo;
10) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di notifica;
11) il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Maniago.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO:
arch. Paolo De Giusti

21_17_3_AVV_COM MARTIGNACCO 49 PRGC_007

Comune di Martignacco (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 49 al Piano regolatore generale comunale.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63sexies della L.R. 5/2007

RENDE NOTO

che con Deliberazione della Giunta Comunale in seduta aperta n. 38 del 08.04.2021, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvata la variante n. 49 al Piano Regolatore Generale Comunale di Martignacco contestuale al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "Zaffiro Martignacco" inerente la modifica della zona a servizi ed attrezzature collettive "per attrezzature e servizi di scala comunale, zona A/Ssr per assistenza e sanità per anziani, e A/Cda per vita associativa per anziani", secondo le procedure dell'art. 63quater ed art. 63sexies della L.R. 5/2007.

Martignacco, 15 aprile 2021

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE:
dott. Carlo Tondon

21_17_3_AVV_COM MARTIGNACCO PAC ZAFFIRO_006

Comune di Martignacco (UD)
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Zaffiro Martignacco".

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 5/2007 e dell'art. 7 c. 7 del D.P.Reg 086/2008

RENDE NOTO

Che con Deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 38 del 08.04.2021, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "Zaffiro Martignacco inerente la zona a servizi ed attrezzature collettive "per attrezzature e servizi di scala comunale, zona A/Ssr per assistenza e sanità per anziani, e A/Cda per vita associativa per anziani", secondo le procedure degli artt. 25 e. 63quater della L.R. 5/2007.

Martignacco, 15 aprile 2021

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE:
dott. Carlo Tondon

21_17_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI 89 PRGC_004

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Avviso di adozione della variante al PRGC n. 89 denominata “Adeguamento del PRGC al PAIT e al PAIR ed altro”.

IL SINDACO

Visto l’art. 63 sexies co. 2 della L.R. n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i. ;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato la Variante al PRG n. 89 denominata “Adeguamento del PRGC al PAIT e al PAIR ed altro”;
Che presso la segreteria è depositata per (30) trenta giorni effettivi, dalla data di inserzione sul BUR, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati progettuali adottati, affinché chiunque possa prendere visione;
Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante urbanistica possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente;

Per informazioni tecniche Geom. Dal Bello Walter - tel. 0432 946528
e_mail: w.dalbello@san-daniele.it

San Daniele del Friuli, 13 aprile 2021

IL SINDACO:
Pietro Valent

21_17_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI 95 PRGC_003

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Avviso di adozione della variante al PRGC n. 95 denominata “Sopracastello”.

IL SINDACO

Visto l’art. 63 sexies co. 2 della L.R. n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i. ;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato la Variante al PRG n. 95 denominata “Sopracastello”;
Che presso la segreteria è depositata per (30) trenta giorni effettivi, dalla data di inserzione sul BUR, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati progettuali adottati, affinché chiunque possa prendere visione;
Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante urbanistica possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente;

Per informazioni tecniche Geom. Dal Bello Walter - tel. 0432 946528
e_mail: w.dalbello@san-daniele.it

San Daniele del Friuli, 13 aprile 2021

IL SINDACO:
Pietro Valent

21_17_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI 97 PRGC_002

Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di adozione della variante al PRGC n. 97 riguardante l'ampliamento della sottozona residenziale estensiva B3 e della zona servizi ed attrezzature collettive - Zona S.

IL SINDACO

Visto l'art. 63 bis comma 10 della L.R. n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i. ;

RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato la Variante al PRG n. 97 riguardante l'ampliamento della sottozona residenziale estensiva B3 e della zona servizi ed attrezzature collettive - Zona S. ;
Che presso il Servizio Pianificazione Territoriale del Comune è depositata per (30) trenta giorni effettivi la deliberazione di adozione con i relativi elaborati progettuali adottati, affinché chiunque possa prendere visione;
Che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante urbanistica possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente;
Per informazioni Geom. Dal Bello Walter - tel. 0432 946528
e_mail: w.dalbello@san-daniele.it

San Daniele del Friuli, 13 aprile 2021

IL SINDACO:
PietroValent

21_17_3_AVV_COM TERZO D'AQUILEIA 5 PRGC_013

Comune di Terzo di Aquileia (UD)

Avviso approvazione della variante a livello comunale n. 5 al PRGC per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile tra il CIP di Cervignano e la FVG1 in prossimità di Terzo di Aquileia.

IL TITOLARE DI P.O.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e D.P.R. 86/2008 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/04/2021 è stata approvata la Variante a livello comunale n. 5 al P.R.G.C. inerente la realizzazione di un tratto di pista ciclabile tra il C.I.P. di Cervignano e la FVG1 in prossimità di Terzo di Aquileia.
Ai sensi dell'art. 63 sexies c. 7 della L.R. 5/2007, la Variante n. 5 al P.R.G.C. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Terzo di Aquileia, 19 aprile 2021

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA TECNICA:
arch. Filippo Ceccotto

21_17_3_CNC_AS FO GRADUATORIA CONCORSO 1 DM MEDICINA DEL LAVORO_011

Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" AS FO - Pordenone

Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 483/1997, si rende noto la graduatoria e gli esiti del seguente concorso pubblico:
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un dirigente medico - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato, il cui esito è stato approvato con decreto n. 678 del 11/11/2020:

1a Graduatoria Medici Specialisti

1	VACCA DANIELE	83,190

2a Graduatoria Medici Specializzandi

1	BASSO PAOLO	60,198

IL DIRETTORE F.F.
S.C. GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE:
dott.ssa Loreta D'Arenzo

21_17_3_CNC_ASU FC CONCORSO 1 DIRIGENTE FARMACISTA_0_INTESTAZIONE_009

Azienda sanitaria universitaria "Friuli Centrale" - ASU FC - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera.

In attuazione al decreto n. 382 del 15 aprile 2021, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno dei seguenti posti:

- ruolo: sanitario
- profilo professionale: farmacista
- posizione funzionale: dirigente farmacista
- disciplina: farmacia ospedaliera
- area di farmacia
- posti n. 1

Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nei seguenti provvedimenti:

- D.P.R. 487 del 09.05.1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e s.m. e i.;
- D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e s.m. e i., in cui sono definite rispettivamente le tabelle relative alle discipline equipollenti e alle specializzazioni affini previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
- L. 125 del 10.04.1991, "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e s.m. e i.;
- D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.;
- D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m. e i., in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 7 e l'art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi
- D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, in materia di trattamento di dati personali e s.m. e i.;
- L. 114 dell'11.08.2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

1. Requisiti generali e specifici di ammissione al concorso

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b. godimento dei diritti civili e politici
   I cittadini italiani devono:
   - essere iscritti nelle liste elettorali;
   - non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

   I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
   - godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
   - adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame;
c. idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
d. laurea specialistica/magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (ex DM 509/99), ovvero laurea specialistica/ magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (ex DM 270/04 o conseguita secondo il vecchio ordinamento). E' compito dell'Ateneo che ha conferito la laurea

specialistica/magistrale rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato attestante che il titolo posseduto ha i requisiti curriculari richiesti dai sopracitati Decreti da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea specialistica/magistrale.

e. abilitazione all'esercizio della professione.
f. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti del Ministro della Salute 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni
ovvero
iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazione nella disciplina a selezione o in disciplina equipollente o affine così come previsto dal comma 547, art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162. In questo caso il candidato dovrà compilare la dichiarazione relativa al "requisito specifico" nel modulo online come segue:
   - campo "requisito": "iscritto al terzo/quarto/quinto/sesto anno del corso di specializzazione in … (precisare specializzazione, della durata di anni …..)
   - campo "data di conseguimento": "data presunta di specializzazione";
   - campo "ente di formazione e luogo di conseguimento": "Università degli studi di …. Sede di …..";
g. iscrizione all'albo dell'Ordine professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Si specifica, inoltre, che come prescritto dall'art. 13 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e s.m.i., e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2. Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, pena l'esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva per il periodo di apertura del bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà

più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari), sino alla scadenza del termine suindicato. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate entro il predetto termine e secondo le modalità indicate nel presente bando

3. Registrazione on line

- Collegarsi al sito internet: https://aas3fvgison.iscrizioneconcorsi.it;
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
- Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
  La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall'Azienda anche per successive comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

4. Iscrizione on line

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
- Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla procedura.
- Iniziare dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e a cui va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb), ovvero del permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario, come previsto al punto 1 lett. a).
- Per iniziare, cliccare il tasto "Compila" ed, al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
  Si sottolinea che:
  - tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo;
  - i rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, qualora lo stesso sia in corso, il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dalla selezione di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nel giorno indicato in sede di convocazione, il candidato dovrà portare con sé e consegnare**:**

1) la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata;
2) i documenti solo se allegati alla domanda on line;
3) copia fronte retro del documento di riconoscimento valido;
4) originale della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria di: € 10,33.

Si invita a leggere attentamente le istruzioni di cui sopra ed il Manuale per l'uso della procedura, presente sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura o per richieste di annullamento della domanda inviata on line, verranno evase entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità alla procedura.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, inviando una e-mail a ufficio.concorsi@asufc.sanita.fvg.it, avendo cura di riportare nell'oggetto il proprio nominativo ed il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

5. Upload dei documenti
Per le seguenti tipologie di titoli e documenti è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format:

- Documento di identità in corso di validità ovvero permesso di soggiorno come previsto dal punto 1 lett. a) se cittadini extracomunitari;
- Copia della quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33 (l'upload nel format on line non esime dalla presentazione dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando).

Qualora ricorrano le condizioni, vanno allegati inoltre:

- Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
- Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
- Copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; qualora le stesse vengano solo presentate, ma non dichiarate nel format on line, non saranno valutate (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale");
- Copia della casistica operatoria se richiesta dal bando (da inserire nella pagina "Curriculum formativo e professionale");
- Legge 68/99: iscrizione nello specifico elenco presso i Servizi/Centri provinciali per l'impiego (da inserire nella pagina "Riserve");

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Eventuali altri documenti (esempio curriculum vitae) anche se allegati non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata entro il termine di scadenza dell'avviso come indicato nel frontespizio pena la non valutazione.

6. Modalita' di versamento del contributo diritti di segreteria
Il versamento del contributo diritti di segreteria pari a € 10,33, in nessun caso rimborsabile, va effettuato sul conto corrente postale n. 1049064114 – IBAN IT06V0760112300001049064114 – intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 – Udine.
Nello spazio riservato alla causale dovrà essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce. La quietanza o ricevuta di versamento del contributo diritti di segreteria andrà inserita tramite upload nell'apposito spazio dedicato nel format della domanda on line.

7. Commissione esaminatrice
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 37 del D.P.R. n. 483/1997.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

8. Prove d'esame
Le prove d'esame sono le seguenti:

- prova scritta:
  relazione su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- prova pratica:
  - su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
  - la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- prova orale:
  sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

9. Punteggio per le prove d'esame e per i titoli
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 20 - 21 - 22 - 23 e 35:
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.

- Titoli di carriera:
  a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
    1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
    3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
    4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

  b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
    - come Direttore punti 1,00 per anno;
    - come Collaboratore punti 0,50 per anno.

- Titoli accademici e di studio:
  a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
  c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

10. Convocazione dei candidati
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati convocati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine delle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda www.asufc.sanita.fvg.it – nella sezione Concorsi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11. Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza
Come previsto dal combinato disposto dei commi 547 e 548 dell'art. 1, Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m. e i., la Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame e secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente risultato idoneo, stilerà due distinte graduatorie di merito, come di seguito riportato:

- una prima graduatoria, relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria, relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno, alla data di scadenza del bando.

Si precisa, al riguardo, che sarà utilizzata prioritariamente la graduatoria contenente i nominativi degli idonei già in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando. Una volta esaurita questa prima graduatoria si potrà procedere con lo scorrimento della seconda graduatoria. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato degli idonei utilmente collocati in questa seconda graduatoria è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione che l'interessato dovrà produrre alla data dell'eventuale assunzione in servizio.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

12. Adempimenti del vincitore e costituzione del rapporto di lavoro
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio servizio:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area sanità.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.

13. Decadenza dalla nomina
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14. Periodo di prova
Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'area della sanità.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, che costituisce *lex specialis*, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

16. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali, raccolti per le finalità della presente procedura, saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.

Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.

L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.

Il candidato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando apposita istanza al competente ufficio aziendale.

17. Restituzione dei documenti
Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, che non si presenti alle prove nonché ovvero non sia inserito in graduatoria.

Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

18. Disciplina normativa e contrattuale di riferimento
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa e disciplina contrattuale in materia.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Ufficio Concorsi – Viale Trento e Trieste, 33 San Daniele del Friuli n. tel. 0432949540 – 949542 – 949538.
e-mail: concorsi@asufc.sanita.fvg.it oppure consultare il sito internet https://asufc.sanita.fvg.it/it/concorsi/

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

21_17_3_CNC_ASU FC GRAD 1 DIRIG EMATOLOGIA_008

Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di ematologia.

Con decreto del Direttore generale n. 373 del 15.04.2021, è stata approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati specializzati:

Specializzati Graduatoria FINALE	Cognome	Nome	Data di nascita	TOTALE (su p.100)
1^	ZANNIER	Maria Elena	19/02/1984	88,075
2°	LAZZAROTTO	Davide	24/12/1987	87,000
3^	DEIAS	Paola	11/08/1985	83,700
4^	CIGANA	Chiara	23/06/1987	83,280

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.ra:
ZANNIER dott.ssa Maria Elena.

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Rossella Tamburlini

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
GIANNI CORTIULA - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, e servizi generali